MARCO DEL FREO

IL CASO CRESPI

Il caso giudiziario del regista Ambrogio Crespi. L'analisi di tutti i documenti

Prefazione di **Alfonso Giordano**
Presidente onorario di Cassazione

MARCO DEL FREO

IL CASO CRESPI

**Il caso giudiziario del regista Ambrogio Crespi.
L'analisi di tutti i documenti**

alle brave persone

INDICE

Prefazione 9

Prologo 11

Una sentenza: primi appunti 15

Introduzione 21

LA SENTENZA

Il processo penale 31

La motivazione 41

Il reato 57

Le prove 61

Le intercettazioni 69

Conclusione 77

Post scriptum 103

La tempistica 111

PREFAZIONE

Alfonso Giordano *Presidente onorario di Cassazione*

Forse può sembrare esagerato esaltare il ruolo e la funzione del giudice nella presente, come del resto in tutte le società che abbiano il crisma della civiltà, massime quando si magnifica il tormento che egli affronta allorché è costretto a superare gli scogli di un medesimo tessuto connettivo che riveste il corpo di chi giudica e di chi vien giudicato. Ma certamente, se facciamo riferimento a quello che non senza ragione Aristotele denominò il «giusto vivente», noi gli attribuiamo una personalità certamente al di fuori del normale, che l'uomo comune può forse raggiungere, ma soltanto quando egli è dotato di grande capacità di autocontrollo e della voglia di far giustizia al di là della propria umanità che lo spinge verso l'errore. Quando egli riesce a superare l'angoscioso dilemma di elevarsi al di sopra delle sue stesse imperfezioni per esser in grado di giudicare ubbidendo soltanto a tutte quelle prove che oggettivamente siano in grado di ricostruire la realtà dei fatti che costituiscono il processo, siamo di fronte a un vero eletto, a un uomo baciato in fronte dalla dea della giustizia. Ma per far ciò egli non deve soltanto rifuggire dalle passioni che mascherano la realtà, ma, soprattutto, sia in tempi passati sia nei tempi odierni, dimostrare d'esser insensibile ad ogni pregiudizio ideologico capace di deformare anche se in perfetta buona fede l'interpretazione dei dati acquisiti già con tanta fatica e difficoltà.

È possibile che ciò sia accaduto anche nel singolare caso rappresentato dalle sentenze pronunciate nei confronti del regista Ambrogio Crespi? Certo anche per chi non abbia una approfondita conoscenza della personalità del Crespi, qualcosa stride nei due documenti giudiziari; e soprattutto poco convincenti appaiono certe credulità che hanno costituito i plinti dell'edificio usato per condannarlo in primo grado a dodici anni di reclusione, ridotti a sei in fase d'appello. In ogni caso dire che la motivazione dei due atti giudiziari non appare del tutto pesuasiva non pare conclusione inadeguata nell'esame della fattispecie. E ciò speriamo sinceramente possa preludere a un successivo giudiziale pronunciamento che consenta di ottenere una chiara visione della realtà dei fatti.

PROLOGO di Niccolò Crespi

Niccolò Crespi è il nipote di Ambrogio, figlio di suo fratello Luigi, aveva 13 anni al momento dell'arresto di Ambrogio, avvenuto il 12 ottobre 2012. Ricorda così gli accadimenti dei mesi passati da allora.

Roma è deserta il giorno di Natale, le famiglie si rintanano in casa per festeggiare, i negozi chiudono, il freddo ricopre la città eterna, i bambini aspettano i regali e i grandi mangiano e brindano intorno a tavole imbandite, ma non per tutti è festa.
Il primo Natale di tuo figlio te lo aspetti come un giorno indimenticabile, un momento di condivisione che rimarrà per sempre, ma per Helene e Luca non è stato così, la loro tavola imbandita è stata una pizzetta fredda in un parco deserto, nient'altro, solo un ricordo, una ferita che non si è fatta ancora cicatrice bruciava nell'anima di una giovane madre.
Ore 4:30, dormono.
È l'inizio di una notte che non sarà mai dimenticata, un tuffo al cuore che prende forma dal suono di un campanello, reiterato, insistente, violento.
Il risveglio di soprassalto, lo spavento, la corsa verso la porta: Carabinieri.
Il tempo si ferma tutto sembra paradossale impossibile, cinque agenti mettono a soqquadro la casa, svuotano i cassetti, ribaltano i letti, non si capisce di cosa parlano, si può solo sperare che sia un incubo.
Ma è un incubo che è realtà.
416bis 416ter e altri indicibili nomi in codice iniziano a intasare le orecchie di Helene e Ambrogio, sembra tutto troppo veloce, veramente troppo veloce.
Hanno arrestato Ambrogio ed Helene piange, non riesce a concepire quello che è successo, si sente persa, cerca aiuto, chiama la madre, Angelica, sarà la spalla su cui appoggiarsi nei momenti più difficili poi chiama il cognato.
Luigi dormiva, sente la suoneria e si sveglia di soprassalto, risponde al telefono diventa pallido, non può credere a quello che sta sentendo, gli si gela il sangue, sveglia la moglie Natascia rimangono impietriti, non capiscono, non può essere.

Ormai è mattina i figli di Luigi e Natascia, Anna e Niccolò si svegliano e trovano insolitamente i genitori in sala da pranzo, sorridono ma lo si nota subito che quel sorriso è attaccato con un filo e non capiscono a quale matassa porti.
Ambrogio era già in macchina, non la sua, ma una macchina dello Stato, gli hanno dato giusto il tempo di preparare una piccola borsa perché Helene aveva l'idea che sarebbe durato poco, era tutto un grande errore.
Errore sì, ma intanto Ambrogio passa da una macchina a una caserma, dalla caserma ad un aereo e infine viene rinchiuso in una cella su quattro ruote che lo porta a quella che sarebbe stata la sua "residenza" per i successivi mesi: Opera.
Di errori se ne fanno tanti, ma questo ha portato un uomo innocente in isolamento, costretto a guardarsi nel riflesso di un vetro di plastica per chiedersi chi fosse davvero.
Se lo Stato ti mette in isolamento qualcosa avrai pur fatto no?!
Carcere preventivo, per certi reati non c'è bisogno di un processo per finire dietro le sbarre, basta un dito puntato.
Poi arriva una promessa che profuma di speranza: "a Natale lo facciamo uscire".
Di quel Natale resta solo un piatto rotto con rabbia dal fratello che in quella tavolata voleva vedere l'unico viso che nonostante le promesse non ci poteva essere, e una madre che per distrarsi porta il figlio al parco come per dire che in fondo è una giornata come le altre, non è festa, non c'è nulla di cui essere felici, non c'è nulla per cui ringraziare.
Le telefonate dal carcere erano rapide e arrivavano a casa del fratello, dove i minuti per dirsi anche solo "Mi manchi" sembravano troppo pochi.
Un bambino di 4 mesi in una casa di reclusione, a colloquio per vedere il padre, che lo abbraccia cercando di non inzupparlo con le lacrime che gli scendevano dal viso.
Luigi, mesi senza mangiare, sciopero della fame, svenimenti, fatica, sofferenza.
I nipoti, adolescenti, che ogni primo sabato del mese si svegliavano alle 5 e prendevano un treno che li portava in quell'incubo che è il Carcere, al freddo con tutto il male che può trasferire un luogo del genere.
Un bambino di pochi mesi senza padre, una moglie senza marito, lacrime

che invadevano il lato del letto che fino a pochi giorni prima era occupato da Ambrogio, solitudine, impotenza, rabbia, e sopratutto paura.
Anche l'inferno ha una fine ed in questo caso, proprio come è iniziata la storia "finisce" con un rumore, ma questa volta non è il campanello ma uno squillo, è una telefonata: "Mi liberano".
La gioia di parenti e amici esplode dopo mesi di dolore, corrono alla stazione Tiburtina e assalgono Ambrogio appena mette piede sul suolo della Capitale tra abbracci e promesse di un ritrovato futuro e di una tranquillità da condividere, da vivere.
Finalmente le lacrime scorrono su un sorriso, finalmente le lacrime cadono sul pavimento di casa, finalmente un figlio ha ritrovato un padre, finalmente libero.

12 anni, primo grado
6 anni, secondo grado

Questa è stato il risarcimento dello Stato per Ambrogio Crespi.
Prima rinchiuderlo, poi liberarlo e infine condannarlo.
Una condanna che evidentemente fa più paura ai giudici che all'imputato.
Ambrogio, l'imputato, non ha paura, ha rabbia.

"Romano Radici - Un eroe semplice"
"Enzo Tortora - Una ferita italiana"
"Malaterra"
"Giorgia vive"
"Spes contra spem - Liberi dentro"
"Generale Mario Mori - Un'Italia a testa alta"
"Capitano Ultimo - Le ali del falco"
"Terra mia - Non è un paese per santi"

Sono tutti titoli di progetti "dell'imputato" che non staremo qui ad osannare come regista, ma Ambrogio Crespi è un uomo che ha avuto coraggio, un uomo innocente che viene giudicato da chi avrebbe bisogno di un giudice.

Io questa storia la conosco bene, non perché ho studiato le carte, ma perché l'ho vissuta in prima persona, ero solo un adolescente ma certe esperienze ti cambiano.
Ho visto mio zio crollare in carcere, in una sala con le pareti piene di personaggi dei cartoni animati, ho visto e provato la sofferenza di una famiglia che nonostante tutto non ha mai mollato.
Ho assistito al processo di cambiamento: dalla rabbia della carcerazione fino alla continua lotta per affermare la propria innocenza e riabilitarsi nella società "civile".
Certo potrebbe essere la trama di un bel film di formazione, ma se l'accusa per la quale ti hanno incarcerato è falsa tutto crolla, rimane solo la ferita, rimane solo la rabbia e la paura, rimane solo del tempo che un padre non ha trascorso con suo figlio, con la sua famiglia.
Speriamo che il terzo grado renda giustizia ad un uomo che si è visto togliere tutto e chiede solo la sua dignità, chiede solo il rispetto e la libertà di essere giudicato per quello che realmente ha fatto, cioè niente, chiede solo di essere giudicato per chi è.
Alla fine quello che resta veramente è il riflesso di noi stessi e Ambrogio sa benissimo chi è quando si guarda allo specchio che fortunatamente non è più di plastica.

Nonostante tutto questo, Ambrogio Crespi, si dice ancora fiducioso nella giustizia Italiana.

E tu?

Niccolò Crespi

UNA SENTENZA: primi appunti

Le righe che seguono sono gli appunti che ho spedito a Luigi Crespi dopo la mia prima lettura delle sentenze di primo e secondo grado a carico di Ambrogio, suo fratello.

Ciao Gigi, come d'accordo mi sono dato una ulteriore letta veloce al malloppo in toto, primo grado e appello e ho fatto qualche domanda qui e là, come mi hai autorizzato a fare, anche agli avvocati di Ambrogio. Ti riporto i miei appunti, come li ho stesi via via che leggevo.

La prima, di tipo generale, è che il nome di Ambrogio non compare mai in alcuna intercettazione precedente l'arresto di D'Agostino, 23/3/2011, nonostante i vari attori fossero già da tempo intercettati e in combutta (Carpanelli testimonia che Gugliotta e D'Agostino si conoscevano già dal 2008).

Sempre di tipo generale, la dovizia di relazioni tra Costantino e D'Agostino con il fior fiore delle famiglie in azione sul territorio: nomi su nomi per convincere della stretta relazione tra i due e loro. Nessun nome però legato ad Ambrogio. Si riportano conversazioni, incontri tra esponenti di alcune famiglie e i due, ma mai tra quelle e Ambrogio. Strano, visto che secondo il tribunale lui da solo avrebbe garantito oltre la metà dei voti che sarebbero stati dati a Zambetti in base al patto.

- A pagina 292 il tribunale dice che Zambetti sapeva che a procurargli i voti era D'Agostino.

- A pagina 215 il tribunale dice che era stato D'Agostino a rivolgersi alle famiglie mafiose.

- A pagina 217 il tribunale dice che D'Agostino e Costantino erano stati visti dalla squadra mobile insieme il 17/1/2008.

- A pagina 130 si parla di tracciati GPS dell'auto di Costantino da marzo a dicembre 2011: mai andato nemmeno vicino ad Ambrogio.

- A pagina 138 il tribunale dice che una unitaria organizzazione criminale ha delegato D'Agostino a rappresentarla nelle trattative con Zambetti.

- A pagina176 il tribunale ribadisce che quello che conta davvero è D'Agostino.

- A pagina 325 il tribunale dice che Gugliotta era stato portavoce di Crespi con le famiglie conosciute da entrambi, ma omette dal nominarne anche una sola.

Per finire le considerazioni generali dopo aver letto anche l'appello cui faccio riferimento per le pagine.

- A pagina 80 il tribunale dice che la perizia su Costantino (quella in cui stabilisce che è soggetto a gravi disturbi del comportamento) è della sua difesa. Non è così, è stata richiesta dal Tribunale del Riesame e, a quel che mi dice Elia, anche accettata, tanto che lui non pare essere in carcere.

- Sempre a pagina 80 il tribunale dice che non ci sono agli atti conferme che Costantino o D'Agostino abbiano parlato a Zambetti di Ambrogio, ma non è vero, perché ne parla Costantino nella sua deposizione del 25/5/2015.

- A pagina 92 il tribunale pare affermare che Costantino "contattava Gugliotta e Crespi", cosa non vera, in quanto Costantino non ha mai parlato con Crespi.

- A pagina 312 il tribunale dice che D'Agostino chiese aiuto ad Ambrogio per un amico, Ambro dice voglio conoscerlo, poi se ne fa niente, ma a pag. 315 sempre il tribunale dice che Crespi ha ammesso di aver ricevuto la richiesta da D'Agostino per essere coinvolto con Zambetti.

- A pagina 318 il tribunale dice che Gugliotta parlando con Ambrogio gli ricorda il caso di Zambetti, ma in realtà il nome non viene fatto.

- A pagina 320 il tribunale par fare confusione nell'attribuire a Gugliotta frasi dirette a Crespi, che in realtà Gugliotta sta pronunciando rivolto a D'Agostino con riferimento a Crespi.

- A pagina 323 fa riferimento alla pagina 107 del primo grado dicendo di "evidente imbarazzo di Crespi nel momento in cui Gugliotta faceva riferimento alla vicenda Zambetti". Nome mai pronunciato da Gugliotta in realtà.

E poi ci sono altre cose curiose.

La prima è sui voti. In appello non c'è un rigo relativo alla perizia sui flussi elettorali. Capisco che se si notasse appieno la mancanza di "stranezze" pure la condanna di Zambetti sarebbe precaria, ma almeno una spiega del perché non la consideri nessuno non andrebbe data?

La seconda è sui personaggi delle intercettazioni e sul famoso ultimo punto richiesto dalle sentenze di Cassazione per considerarle prova diretta senza obbligo di riscontro, ovvero la credibilità degli intercettati.
Costantino. Se è davvero il genio del crimine che nasce dalla lettura dell'appello, ha tutto l'interesse a mentire a Gugliotta e Simonte, perché sa di essere intercettato e il suo piano è proprio quello di sviare su terzi (Ambrogio o D'Agostino). Se invece è il matto che la perizia del Tribunale del riesame sancisce, inviandolo oltretutto a luogo diverso dal carcere, non è credibile.
Gugliotta. Spiantato, senza arte né parte, dopo l'ingabbiamento di D'Agostino ha finalmente modo di sperare in una retribuzione per il solo fatto di conoscere Ambrogio. Sa bene, dati i buoni rapporti con "zio Pino" (che gli dice addirittura dove trovare una pistola), che Costantino e C. non hanno agganci veri per garantire voti a Giudice e se la gioca come

può, magari anche telefonando in presenza di Costantino per fargli sentire che si dà da fare per davvero e che i suoi rapporti con Ambrogio sono amichevoli.
Simonte. Il tribunale ricorda a pagina 79 che la sua linea difensiva è "così palesemente e insanabilmente contrastante con gli esiti delle indagini da indurre il PM a rinunciare a proseguire nell'interrogatorio". Basterà per considerarlo inattendibile?
Vista l'attendibilità dei tre, ha senso dare valore di prova diretta alle loro parole?

La terza è una nota sulla data di arresto di D'Agostino. In nessuna intercettazione precedente a questa data, sorveglianza, o altro legato pure a procedimenti diversi pare esistere traccia del nome di Ambrogio. Solo una volta mancato "zio Pino", apriti cielo, ecco il nuovo cattivo.

La quarta riguarda proprio D'Agostino. Il tribunale d'appello scarica tali e tante bordate su Costantino e D'Agostino da farli apparire, come già detto, geni del crimine, inseriti in ogni possibile cosca. Che bisogno avevano di Ambrogio?

La quinta, di sfuggita, proprio nella rideterminazione della pena "oltre che immotivata, anche non adeguata rispetto alla concreta gravità del fatto e al periodo di tempo nel quale CRESPI ha concorso all'associazione mafiosa di riferimento". E quale è il periodo di tempo in cui avrebbe concorso? Non se ne parla mai, né in primo né in secondo grado. E della gravità che dire, se Zambetti, che avrebbe fatto tutto quel che avrebbe fatto, viene condannato a poco più di 7 anni?

La sesta, di nuovo sui voti. A pag. 43 e 276 e 277 il tribunale fa un poco di conti, che non tornano. Come, i grandi boss avrebbero raccolto così pochi voti e Ambrogio così tanti? E chi è, Don Corleone?

La settima. Ma tutti questi informatissimi 'ndranghetisti o supposti tali,

che sanno tutto di tutto e di ciascuno nelle loro famiglie, avevano davvero bisogno di un Crespi per essere presentati gli uni agli altri?

In sostanza.
La perizia dice che non c'è stata stranezza nel flusso dei voti.
Ambrogio candidato ha preso pochissimi voti.
Ambrogio, dicono gli intercettati, non ha preso soldi. Non ha nemmeno aziende che potrebbero essere favorite dall'aver eletto tizio anziché caio.
Ambrogio ha detto di no alle richieste di Gugliotta e in niente era andata anche la vecchia richiesta di D'Agostino di aiutare "un amico".
I tre maggiori intercettati non sono attendibili secondo lo stesso tribunale o hanno grande interesse a millantare rapporti con Crespi.

Insomma, Gigi, che dire? Queste sono solo le prime cose che ho notato dando una scorsa alle motivazioni. Se ti va e mi dai accesso alle carte e Ambrogio ai suoi avvocati, io un qualche cosa su questo ennesimo curioso caso giudiziario italiano mi sentirei di scriverlo, se vi va di lasciarmelo fare basandomi solo sulle carte dei processi, come se Ambrogio non lo conoscessi.

A tutti e due i Crespi e alle loro famiglie l'idea è andata a genio ed ecco il risultato.

INTRODUZIONE

Ambrogio Crespi, nato a Milano il 19 gennaio 1970 è uno 'Ndranghetista, dicono.
Lo dicono tre giudici del Tribunale di Milano, VIII sezione Penale: Maria Luisa Balzarotti, presidente, Vincenzina Greco e Marialilia Speretta.
Lo dicono in una sentenza emessa l'8 febbraio 2017 che condanna Ambrogio Crespi a 12 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione perpetua dall'esercizio dei pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena inflitta, al pagamento di un risarcimento danni di 25 mila euri a favore della Regione Lombardia, di 100 mila euri al Comune di Milano e al pagamento, "in solido con Domenico Zambetti, Eugenio Costantino e Ciro Simonte", di 10 mila euri di spese processuali sostenute dalla Regione Lombardia e di altri 8100, sempre per spese processuali, sostenute dal Comune di Milano (a queste ultime due voci vanno aggiunte IVA e CPA).
Dicono che è colpevole di essere uno 'Ndranghetista, di aver fatto commercio di voti elettorali.
Dicono.

Ambrogio è il fratello di Luigi Crespi, noto ai più come "*il sondaggista di Berlusconi*", l'autore del "*contratto con gli italiani*" che secondo molti ha fatto vincere le elezioni al Cavaliere.
Luigi Crespi per me è tutt'oggi solo uno dei miei ragazzi, uno tra i tanti giocatori di football americano che ho allenato in Italia e negli USA. Primi anni '80: testa dura, solido, determinato, difficile, intelligente, faticoso da gestire, geniale: mai più visto per vent'anni, ritrovato nel 2004 per organizzare il Jurassic Bowl e per dirigere il suo *Il Nuovo*, primo quotidiano interamente sul web. Dopo la chiusura del giornale, perso di vista per altri quindici anni fino a quando lui legge un mio articolo su *Il Foglio* e mi chiama, come fosse il giorno dopo, per fare insieme cose nuove.
Luigi è fondamentalmente un mio amico. Un mio compagno di squadra. Decido io, decide lui, poco cambia: cambiano i ruoli che rivestiamo, tra

noi e con il mondo, non le regole. I quasi trent'anni di assenza nei quasi 35 di affratellamento sono pinzillacchere. Lui è quello che è, io sono quello che sono. In alcune cose, siamo. Così è la vita.
Ogni volta che queste due vite agitate hanno fatto strada insieme, a fianco di Luigi c'era Ambrogio. E così, anche con Ambrogio ho cenato, scherzato, lavorato, litigato, parlato. Tosto, determinato, difficile, generoso.
'Ndranghetista?

Parola grossa, questa. Cola sangue e paura, risentimento e violenza, stupidità e furbizia, pecorume e delirio di potenza, paternalismo e arbitrio. E via discorrendo.
Ambrogio e 'Ndranghetista sono due parole che stridono, pronunciate assieme e io almeno di parole, senza falsa modestia, qualcosa ne so.
Sono un giornalista, più per fato che per scelta o vocazione. Uno dei due lavori che un rompiballe può fare per sopravvivere (l'altro è il miliardario). Buona la prima. Forse so scrivere, di certo so leggere e queste due parole messe accanto proprio non mi suonano. Non mi suonano fin da quando le ho sentite affratellate per la prima volta, nella primavera del 2018. Luigi e io ci siamo rivisti per lavoro. Raccontandoci gli oltre dieci anni di lontananza, lui mi ha detto dell'arresto di Ambrogio nel 2012, dei mesi di carcere, della scarcerazione, del processo, della condanna. Di quelle due parole.
Ambrogio e 'Ndranghetista.
Ambrogio e 'ndranghetista, meglio. Cominciamo a rimettere le cose in ordine.
Ambrogio maiuscolo, 'ndranghetista minuscolo, come si conviene.
Nei mesi successivi, girando con Luigi per lavoro, mi sono ripetuto più volte queste due parole. Volevo capire se potevano prendere un poco più di senso. Scarso successo.
Perché?
Per considerazioni personali, in primis. Come è normale che sia. A naso, a istinto, a logica, l'Ambrogio che conosco io può essere (e magari è) un mucchio di cose, pure quelle non belle, ma parte di un'associazione con regole

ferree e severe, soldato di un'accolita tenuta al segreto e all'omertà, di una gerarchia che impone obbedienza o imperio, questo proprio no. Pur nel mio pregiudizio dettato dall'amicizia, sono pronto ad ammetterlo: come tutti noi Ambrogio potrebbe aver fatto cose sanzionabili ed essere abilissimo a nasconderle. Qui mi potrebbe scappare pure un poco di italico *sdolcinare*, scrivendo del suo essere un papà che ogni sera in cui rientra tardi va prima a cercare un regalo per i due figli piccoli, sperando di essere perdonato; del marito che non dimentica mai un anniversario, dello zio che insegna il lavoro di cameraman e montaggista al nipote e via smielando. È tutto vero, ma ininfluente. Anche zio Adolfo era capace di abbracciare una bimba ebrea mentre sterminava milioni di suoi correligionari, figurati se un adulto intelligente e pure italiano non sia in grado di infinocchiarti!
Che però Ambrogio possa aver agito all'interno di un'organizzazione rigida, compartimentata e gerarchica, 'ndrangheta, mafia o chiesa cattolica, questo no. Ambrogio, per spirito, vocazione e scelta è un cane sciolto, uno che solo in famiglia riesce a soggiacere a regole, a lottare perché siano rispettate, a credere che dopo questo sia giusto che venga quello e proprio quello e non qualche cosa d'altro che al momento a lui paia più adatto. Ambrogio in una 'ndrina, una cosca, una sagrestia? Nahhh!

Tutto questo mio credere, ritenere, pensare, conta però niente. Lo so. È sentito dire, è viziato dalla conoscenza diretta, dalla contiguità sul lavoro e dalla consuetudine con lui e la sua famiglia. Tutto quel che ho scritto finora è quel che gli americani chiamano "bias", preconcetto.
È quello che i giornalisti aborrono, o dovrebbero aborrire. È la ragione stessa del loro (del nostro?) essersi inventato un mestiere, quello di cercare fonti, di dannarsi per validarle, di farsi un'idea senza mescolarla con i fatti e soprattutto di andare a cercare i fatti che quell'idea confortino. Se ci sono.
Anche con gli amici? Soprattutto con gli amici. Una delle poche lezioni che ricordo regalatami dal nonno Ton, il maestro di Montignoso, è questa: proprio con le persone care bisogna controllare tutto. Mi mandava, io piccoletto di 7 o 8 anni, a prendergli le sigarette nella piazza del paese.

Nazionali senza filtro, erano: negli anni '60 si vendevano sciolte, te le davano in bustine di carta trasparente. Ricordo ancora la prima volta, quando si convinse che ero grande abbastanza da andare da solo in piazzetta. Mi diede degli spiccioli, non saprei adesso dire quale fosse il totale, ma quel valore lo pronunciò a voce alta, seguito dal numero delle sigarette che avrei dovuto comprare. Io presi le monete e feci per scattare all'uscita di casa. Volevo dimostrargli di essere servizievole, fare presto. Lui mi bloccò, la mano sul mio braccio. "*Contali!*" disse. Lo guardai e stupefatto sbottai: "*Ma, nonno, me li hai dati tu, son certo siano giusti". "Proprio perché te li ha dati tuo nonno, una persona di cui ti fidi, devi contarli. Se arrivi dal tabaccaio e scopri che sono di meno, potresti credere che io ti abbia imbrogliato. Se torni qui e il resto non quadra, potrei pensare che tu li abbia rubati. E tu vuoi rischiare la fiducia che abbiamo uno nell'altro solo perché ti vergogni di fare una domanda ovvia? Controlla sempre. Contali!*".
Magari le parole non sono state queste, probabilmente no, ma i soldi io li ho contati e da allora ho sempre fatto così: quando qualcuno mi dice una cosa importante, specialmente se è una persona a me vicina, controllo, sempre. Ora che ci penso, forse è per questo che son diventato giornalista.

Ambrogio e 'ndranghetista, dicevamo. Il binomio non suona, è oltre la dicotomia, oltre l'ossimoro, che pure metterebbe due concetti così distanti sotto un unico cappello. Rimaneva una cosa sola da fare, controllare. Leggere la sentenza. A fine estate del 2018 l'ho chiesta a Helene, la moglie di Ambrogio, e lei in un paio di giorni mi ha passato il malloppo, un tomo di 493 pagine. Eccolo qui, davanti a me anche adesso che scrivo. La sentenza, ma, cosa più importante, la sua motivazione, il racconto che il giudice ha fatto, come richiesto da legge e Costituzione, per spiegare al popolo sovrano come, secondo fatto e diritto, sia arrivato a formarsi, liberamente, il suo convincimento in merito al caso di Ambrogio.
E di questa e solo di questa voglio parlare nelle pagine che seguono. Tutto il resto non conta.
Quel che è scritto in motivazione è il mondo in cui è nata la condanna di Ambrogio.

La motivazione della sentenza è l'atto pubblico in cui il giudice deve (non può, deve) dare conto del come e perché è giunto alle sue conclusioni. Nella motivazione deve (non può, deve) ricostruire il processo logico e razionale attraverso il quale si è formato la convinzione espressa in sentenza, ricostruendo il suo muoversi attraverso le prove costituite dalle parti in dibattimento. Le prove formate in dibattimento, sante parole (vedi capitolo a pag. 61). In caso di condanna, come accaduto ad Ambrogio, queste prove devono, "*oltre ogni ragionevole dubbio*", indicare che l'imputato abbia commesso un fatto penalmente rilevante.
Nella motivazione il giudice deve (non può, deve) spiegare il perché ha scelto la quantità di pena (si potrà dire così?) imposta: nel farlo deve dire di come abbia tenuto conto di aggravanti e attenuanti, tra cui i comportamenti personali e sociali dell'imputato prima, durante e dopo il processo. Il giudice e solo il giudice deve dare la motivazione del suo uso discrezionale discendente dalla legge. Il giudice, o i giudici in questo caso, che devono essere terzi e imparziali.
Dimenticavo, al solito, la cosa più importante. Il giudice deve anche motivare perché si è convinto che quel determinato reato e non un altro sia quello da attribuirsi all'imputato.
Salvo errori e omissioni, ovvero salvo i casi per i quali l'imputato può essere scusato o incriminato, il giudice deve depositare la motivazione, ovvero renderla pubblica, entro 90 giorni dall'emissione della sentenza.
Ciò detto, eccomi davanti a queste 493 pagine. Le ho avute davanti la prima volta, posate sul tavolino del B&B dove vivo quando sono a Roma, accanto ai biscotti che la signora Viola mi fa trovare ogni volta che arrivo. Quattrocentonovantatre pagine che mi hanno fatto passare quasi subito la voglia di leggerle, nonostante la promessa fatta a Luigi di farlo e pure con attenzione. Avevo promesso, però, e la voglia me la sono fatta tornare, complice la signora Viola.
Prima, quindi, un biscotto.
Poi, la prima pagina con l'inevitabile "Repubblica Italiana – nel nome del popolo italiano – Tribunale Ordinario di Milano". Sotto ci sono i nomi dei giudici impegnati nella sua composizione collegiale e più sotto

ancora l'elenco degli imputati, sei (Ambrogio è il quarto), che finisce in seconda pagina, dove sono citate le parti civili, quattro. Si passa poi ai capi d'accusa (13 in tutto, l'ottavo riguarda Ambrogio) che proseguono sino a pagina 16, dove il Pubblico Ministero comincia a esporre le sue richieste (insieme a quelle delle parti civili e delle difese).
Altro biscotto.
La richiesta del Pubblico Ministero per Ambrogio è a pagina 17. Fatte salve le varie citazioni di articoli e il legalese di prammatica, la pena richiesta è di sei anni.
Sei anni?
Ambrogio è stato condannato a 12 anni, il doppio di quanto richiesto dal PM.
Ambrogio e 'ndranghetista. Le due parole insieme suonano ancora più strane, adesso. Che è successo in dibattimento? Che cosa è saltato fuori che ha spinto il Tribunale non solo a credere che le due parole potessero andare di comune accordo, ma che addirittura meritassero di fargli affibbiare il doppio degli anni richiesti dall'accusa?
Basta biscotti.
A questo punto, sono stato preso da un meccanismo mentale che conosco bene. Nell'aprile del 2018 mi sono così ritrovato emotivamente lanciato indietro nel tempo, tra i banchi del liceo negli anni del processo Valpreda, poi tra le scrivanie ancora affaticate da enormi macchine da scrivere durante il processo Tortora, infine tra i porta computer ai tempi del processo Sofri.
Ho letto tutta la motivazione, quasi d'un fiato. Sono 493 pagine di nomi, numeri, storie, intercettazioni, pedinamenti e compagnia cantante. Sono passato da stupore a stupore, da certezza a certezza, da stanchezza a stanchezza. Cosa dicevano nel *Gattopardo*, che tutto cambi perché nulla cambi?
Arrivato in fondo, a pagina 493, dove ci sono le firme di tutti gli interpreti, mi sono chiesto: possibile?
Con diversi anni in più, meno idealista ma con lo stesso stupore degli anni passati, dopo varie più o meno abortite riforme della giustizia, mi sono scoperto a chiedermi una volta di più come sia possibile che a fronte

di quel che essi stessi scrivono, i giudici possano giungere a conclusioni così lontane dalla realtà percepita dalle persone di tutti i giorni. In questo caso specifico, come è possibile che una persona possa essere arrestata, farsi 200 giorni di carcere preventivo ed essere condannata a 12 anni eccetera eccetera, solo per essere stata citata in una serie di intercettazioni? Per essersi rifiutata, in una delle sole tre intercettazioni presentate in motivazione in cui si senta la sua voce, di aiutare qualcuno a far eleggere qualcun altro. Tutte intercettazioni, per giunta, avvenute oltre un anno dopo il fatto per cui viene condannato.

Esagero? Direi di no, come dimostra la tabella sinottica pubblicata alle pagg. 112-113, in cui ho raccolto tempi e modi dell'apparire e scomparire di Ambrogio nel bosco fitto delle intercettazioni. Non avessi passato tanto tempo a prendere appunti e non avessi disturbato tanta gente per chiarirmi le idee, potrei soltanto pubblicare quella tabella, per spiegare il perché della mia incredulità a vedere quelle due parole, Ambrogio e 'ndranghetista, citate assieme.

Le ho rilette più volte queste 493 pagine. Nel giro di tre quattro mesi ho alternato la lettura con ricerche su Internet (chi non si cura il cancro su Wikipedia di questi tempi?) e consultazioni con Francesco Del Freo, mio genero, secondo cugino e soprattutto avvocato, lui sì per scelta e vocazione e non per fato (chi sopravvive al cancro, in fin dei conti è ancora quello che a Internet preferisce i dottori). Alla fine, solo alla fine, davvero, mi sono anche confrontato con gli avvocati Marcello Elia e Barbara Belloni, due dei legali di Ambrogio. L'ho fatto da semplice curioso, incapace di arrendermi alla normalità di quel che invece normalmente, mi dicono, accade in tribunale. Curioso professionale, se volete, ma semplice curioso, senza pretesa di sapere di leggi e di codici di procedura, ma deciso a mettere insieme qualche pagina per raccontare la storia di questa sentenza e della sua motivazione. Non del caso in sé.

Quelli che vi aspettano sono dunque alcuni capitoli scritti da un rompiballe professionale, niente di più. A ogni passaggio della motivazione ho cercato di dare un senso a quel che mi son trovato davanti: dove ho potuto e saputo, ho anche cercato di spiegare che cosa significhino le parole che

la legge usa (c'è da starci attenti: pensate solo che in questo caso l'attenzionato, poi indagato, poi imputato e infine condannato è sempre la stessa persona, Ambrogio) e le ragioni per cui Costituzione, Leggi e Giudici siano legati da un fil rouge il cui colore talvolta è difficile da definire, tanto poca è la luce, in Tribunale.
Gli articoli del codice che cito paiono avere un senso nel contesto in cui li ho inseriti, così come i pareri di vari giuristi e i termini che utilizzo (e sia chiaro che, come deve essere, tutti gli eventuali errori sono da addebitare a me, le intuizioni corrette da accreditare a Francesco).
Ho cercato di arrivare in fondo senza tener conto di quel che so di Ambrogio per vie dirette, della sua vita, della sua famiglia. Ho cercato di seguire solo e soltanto quel che c'è scritto in motivazione. D'altronde quello che c'è scritto dovrebbe essere tutto quello che ha portato il giudice a formarsi il suo libero convincimento e a erogare la pena. Quel che è accaduto in dibattimento e non è presente in sentenza non conta più, mi pare di aver capito, a meno che non sia richiamato in appello (e ad Ambrogio, in appello, con sentenza del 23 maggio 2018, la pena è stata ridotta a 6 anni, appellata in Cassazione, ovviamente, vedi Post Scriptum di pag. 103).
Su quel che ho letto, mi sono, anch'io liberamente, formato l'idea che queste 493 pagine raccontino, almeno per quel che riguarda Ambrogio Crespi, la possibile cantonata di un tribunale.
Ovviamente, la mia parola vale la vostra e non vale certo quella del Tribunale giudicante. Ognuno però è libero di fare il CT della nazionale in questo nostro paese più di altri vessato dal Web. Il senno di poi, prima, è una questione di fede. I fatti, le prove, dovrebbero essere altro.
Quel che mi sento di affermare è che in questa motivazione non mi pare non dico provata, ma nemmeno accennata, l'evidenza di un Ambrogio Crespi 'ndranghetista. Come i giudici siano potuti arrivare a una sentenza di condanna è per me uno dei tanti misteri italiani. In queste 493 pagine non ho trovato niente che provi "*oltre ogni ragionevole dubbio*" che Ambrogio sia davvero colpevole di quanto gli è stato imputato e tanto meno che sia uno 'ndranghetista.
Se poi per caso (non per sentenza) avesse fatto quel che dicono e 'ndran-

ghetista lo fosse davvero, be', come gli ho detto spesso, Ambrogio dalla 'ndrangheta dovrebbe essere licenziato per *fancazzismo*, inutilità e incapacità professionale. Gli altri imputati sono stati intercettati per mesi (Ambrogio per tre) e si sono più volte scambiati direttamente informazioni sulle loro attività "professionalmente rilevanti" (minacce, sequestri, furti e altro): Ambrogio mai. Di lui parlano solo a riguardo del caso Zambetti e solo per sentito dire.
Dodici anni comminati a uno 'ndranghetista assenteista, si potrebbe dire. Leggete e sappiatemi dire.

IL PROCESSO PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
VIII SEZIONE PENALE
Composizione collegiale

Condanna
Alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
visti gli artt. 29 e 32 c.p.

Dichiara
CRESPI Ambrogio perpetuamente interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena inflitta;
visto l'art. 230 c.p.

Condanna
CRESPI Ambrogio al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile REGIONE LOMBARDIA, danni liquidati nelle seguenti misure:
euro 25.000 per CRESPI Ambrogio

Condanna
CRESPI Ambrogio al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Milano, danni liquidati nelle seguenti misure:
euro 100.000 per CRESPI Ambrogio

Cominciamo dalla fine. Quel che avete letto qui sopra, a parte l'attacco, è quel che sta scritto tra le pagine 491 e 492 della motivazione. Ambrogio è condannato a 12 anni, eccetera eccetera. Questa è la fine, almeno sino all'appello (la sentenza è stata riformata il 23 maggio 2018, vedi capitolo a pagina 103). Come è arrivato sin qui il Tribunale?

Ricapitoliamo il percorso processuale della vicenda, utilizzando, come ho scelto di fare, solo e soltanto quel che c'è scritto nella motivazione.
Ambrogio Crespi è stato condannato in primo grado perché il Tribunale si è convinto che lui, forte delle sue conoscenze in ambito malavitoso, abbia contribuito a far convergere 2/3 mila voti su Domenico Zambetti (condannato nello stesso processo a 13 anni e 6 mesi per aver acquistato questi e altri voti: sentenza anch'essa riformata in appello) durante le elezioni regionali lombarde del 2010.
Il Pubblico Ministero ha indagato Ambrogio Crespi perché aveva sentito fare il suo nome nel corso di svariate intercettazioni effettuate nel 2011. Autorizzate dai magistrati competenti, queste erano ambientali e telefoniche di personaggi legati alla criminalità organizzata (Alessandro Gugliotta, Giuseppe D'Agostino, Eugenio Costantino e altri): li avevano sentiti durante indagini relative a un tentativo di compravendita di voti a favore di tale Sara Giudice e il PM li aveva ritenuti implicati, nel 2010, in un altro giro di compravendita di voti, questa volta a favore di Domenico Zambetti. Questi, ai tempi assessore alla Casa della giunta Formigoni, era a sua volta indagato perché sospettato di aver pagato almeno 200 mila euro alla 'ndrangheta per far confluire sul suo nome i voti necessari a essere eletto nelle regionali lombarde del 2010. Durante le indagini, anche Ambrogio è stato oggetto di intercettazioni "*per brevissimo periodo*", circa tre mesi: nella sentenza sono citate solo tre telefonate in cui si sente la voce di Ambrogio (vedi tabella di pagg. 112-113 evidenziate in rosso). Nella prima si dice disponibile a svolgere attività di promozione elettorale per un candidato (non pare attinente a questo procedimento), nella seconda e nella terza lo si sente rifiutare di parlare, incontrare, aiutare Gugliotta e Costantino, interessati a promuovere l'elezione di una loro protetta, Sara Giudice, nelle comunali lombarde del 2011.
Il Pubblico Ministero ha racchiuso nel capo 8 della motivazione (riprodotto qui di seguito) i motivi per cui riteneva di aver raccolto prove e indizi sufficienti a richiedere il rinvio a giudizio di Ambrogio, domandando al Tribunale di condannarlo a 6 anni di reclusione.

CAPO 8): del delitto di cui gli artt. 110, 416 bis, C.P., perché – agendo quale concorrente esterno dell'associazione mafiosa denominata "ndragheta" operante in Lombardia con strutture unitarie e federative di coordinamento, come meglio specificato al capo 1) dell'imputazione, associazione mafiosa rappresentata, nei rapporti con l'Assessore Regionale ZAMBETTI Domenico, da D'AGOSTINO Giuseppe alias "Pino" e da COSTANTINO Eugenio, e nella piena consapevolezza che il patto di scambio stipulato con l'esponente politico prevedeva l'impegno da parte di questo ultimo di erogare somme di denaro contante in cambio dei voti assicuratigli dall'associazione mafiosa, come meglio evidenziato nei precedenti capi 3) e 4) dell'imputazione, forniva, consapevolmente e volontariamente, un contributo importante al rafforzamento del giro di affari, del controllo del territorio e del prestigio e della fama criminali dell'associazione mafiosa predetta, accettando la proposta rivoltagli da D'AGOSTINO Giuseppe alias "Pino" di supportare elettoralmente e di raccogliere voti a favore dell'Assessore ZAMBETTI Domenico, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, svoltesi nelle date del 18 e 19 marzo 2010, e mettendosi a completa disposizione degli esponenti mafiosi, con i seguenti specificati comportamenti: presentava allo stesso D'AGOSTINO il suo stretto amico GUGLIOTTA Alessandro, che sapeva appartenere alla medesima organizzazione criminale, per coinvolgere anche questo ultimo nella operazione di raccolta delle preferenze elettorali; si impegnava attivamente in tale attività, riuscendo a procurare per ZAMBETTI Domenico – grazie anche ai suoi contatti ed alle sue relazioni privilegiate con esponenti della criminalità organizzata calabrese (come ONORATO Giuseppe alias "Pepé" ed il figlio ONORATO Massimo Alberto Giuseppe), campane e siciliana, operanti a Milano – un numero di circa 2500 voti di preferenza, contribuendo così in modo decisivo al successo elettorale conseguito dall'esponente politico supportato dalle cosche della' ndragheta lombarda. Tutto ciò perché CRESPI Ambrogio – oltre il volere continuare a mantenere buoni rapporti con i citati rappresentanti della 'ndrangheta lombarda – coltivava l'aspettativa

– fondata su un precedente accordo stretto in tale senso con D'AGOSTINO Giuseppe – che sarebbe stato compensato con una consistente somma di denaro contante, poi in effetti non ricevuta. Così facendo, agevolava, consapevolmente e volontariamente, l'inserimento della associazione mafiosa in uno dei gangli vitali della Regione Lombardia, e forniva un contributo causale importante al rafforzamento ed allargamento dei giro di affari della medesima organizzazione criminale, ed al raggiungimento di uno degli scopi del programma criminale della stessa, che lo stesso CRESPI Ambrogio ha pienamente condiviso, quello di fare eleggere con un cospicuo numero di preferenze elettorali ZAMBETTI Domenico, il quale proprio il seguito del successo elettorale conseguito, è stato nominato Assessore regionale "alla Casa", per poi sottometterlo ed ottenere da questo ultimo denaro e vantaggi di vario tipo per la stessa associazione mafiosa. In Milano, a fare data dal mese di marzo 2010 e sino al 10.10.2012 (data di esecuzione dei provvedimenti restrittivi).

Al termine del dibattimento, il Tribunale ha ritenuto di dover raddoppiare la pena richiesta dal PM, concludendo l'8 febbraio del 2017 con Sentenza n.1933/2017, la prima fase del processo penale a carico di Crespi Ambrogio e altri, così come inteso dal codice italiano.
Reato e pena, indagine e procedimento, accusa e difesa, aggravanti e attenuanti, prove e indizi, giudice terzo e indipendente, sentenza e motivazione. Sono alcune delle tante parole che nel processo assumono valori e significati precisi, talvolta diversi da quelli dell'accezione comune. Secondo la norma, per esempio, le parole con cui Ambrogio è stato definito sono state prima indiziato, poi attenzionato, poi indagato, poi imputato e infine condannato. A dire il vero, secondo la Costituzione, un cittadino italiano è considerato innocente fino a condanna definitiva, ovvero dopo il terzo grado, la Cassazione (a eccezione dei casi in cui sia passata in giudicato in primo o secondo grado per mancata impugnazione): prima, bisognerebbe quindi sempre specificare il grado di condanna cui ci si riferisce, indicando quella post Cassazione come definitiva.

Dall'8 febbraio 2017, Ambrogio Crespi è quindi un condannato in primo grado, colpevole secondo il Tribunale di Milano di quanto previsto dall'articolo 110, 416 bis del Codice Penale: concorso esterno in associazione mafiosa (poi riformata parzialmente in appello, vedi Post scriptum, pag.103). Mica pizza e fichi.
Breve digressione personale, prima di tornare alle carte.
Conosco Ambrogio da più di trent'anni, ma probabilmente l'ho frequentato più tra aprile e dicembre del 2018 di quanto abbia mai fatto prima. Abbiamo lavorato insieme su alcuni progetti e la vicinanza porta alla confidenza: si parla d'altro, non solo di lavoro. Molto di questo "altro" sono state le sue vicissitudini, il processo di appello, gli avvocati, la Cassazione…
Eppure, mai l'ho sentito lamentarsi con acrimonia per quel che sta passando. Certo, non è contento. Certo, non è che si sia speso in gentilezze verso gli altri attori di questo suo processo, mai però si è pianto addosso. Se c'è una parola per descrivere il suo atteggiamento è mestizia. Mestizia nell'attesa della sentenza di appello, nella preparazione del ricorso per Cassazione, lo sconforto… ma anche la gratitudine (altro termine desueto in queste circostanze) verso le tante persone che anche "nel sistema" gli sono vicine (carcerati e secondini, carabinieri e direttori di carceri, politici e magistrati). Sopra ogni cosa, sempre, un velo di mestizia, come a dire: ma come diavolo è possibile, non solo per me, per tutti, che cose del genere possano succedere e succedere in questo modo?
Ovvio, ai fini processuali tutto questo conta poco, anzi, niente. Tutto vero e allo stesso tempo ininfluente: Ambrogio potrebbe aver subito tutto quel che mi ha raccontato e allo stesso tempo essere assolutamente colpevole di quanto ascrittogli. Sono in giro da abbastanza tempo da aver visto di peggio, in Italia e nel mondo, in pace e in guerra.
Personalmente, trovarsi con un amico condannato a una pena tanto pesante pone dei problemi, quanto meno relazionali. Che fai, lo eviti? Lo tieni a distanza perché odora di galera? Fai il buonista/innocentista a tutti i costi costruendo barricate sulle quali immolarti? E se decidi di andare avanti con le cose di tutti i giorni, come fa lui in famiglia e al lavoro,

come ti comporti con lui? Fai finta di nulla? Stai attento a non toccare "certi" argomenti e quando i giornali parlano di mafia e 'ndrangheta racconti della nazionale di calcio? Gli dici di non preoccuparsi, che un giudice a Berlino c'è sempre? In Italia!? Hai seguito casi come Valpreda, Sofri, Tortora e sai che non è necessariamente così. E allora, a confortarti nell'ipotesi di una giustizia giusta è proprio lui, Ambrogio. È lui a dirsi convinto che, comunque stia andando al momento, alla fine giustizia sarà fatta e lui, essendo innocente, ne uscirà fuori pulito. Scosso e malconcio, ma pulito.

Che gli dici, poi, dei fatti di cui l'accusano e per i quali in primo grado è già stato condannato? Che le sentenze si rispettano? Che sei sicuro non abbia fatto quel che dicono? Dirlo sarebbe un atto di fede, parente prossima della malafede, se espressa come verità apodittica, disgiunta dai fatti. Anni di politica mi hanno insegnato che la realtà è dura a morire, che serve a niente sperare che l'idea prenda forma reale, impermeabile alla dura legge dei fatti. Una cosa è credere, un'altra è sapere. Io, come già scritto, non credo che uno come Ambrogio potrebbe albergare in una struttura rigida, gerarchica e violenta come la 'ndrangheta. Io non credo che Ambrogio saprebbe resistere all'ingabbiamento inevitabile di un mondo in qualche modo paramilitare. Non lo credo, ma questo conta niente.

Contano i fatti. E i fatti, secondo la legge, sono quelli di cui il Tribunale deve tener conto ed esporre, tutti, pro e contro, nella motivazione di ogni sua sentenza, spiegando perché gli uni abbiano avuto maggior peso degli altri nel formarsi della sua decisione.

Quattrocentonovantatre pagine lette e rilette per cercare di capire come il Tribunale sia potuto arrivare a una conclusione tanto diversa da quel che istinto e preconcetti personali mi porterebbero a considerare vero. Ho scelto di leggerle, non fosse altro che per poter dire ad Ambrogio: cazzone, che cosa hai combinato? E mi sono ritrovato, una volta di più a chiedermi perché quel giudice di Berlino in Italia proprio non voglia farsi vedere.

Sia chiaro: prima di affrontare la lettura delle 493 pagine (se volete farlo anche voi, la trovate qui www.ilcasocrespi.it). Ho provato a farmi raccontare da Ambrogio la sua versione dei fatti. Ho provato, con scarso suc-

cesso. È praticamente impossibile avere una risposta che non sia, giustamente, intrisa di emozioni, ricordi, sensazioni. Un nome lo fa saltare a un fatto incoerente, un ricordo lo lega a qualcosa accaduto in un altro momento, un commento lo riporta a un sentimento provato in un altro luogo… Tutto molto umano, molto toccante, molto giusto. Anche tutto inutile, per chi voglia capire i perché della sentenza e non abbia conoscenza diretta dell'accaduto. Tutto quel che Ambrogio racconta serve a capire quanto ciò che è accaduto abbia inciso sulla sua vita e su quella della sua famiglia, ma poco a farsi un'idea dei fatti.

Per questo ho deciso che queste pagine dovessero riferirsi solo e soltanto alla sentenza, quella che si deve basare solo sui fatti che si formano in dibattimento. E la motivazione questi fatti deve riportarli tutti, pro e contro l'imputato, segnando il percorso logico e giuridico seguito dal Tribunale per giungere alla sua decisione e alla eventuale pena da comminare.

Sentenze, motivazioni.

Ne parlano sui media, le leggiamo sui giornali, le discutiamo al bar, le commentiamo sui social, ma quanti di noi sanno veramente di che si tratti, di come si formino, del perché le motivazioni siano scritte, depositate, rese pubbliche e quasi mai lette?

Per amicizia nei confronti di Ambrogio e rispetto verso me stesso, ho cercato di chiarirmi le idee, cercando di stare il più possibile lontano dalle opinioni e dalle chiacchiere e avvicinandomi quanto più ho saputo e potuto al modo di ragionare che dovrebbe essere quello di chi nel mondo della legge vive.

Come procedere per aiutare chi abbia voglia e pazienza di formarsi un'idea il più possibile fattuale di quanto accaduto ad Ambrogio?

Un passo alla volta, un piede avanti all'altro, come sempre, sprofondandosi nelle 493 pagine della sentenza con l'attenzione di chi non sa bene dove sta mettendo i piedi e deve imparare come muoversi in un mondo nuovo e pericoloso, in cui le parole possono attaccartisi ai polpacci. Magari sono cagnetti tignosi che puoi allontanare con un calcio, ma potrebbero invece essere molossi addestrati a uccidere pronti a saltarti alla gola. Un passo alla volta, dunque.

Il primo, necessario, è capire di che cosa si sta parlando. Ovvero, di che cosa tratti la legge.
Per fare questo viaggio nella sentenza a occhi bene aperti, bisogna prima di tutto essere sicuri di aver capito bene come funziona oggi il processo penale in Italia. Ho scartabellato sul Web, ho chiesto in giro ma soprattutto ho fatto controllare quel che ho trovato da Francesco Del Freo, il "genercugino" avvocato.
Eliminato il legalese, ecco come ho capito vadano le cose.
Un certo giorno l'autorità requirente (o personale della Polizia Giudiziaria) ritiene che Tizio abbia commesso o stia per commettere un reato. Il PM decide di indagarlo, per esempio utilizzando lo strumento delle intercettazioni ambientali o telefoniche, dopo aver chiesto autorizzazione al Tribunale. Dopo un po' il PM decide di aver raccolto abbastanza materiale per sostenere in Tribunale che Tizio abbia commesso quel determinato reato, infrangendo la determinata legge ed emette un decreto di rinvio in giudizio. Il faldone con tutto quel che il PM ha raccolto a carico di Tizio viene allora passato al GUP, il Giudice dell'udienza preliminare, che si legge il tomo e decide se: a) quel che c'è non basta e non se ne fa niente, b) quel che c'è non basta e rimanda il tutto al PM per integrarlo, oppure, c) oltre al fumo c'è l'arrosto. Il GUP dunque, oltre a poter emettere sentenza, può valutare il contenuto del faldone e, se si convince che l'ipotesi del PM sta in piedi, passa il faldone al Giudice Naturale: si va al dibattimento, ovvero al Giudice Naturale.
Il Giudice Naturale è quello che discende dalla Costituzione (titolo quarto, artt.107, 111, 112) e si manifesta attraverso le scelte organizzative operate dalle diverse strutture giudiziarie preposte: sono queste a dire chi debba essere chiamato a giudicare Tizio nel momento in cui il GUP passa la pratica al Tribunale. Questo Giudice, monocratico o collegiale, è quello di fronte al quale accusa e difesa, paritariamente, dovranno portare quel che ritengono necessario a costituire le prove che consentano al Giudice stesso, secondo il suo libero convincimento (come previsto dall'art. 132 e 133 C.P.) di emettere sentenza. Il Giudice, emessa la sentenza, ha, nei casi più importanti, 90 giorni di tempo per depositare la motivazione

della stessa, ovvero mettere a disposizione del popolo tutto il documento nel quale elenca i fatti che ha ritenuto di considerare, come li abbia "pesati" per giungere alla sua conclusione e le valutazioni fatte per arrivare alla definizione della eventuale pena inflitta (nel caso di Ambrogio la sentenza di primo grado è stata emessa l'8 febbraio e depositata il 20 luglio dello stesso anno). Accusa e difesa hanno il diritto di opporre appello alla sentenza di primo grado e anche a quella di secondo grado: l'ultima parola sta alla Cassazione.
Questo è quanto.
Riportiamo il tutto al caso di Ambrogio. Il PM, terminate le indagini, ha rinviato Ambrogio a giudizio. Il GIP ha condiviso le sue posizioni passando il faldone al GUP che ha assentito, allungando la pratica al giudice naturale del Tribunale Ordinario di Milano, VIII Sezione Penale, nella composizione collegiale composta da tre magistrati.
Ambrogio è stato rinviato a giudizio perché il Pubblico Ministero lo ha ritenuto colpevole "… *del delitto di cui agli artt: 110, 416 bis C.P.*…", come scritto nel Capo 8 a pag. 12 della motivazione, salvo chiedere poi di condannarlo, a pag. 17 della stessa, alla pena di anni sei (minimo edittale) per il delitto "…*di cui all'artt. 416 ter C.P… Così riqualificata la condotta indicata nel Capo 8) dell'imputazione…*". Il Tribunale però, pagina 478 della motivazione, scrive che esso "… *dissente completamente dalle conclusioni cui è giunto il Pubblico Ministero il quale, ritenendo non provata la circostanza di fatto… ha ritenuto non configurabile a carico di Zambetti Domenico e Crespi Ambrogio il reato rispettivamente loro contestato ai capi 4) e 8*) …". Il Tribunale afferma poi a pag.480 che "… *È dunque provata la penale responsabilità… di Crespi Ambrogio in ordine al delitto di cui al capo 8)*". Conclude infine a pag.482, riferendosi ad Ambrogio: "… *pena equa si appalesa quella di anni dodici di reclusione, stabilita con riferimento al delitto da lui ascritto al capo 8), tenuto conto del trattamento sanzionatorio più favorevole in vigore al momento della commissione del fatto*".
Gran finale, insomma. L'ironia è voluta, ovviamente: il raddoppio della pena ad Ambrogio è avvenuto "… *tenuto conto del trattamento sanzionatorio più favorevole in vigore al momento della commissione del fatto"*. Le

meraviglie della legge, verrebbe da dire, leggendo questa e molte altre righe della motivazione.
Queste 493 pagine sono un lavoro dall'italiano spesso scricchiolante, frutto evidente di parecchi "taglia e cuci" effettuati su materiali provenienti dal dibattimento, immagino per la massima parte dal faldone dell'accusa. Moltissimi i virgolettati, causati dal dover citare intere conversazioni intercettate dagli inquirenti. Non è proprio una bella lettura.
Rimane però la motivazione della sentenza, l'unico documento che adesso conti.
Solo questo esiste. Solo i fatti in sentenza. Solo i ragionamenti logico giuridici che hanno portato, in questo caso, alla condanna dell'imputato Crespi Ambrogio (e di diversi altri). La forma in cui è scritta conta poco, sebbene anche semplici errori formali in motivazione potrebbero essere sufficienti a portare all'annullamento di una sentenza.
Nostra signora motivazione è regina. Andiamo a conoscerla meglio.

LA MOTIVAZIONE

"Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"; Costituzione Italiana, articolo 111, comma sesto.

Da questo articolo della CPBdM (Costituzione Più Bella del Mondo) discende il come e il perché mi sono messo in testa di *sfruculiare* nella sentenza che ha condannato Ambrogio Crespi a 12 anni di reclusione eccetera eccetera. Sì, perché da questo articolo della CPBdM, riformato con la legge costituzionale n. 2 del 199, discendono parecchie cose, tra le quali il dovere per il Tribunale di spiegare come e perché abbia scelto di sposare questa o quella tesi, della difesa o dell'accusa non importa. Il Tribunale deve anche spiegare come e perché abbia scelto questa pena anziché quella, perché abbia inteso applicare quella aggravante o questa attenuante.
Badate bene, non è che lo dica io, lo dicono quelli che ne sanno, professori, giudici, avvocati e con loro lo ribadiscono fior fiore di sentenze, specialmente quelle che, nel corso degli anni trascorsi da quel 1999, hanno annullato parecchie sentenze proprio per carenze o errori nella motivazione. In pratica, come la direbbero loro, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono "*essere accompagnati dall'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*". Dopo essermi sciroppato fior di articolesse sul tema, mi pare di aver capito che, per una volta, si tratti di una questione di buon senso. Da un lato la motivazione vuole essere una spinta a far sì che il giudice si renda conto fino in fondo non solo dei suoi doveri e diritti ma anche delle sue responsabilità. Dall'altro si chiarisce che l'estensione chiara e puntuale dei passaggi logici e giuridici seguiti dal Tribunale nel giungere alla sentenza serve a garantire una sorta di controllo pubblico (pur senza che questo diventi parte nel processo, tutt'altra cosa) sull'attività del giudice chiamato ad assolvere una funzione tanto importante quanto è quella dell'eventuale limitazione della libertà personale dei cittadini (e qui tutti i testi si riferiscono ai dettati degli articoli *101 comma primo* della Costituzione e *102 comma terzo*). Non per niente chiarezza e compiutezza della motivazione sono ritenute esiziali anche

perché intese a consentire "*l'esercizio cognita causa del diritto di impugnazione*" (ibid.). Sempre la CPBdM garantisce per fortuna al cittadino di opporsi e contestare una sentenza, non importa quanto lunga essa sia. Anche dodici anni.

Che cosa significa quindi, nella pratica quotidiana del buon cittadino, tutto quel che i legislatori e i magistrati hanno scritto, tra leggi, codici e costituzione, a proposito della motivazione?

Provo a dirlo in sequenza logica. Seguite il mio ragionamento, mentre cerco di riassumere l'evolversi di un caso penale in Italia. Il PM porta l'imputato in dibattimento dove si confronta con la difesa. Il dibattimento è il momento della formazione della prova in base al principio del contraddittorio tra le parti sancito dall'art. 111 della Costituzione. Nel dibattimento quindi assume un ruolo centrale l'esame incrociato, disciplinato dagli articoli 498 e altri del Codice di Procedura Penale: le uniche eccezioni sono, in sostanza, il caso in cui l'imputato scelga di accedere ai cosiddetti riti alternativi, per esempio accetti un fatto per assodato (patteggiamento) o quello in cui chieda di essere giudicato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del PM (rito abbreviato). In base alle prove formatesi di fronte a lui in dibattimento, il giudice si forma il suo libero convincimento, emette sentenza e la motiva (art 529 e ss. C.p.p.).

In questa sua motivazione deve (deve, non può) riportare non solo il processo logico giuridico che ha seguito, ma anche tutto quel che nel dibattimento ha appreso, pro e contro l'imputato. La motivazione, quindi, deve essere (deve, non può) una sorta di riassunto ragionato di quel che il dibattimento ha espresso in termini di fatti e indizi. Deve (deve, non può) essere un bigino, una nota spese che riporti tutto quello che il giudice ha messo sull'un piatto e sull'altro della bilancia prima di dare un'ultima occhiata alla signora bendata che questa bilancia regge per vedere da che parte pende, secondo lui.

Se è così, chi si prendesse la briga di leggere come ho fatto io (più volte) tutte le 493 pagine della motivazione di cui alla sentenza 1933/2017, si ritroverebbe in testa tutto quel che in altre teste è entrato, quelle appartenenti alle tre componenti il collegio giudicante di Ambrogio Crespi. Dovrebbe a quel punto avere ben chiaro tutto quello che le ha portate a condannarlo.

Detto questo e datolo per accertato (concedetemi questo passaggio logico, sia pur non giuridico), anche noi, cittadini Chicchessia, dovremmo essere in grado di formarci un'opinione. Avendola formata, dovremmo anche lecitamente essere in grado di confrontarla con quella del Tribunale. "Le sentenze si rispettano", dicono spesso quelli là: rispettarle può anche andare, ma condividerle, be', parliamone.
Cominciamo con il chiarire l'obiettivo della chiacchierata. La sentenza di primo grado che ha condannato a 12 anni di galera eccetera eccetera Ambrogio Crespi è stata motivata "*come si deve*"? Andiamo a vedere, visto che ne abbiamo il diritto e forse anche il dovere, se quel che la legge richiede vi sia enunciato, enunciato sia stato. Be', andiamo: diciamo che sono andato io e ve lo racconto, sperando mi crediate ("*trust but verify*" dice Gibbs in NCIS, "*fidati, ma controlla*": ovvio, quindi, che via via troverete i dati per accedere alle fonti necessarie a controllare quel che scrivo). Vagando per la Rete, sono passato da una Gazzetta Ufficiale a uno Studio Legale, da un PDF della Cassazione a una sentenza di annullamento, fino a imbattermi in una interessante relazione dell'Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università degli Studi di Palermo, Antonio Scaglione. Sono certo, certissimo, che in Rete ci saranno altri studi e altre relazioni capaci di contestare in fatto e diritto quel che dice il professore, ma non ne ho trovati. Ammetto che non ho perso il sonno per cercarli, ma nemmeno ho fatto finta di nulla. In fin dei conti, non sono qui a preparare una tesi di laurea o un atto di appello. Sto solo cercando di capire se quel che mi dice il buon senso di lettore attento può avere dei riscontri anche in menti ben più allenate della mia ai contenziosi legali. Vero che bisogna stare attenti, però, come mi ha fatto giustamente notare il genercugino Francesco: la relazione è del 2016 e da allora sono cambiate molte cose. I principi generali, però, sono rimasti gli stessi e a quelli mi rifaccio.
Ebbene, quel che ho letto ne "*La motivazione delle sentenze penali*" del professor Scaglione mi pare un condensato di buon senso, scevro di polemiche, lontano da partigianerie relative a questo o quel caso, più o meno politicamente impegnativi.
Proseguo allora riferendomi alle sue parole, collegandole (sotto la mia

completa responsabilità, non quella del genercugino) a quel che si legge nella motivazione della sentenza Crespi.
Tanto per cominciare, mi è parso importante vedere un professore suo pari confermarmi nella convinzione che motivare la sentenza sia un obbligo cui il giudice è tenuto. "… *il legislatore ordinario ha invece giustamente ribadito l'obbligo di motivazione per tutti quei decreti giurisdizionali che hanno un contenuto decisorio o che definiscono questioni controverse ovvero che incidono su diritti e interessi costituzionalmente garantiti, come, per esempio, il decreto di archiviazione (art. 409 comma 1 c. p. p.), il decreto penale di condanna (art. 460 comma 1, lett. c, c. p. p.)19, i decreti autorizzativi, di convalida e di proroga delle intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni (art. 267 commi 1, 2 e 3 c.p.p)".*
E la prima cosa è chiarita.
Nel caso di Crespi e degli altri coimputati il Tribunale ha speso 493 pagine per motivare le sue decisioni. Quanto sia frutto di taglia e cuci sul materiale del PM e quanto sia farina del sacco del collegio giudicante è un'altra storia.
Andiamo avanti.
Che cosa deve (deve, non può) essere scritto in motivazione? *"… La completezza della motivazione richiede, invece, la corrispondenza quantitativa tra la motivazione e il dispositivo che siano tra loro in rapporto di necessaria correlazione. In altri termini, il giudice deve indicare in modo rigoroso e specifico il percorso logico seguito sia nella individuazione della norma da applicare, sia nella ricostruzione del fatto, con argomentazioni effettive e non già meramente apparenti".*
Altro punto a favore di quel che mi pareva di aver capito: la motivazione deve essere completa.
Che cosa significa questa richiesta di completezza e perché è necessaria?
Diamo di nuovo la parola al professore.
"In particolare, il diritto di difesa, proclamato inviolabile dall'art. 24 comma 2 Cost., ed estrinsecato nelle sue principali componenti dal comma 3 dello stesso art. 111 Cost., viene reso effettivo dall'obbligo motivazionale. Questo diritto risulterebbe, infatti, vanificato laddove il giudice non avesse l'obbligo

di indicare su quali elementi ha fondato il suo convincimento e per quali motivi non ha ritenuto attendibili gli altri elementi che avrebbero portato ad una diversa ricostruzione dei fatti. L'essenzialità del dovere di motivare evidenzia, quindi, la sua rilevanza proprio nei confronti delle argomentazioni della difesa, perché <<indicativo della correttezza delle modalità del procedere e dell'uguale apertura verso le ragioni di ogni parte processuale>>".

L'obbligo di motivazione, quindi, per le ragioni che ho citato, per il buon senso e anche per un'infinità di altri motivi che sono certo esistano ma io non so trovare non essendo avvocato, prevede che la ricostruzione del processo logico e giuridico da parte del Tribunale citi chiaramente i fatti acquisiti e le prove che si sono formate in dibattimento, siano esse portate da accusa o difesa, non importa. Entrambe devono essere citate. Non potrebbe essere altrimenti se la motivazione deve, e deve, avere i valori di pubblicità e controllo di cui si è detto, dentro e fuori il processo.

Ripeto il concetto. Il Tribunale deve (non può, deve) riportare in ogni passaggio non solo quel che ha scelto essere "vero" e da considerarsi tale, ma anche quel che ha ritenuto "falso" e che ha scartato. Deve in pratica riportare l'andamento del contraddittorio tra difesa e accusa mostrando come si è formato il suo famoso "*libero convincimento*".

Ricapitoliamo. Deve esserci una motivazione e questa deve contenere tutto quel che è servito al giudice per giungere a sentenza, fatti e processi logici. Adesso che siamo d'accordo su questo, io e il sistema giudiziario italiano, torniamo alle 493 pagine e prendiamole per quello che sono: l'intera vicenda processuale di Ambrogio Crespi come vissuta dal collegio giudicante, alleggerita di quel che ha ritenuto in qualche modo ridondante o ininfluente, ma puntuale nel narrarci tutto quello che difesa e accusa hanno portato in dibattimento, condita di quei passaggi logici e giuridici necessari a consentirci di verificare la bontà delle scelte effettuate dal Tribunale.

Vediamo ora se tutto quel che è scritto nella motivazione che spiega perché Ambrogio Crespi è stato condannato a 12 anni risponda a quel che costituenti e legislatori e accademici chiedono che sia.

"… il giudice deve indicare in modo rigoroso e specifico il percorso logico seguito…"

Rigoroso e specifico… Belle parole. Con riferimento al capo 8) di cui all'accusa, il Tribunale ha indicato in modo *rigoroso e specifico* il percorso logico seguito per arrivare alla condanna di Ambrogio Crespi?
A me pare che un percorso sia stato sicuramente indicato, ma che sia logico, be', è un altro discorso. Basta una sola occhiata alla tabella di pagina 112 per cominciare a porsi dei dubbi sulla logica seguita dal Tribunale.
La prima cosa che si nota infatti in quella tabella è che tutto il procedimento pare essersi svolto procedendo all'indietro nel tempo. Ambrogio è stato arrestato il 12 ottobre del 2012. L'8 e il 13 maggio dell'anno precedente (in due delle sole tre intercettazioni citate in motivazione in cui si sia sentita la sua voce) era stato ascoltato mentre diceva a uno degli altri imputati in questo processo, Alessandro Gugliotta, prima che avrebbe potuto far poco *("… magari un'intervista… gli faccio un articolo, faccio girare… "* pag.58 della motivazione) poi che si rifiutava di aiutare un terzo imputato, Eugenio Costantino, a promuovere una candidata a questi cara, Sara Giudice. Eugenio Costantino, mai conosciuto da Ambrogio e Alessandro Gugliotta, suo "*amico*" per questioni di vicinato in quel del Giambellino prima e per lotta civile con il Partito Radicale poi (Ambrogio insieme al Partito Radicale nel 2011 si spese per far uscire di prigione il padre di Gugliotta, malato terminale, che si spense il 25 maggio 2011, poco meno di due mesi dopo la scarcerazione) sono stati condannati in questo e altri processi come appartenenti alla 'ndrangheta. Fino al suo arresto, Ambrogio Crespi è stato più volte nominato da questi e altri coimputati come personaggio essenziale per la raccolta di voti nel milanese nel 2011, come avrebbe fatto in precedenza, non retribuito, nelle regionali del 2010 per Domenico Zambetti.
Riassumendo il ragionamento *rigoroso e specifico* del Tribunale, lo si potrebbe quindi temporalmente riassumere così: **ti arresto oggi perché ieri ti sei rifiutato di fare per alcuni quello che l'altro ieri avresti fatto gratuitamente per qualcun altro**. Bello. Rimane il piccolo particolare del come poter rigorosamente e specificamente provare quello che alcuni dicono oggi tu avresti fatto almeno un anno fa (per giunta senza riceverne alcun beneficio, come dichiara Gugliotta più volte nelle intercettazioni).

Nessun riscontro oggettivo, nessun passaggio di denaro, nessuna intercettazione possibile, nessun favore ricevuto, richiesto o promesso. Ah, c'è poi il solito problema del come poter dimostrare di **NON** aver fatto qualcosa, come se l'onere della prova fosse della difesa e non dell'accusa, cosa questa contraria comunque alla Costituzione, che ci ricorda che un cittadino è da considerarsi innocente fino a prova contraria, non viceversa. Andiamo avanti. Cerchiamo di trovare traccia di quel percorso rigoroso e logico di cui parla la legge.

Al Tribunale pare non essere andata bene con l'aspetto temporale delle cose. È venuto a sapere di un ipotetico delitto avvenuto anni dopo i fatti e non è in grado di effettuare intercettazioni "a la H.G. Wells" con la sua *Macchina del tempo*. Vediamo se va meglio con l'aspetto geografico della faccenda.

Non pare proprio.

Perché parlare di geografia? Perché parlando di voto di scambio non si può non tener conto dei luoghi in cui questi voti possano essere stati scambiati. Nel caso di Ambrogio Crespi tutto si svolge a Milano e dintorni, dove il totale dei voti che sarebbe stato nelle sue disponibilità sarebbe stato tra i 2 e i 3mila, a seconda delle telefonate intercettate, telefonate nelle quali mai si sente la sua voce. Sono sempre e solo gli altri imputati a dire che quei 2/3 mila voti siano stati prima (regionali 2010) e potessero essere poi (comunali 2011) gestiti dall'imputato.

In motivazione il Tribunale chiarisce che questa cifra è significativa perché non solo è citata più volte dagli imputati (non da Ambrogio) nelle intercettazioni, ma anche perché è simile alle 3mila preferenze circa ottenute in più da Zambetti nelle elezioni del 2010 rispetto a quelle avute nel 2005. Secondo il Tribunale un tale incremento non si può spiegare se non con l'intervento di un patto di scambio messo in opera dal gruppo Costantino, D'Agostino, Crespi, Gugliotta.

Come arriva il Tribunale a questa conclusione? Lo fa, come dovrebbe, ricostruendo le posizioni di entrambe le parti e spiegando il perché crede all'una e non all'altra?

Andiamo a vedere.

Parlando di questi voti, il Tribunale prima riporta correttamente la tesi

delle difese: l'incremento era facilmente giustificabile tenendo conto del passaggio di Zambetti dall'UDC, piccolo partito, al PDL e dall'essere lui stato per cinque anni assessore ad Artigianato e Servizi della Lombardia, carica che gli avrebbe facilmente consentito di ampliare il proprio bacino elettorale. Riportata questa considerazione delle difese, il Tribunale passa a stroncarla scrivendo che tale aumento "… *non possa ritenersi…fisiologico e lineare…*". Lo fa in maniera apodittica, sia chiaro, senza giustificare in alcun modo questa sua posizione. Proseguendo, si legge inoltre: "*la tesi in questo senso sostenuta dai consulenti della difesa di Crespi e di Zambetti, i dottori Noto Antonio e De Sio Lorenzo, esaminati in data 16 luglio 2015, non è apparsa al Tribunale convincente, in considerazione di una serie di dati emersi dal processo, dei quali non si è tenuto sufficientemente conto".*
Quali siano i dati presentati da Noto e De Sio in dibattimento non è dato sapere, perché il Tribunale omette di presentarli.
Il Tribunale cita invece la testimonianza di *tal* Sergio Garavaglia, testimonianza di non specificata provenienza o attinenza al procedimento. Il Garavaglia, che io immagino sia stato un ex UDC (non è specificato in sentenza), parla delle grandi difficoltà incontrate a spostare i voti ex DC dall'UDC al PDL in cui milita Zambetti. Il Tribunale, rendendosi forse conto che questa dichiarazione sia un po' scarsa per confutare i dati dei consulenti della difesa, aggiunge una ennesima sua considerazione (logico giuridica?) per contestare nuovamente la validità dello studio presentato dalla difesa, affermando che "*…se l'incremento elettorale ottenuto da Zambetti nel 2010 non costituisce certamente prova di inquinamento dei voti in sé, è certamente un formidabile elemento di riscontro all'ipotesi accusatoria dell'accordo di scambio elettorale, stipulato tra l'assessore e l'organizzazione criminale*".
Il Tribunale, per rafforzare in qualche modo la sua scelta di campo, trascrive però, "… *perché estremamente significativo, lo specchietto redatto dal PM, (lo vedete nella pagina a fianco, NdR) riportato nella requisitoria scritta in atti, che riassume le preferenze…"*, chiosando infine: "*Il numero di voti indicato da Costantino come quello procacciato a Zambetti grazie all'appoggio della 'ndrangheta non si discosta molto da quello effettivamente conseguito dall'esponente politico nelle diverse zone di cui si tratta".*

Specchietto delle preferenze raccolte da Domenico Zambetti nelle consultazioni regionali del 18 e 19 marzo divise per COMUNE								
700/800 nel magentino	Magenta 22	Corbetta 15	Cornaredo 29	Bareggio 22	Busto Garolfo 37	Abbiategrasso 24	Ossona 79	TOT 539
	Bernate Ticino 22	Castano Primo 186	Cuggiono 16	Sedriano 20	Vituone 49	Arluno 21	Inveruno 13	
500 Barbaro/Papalia altri paesi	Corsico 59	Buccinasco 46	Trezzano S/N 40	Cesano Boscone 175	Assago 51	Rozzano 255	Opera 20	TOT 646
È stato Ambrogio...ha fatto prendere 2500 voti a Milano	Comune di Milano: 4428							

Magnifico. **Quello che dici tu non lo dico, perché tanto è sbagliato, quello che dice lui lo racconto, perché sicuramente è giusto**. Che cosa diceva il professor Scaglione nella sua più volte citata prolusione? *"… In particolare, il diritto di difesa, proclamato inviolabile dall'art. 24 comma 2 Cost., ed estrinsecato nelle sue principali componenti dal comma 3 dello stesso art. 111 Cost., viene reso effettivo dall'obbligo motivazionale. Questo diritto risulterebbe, infatti, vanificato laddove il giudice non avesse l'obbligo di indicare su quali elementi ha fondato il suo convincimento e per quali motivi non ha ritenuto attendibili gli altri elementi che avrebbero portato ad una diversa ricostruzione dei fatti… ".*

Ora, è certo che, come direbbe Luigi Crespi, io sono quasi vecchio e pure un poco testone, ma a me proprio non riesce di considerare equa la presentazione di uno specchietto raccolto da un pur ligio esponente delle Forze dell'Ordine e presentato dal Pubblico Ministero, e la mancata presentazione di quello presentato dalle difese frutto del lavoro di due massimi esperti di flussi elettorali, limitandosi a dire che quest'ultima: "…, *non è apparsa al Tribunale convincente… ".*

Io, quasi vecchio e testone, mi sento di poter dire che, essendo parte del popolo italiano avrei avuto il diritto di poter almeno confrontare direttamente i due specchietti e capire così il percorso logico e giuridico seguito dal Tribunale per preferire quello dell'accusa a quello della difesa. Sbaglio?
Visto che nella motivazione il Tribunale non ha presentato lo specchietto dei flussi elettorali citato dalla difesa, lo faccio io. Ecco qui di seguito tre tabelle e parte dell'analisi dei professori Noto e De Sio: in motivazione non ci sono, anche se sono state presentate in dibattimento.

ANALISI FLUSSI ELETTORALI NOTO DE SIO

TAB. 1. LE ELEZIONI REGIONALI A MILANO NEL 2010. DETTAGLIO PER ZONE DI DECENTRAMENTO.

2010						
Zona	N sezioni	Elettori	Voti Pdl	Voti pref. Zambetti	Tasso pref. Zambetti su elettori	Tasso pref. Zambetti su Pdl
1	105	79.339	15.504	266	0.34%	1,72%
2	122	98.440	18.828	449	0,46%	2,38%
3	132	109.193	20.851	430	0,39%	2,06%
4	145	114.665	21.496	756	0,66%	3,52%
5	111	91.086	16.337	476	0,52%	2,91%
6	148	115,548	21.104	496	0,43%	2,35%
7	167	127.825	24.497	474	0,37%	1,93%
8	169	135.386	24.896	553	0,41%	2,22%
9	152	124.025	21.730	544	0,44%	2,50%
Milano	1251	994.497	185.243	4444	0,45%	2,40%
Baggio	23	18.394	3.077	62	0,34%	2,01%

Nella zona 7 (Baggio, De Angeli, San Siro) Zambetti ha ottenuto 474 preferenze su 127.825 elettori, con un tasso quindi del 0,37% sugli aventi diritto. Si tratta, sotto questo profilo, dell'ottavo peggior risultato sulle nove zone totali del capoluogo lombardo. Nelle 23 sezioni segnalateci come "Baggio", il risultato di Zambetti è di 62 preferenze, con un tasso dello 0,34% sugli elettori. Quindi il tasso è pari a quello minimo di Milano centro e comunque infe-

riore a quello, già basso, della zona 7 di cui queste 23 sezioni fanno parte (che era pari allo 0,37%).
Ulteriori informazioni sono fornite dalla tabella 1b, che riporta alcune statistiche descrittive del tasso di preferenza a Zambetti nelle varie zone considerate. Dalla tabella emerge in particolare come non solo la zona 7 e il quartiere "Baggio" vantino un basso tasso di preferenze a Zambetti, ma vantino anche l'assenza di sezioni caratterizzate da particolari "picchi" di preferenze a Zambetti. Il valore massimo registrato a Baggio è infatti di 0,74: di gran lunga il più basso di tutte le zone considerate; il valore massimo registrato in una sezione della zona 7 è di 1,43: uguale o inferiore a tutte le altre zone di decentramento di Milano eccetto la zona 8.

TAB. 1B. STATISTICHE DESCRITTIVE DEL TASSO DI PREFERENZA A ZAMBELETTI (REGIONALI 2010) PER ZONA

Zona	N. sezioni	Media	Deviazione standard	Minimo	Massimo
1	98	0,32	0,30	0	1,78
2	122	0,46	0,33	0	1,58
3	129	0,40	0,29	0	1,43
4	144	0,66	0,63	0	4,90
5	111	0,52	0,47	0	2,27
6	145	0,43	0,36	0	1,72
7	161	0,37	0,29	0	1,43
8	167	0,40	0,28	0	1,24
9	147	0,44	0,40	0	2,34
Baggio	23	0,33	0,21	0	0,74

Nella tabella 3 riportiamo, insieme ai risultati di Zambetti nel 2005 e nel 2010, quelli del candidato sindaco Crespi alle elezioni comunali del 2006 a Milano. Egli era sostenuto da due liste: "Socialisti Liberaldemocratici" e "No Ici". Conseguì 1077 voti come candidato sindaco, mentre i due partiti insieme raccolsero 911 voti di lista. Il suo risultato medio è stato pari allo 0,1% degli elettori, con punte dallo

TAB. 3. LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2006 A MILANO

Zona	N sezioni	Elettori	Voti Crespi	Tasso Crespi su elettori	N sezioni	Correlazione Crespi 2006 con differenza Zambetti 2010-2005 (*r* di Pearson) (A)
1	107	82.994	59	0,07%	98	-0,046
2	123	102.419	102	0,10%	122	-0,133
3	131	112.053	90	0,08%	129	-0,027
4	147	118.936	124	0,10%	144	-0,034
5	111	93.701	104	0,11%	111	-0,111
6	147	118.549	123	0,10%	145	0,024
7	165	133.491	172	0,13%	161	0,031
8	169	140.638	181	0,13%	167	0,138
9	153	127.835	122	0,10%	147	-0,027
Milano	1253	1.030.616	1.077	0,10%	1224	0,008
Baggio	23	19.645	46	0,23%	23	0,119

0,13% nelle zone 7 e 8. Nelle 23 sezioni ha ottenuto un risultato migliore (lo 0,23%), il doppio della sua media comunale. Si tenga però presente che anche in questo caso ci si riferisce a pochi voti: 46.

Che dire? A me pare che per quanto questo specchietto sia disomogeneo rispetto a quello dell'accusa e per quanto sia stato presentato in fasi diverse del dibattimento, esso avrebbe dovuto quanto meno essere presentato in motivazione con allegata la spiegazione del perché quello del PM, e non questo, sia stato considerato *"…convincente…"*.

A me pare anche che sarebbe stato equo presentare in proposito un altro fatto acquisito in dibattimento, ma scomparso in sentenza. Il Tribunale accetta la versione estrapolata dalle conversazioni tra Costantino, Gugliotta e altri secondo la quale Ambrogio Crespi sarebbe stato in grado di pilotare due, tremila voti nel milanese? Sarebbe allora stato equo presentare in motivazione un altro dato formatosi in dibattimento e spiegare in base a quale ragionamento "*rigoroso e logico*" il Tribunale non abbia ritenuto di considerarlo. Di che parlo? Presto detto. Nel 2006 Ambrogio

Crespi si era presentato alle elezioni comunali di Milano come aspirante sindaco. Ricordiamo ancora il suo risultato: sostenuto dalle liste "Socialisti Liberaldemocratici" e "No ICI" raccolse la bellezza di 1077 voti. Ovvero meno della metà di quelli che, secondo Gugliotta e Compagnia, avrebbe potuto garantire a Zambetti nel 2010.
A dire il vero il Tribunale cita questo fatto, ma solo di sfuggita, a metà delle 3 (tre) pagine, dalla 94 alla 96 della sentenza, che dedica alle posizioni della difesa di Ambrogio Crespi, posizioni "*sinteticamente riportate*", secondo quanto scritto a pagina 94. Tre pagine sinteticamente riportate contro le decine e decine riservate all'accusa. Tre pagine in cui non una volta il Tribunale spiega perché il poco riferito dalla difesa non sia stato considerato accettabile. Come comprendere il percorso logico giuridico seguito dal Tribunale per giungere a condannare Ambrogio Crespi? Se il Tribunale non ce lo illustra, il suo percorso logico giuridico rimane nella teste dei giudici, quale che sia la loro ragione per avercelo negato.
Quale può essere la ragione di questo sintetizzare la difesa e dilungarsi nell'accusa?
Forse la stessa per cui anche quando cita le posizioni difensive, il Tribunale si lascia andare (pag. 96 motivazione) a frasi del tipo "…*anche in questo caso è chiarissimo dal tenore della telefonata il riferimento a Zambetti*", con riferimento al fatto che Gugliotta aveva insistito che c'erano stati colloqui telefonici tra Ambrogio (che li nega in diretta nelle intercettazioni) e Costantino a proposito *"… dell'amico suo che si candidava pure…"*. Quello appena citato sarebbe un riferimento chiarissimo? Potrebbe essere uno scivolone lessicale, una "voce del sén fuggita", un abbandono momentaneo della *ferrea logica giuridica* sin lì seguita dal Tribunale, ma non pare così, visto che non è certo la sola occasione in cui i fatti che comproverebbero tra l'altro la colpevolezza di Ambrogio Crespi sono "… *scolpiti passo dopo passo nella loro genesi, nel loro divenire e - nel loro epilogo…",* come è scritto nel prologo della motivazione (pag 20). Quando scrive delle intercettazioni in cui altri parlano di Ambrogio, il Tribunale scrive per esempio (pag. 41), senza portare alcun riscontro: "*Le operazioni di*

captazione hanno chiarito senza ombra di dubbio che Ambrogio Crespi aveva delegato a rappresentarlo, nella raccolta di voti a favore di Zambetti, Gugliotta Alessandro…". Il meglio lo si trova forse a pag. 54, quando il Tribunale scrive, riferendosi al fatto che Ambrogio non sarebbe stato pagato per i voti raccolti per Zambetti vista "… *la sussistenza del patto di scambio tra Zambetti e le famiglie mafiose delle quali Costantino - ma soprattutto D'Agostino -erano portavoce. In quella occasione infatti la gran parte delle somme di denaro erano state destinate alle famiglie Barbaro Papalia. Di ciò Crespi aveva piena consapevolezza. È lui stesso, infatti, a dire a Gugliotta, secondo quanto quest'ultimo riferisce, della somma di denaro di 80000euro che D'Agostino aveva appena ricevuto da Zambetti*".

Capito bene. Il Tribunale dà per accertato che Ambrogio abbia detto una cosa a Gugliotta, una cosa da nulla come questa, solo perché lo stesso Gugliotta afferma che sia andata così. Non c'è un condizionale, come a noi giornalisti una volta era insegnato si dovesse utilizzare in caso di informazioni riportate (se proprio le si fossero dovute usare, cosa disdicevole comunque: ai tempi, non oggi, pare). Non c'è un riscontro, come parrebbe ovvio debba esserci (vedi il capitolo a pagina 69 a proposito delle intercettazioni). C'è invece la chiara tendenza ad assumere come prova ogni indizio fornito dalle intercettazioni, sfruttando al massimo gli spiragli offerti da quanto offre la "*giurisprudenza consolidata*", parole della motivazione, pag.107. Ne parlerò più avanti: qui basti ricordare che la Corte di Cassazione ha fatto riferimento a diverse esigenze necessarie a poter considerare fonte diretta di prova quanto detto in intercettazioni: l'ultima di queste (punto d), sempre pag.107, dice che è necessario che "… *non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro*".

Davvero non esistono dubbi sulle parole degli intercettati? Tutti quelli che parlano di Ambrogio (e non CON Ambrogio) nelle intercettazioni lo fanno per ottenere denaro illecito, magari l'uno a scapito dell'altro. Una volta questa sarebbe stata considerata una buona ragione per mentire. Non ci sono più i delinquenti di una volta, evidentemente.

Ci sono rimasti i Costantino a essere degni di fede, persone che le stesse

perizie richieste dal Tribunale vedi capitolo a pagina 74 dichiarano essere almeno in un caso, come dire, evidenze cliniche di tutto rispetto, personaggi adusi a parlare con extraterrestri e non meglio identificate entità astrali.

IL REATO

Il pubblico ministero aveva inizialmente chiesto che Ambrogio fosse processato per i delitti di cui agli articoli 110-416 bis (come definito nella legge n.62 del 17 aprile 2014, entrata in vigore il 18 aprile dello stesso anno), per poi riqualificare la richiesta legandola all'articolo 416 ter. Il Tribunale tiene conto dell'essere i fatti di cui Ambrogio è accusato precedenti all'entrata in vigore della legge quando, a pagina 482 della sentenza, con magnanimità afferma *"pena equa si appalesa quella di dodici anni di reclusione, stabilita con riferimento al delitto a lui ascritto al capo 8), tenuto conto del trattamento sanzionatorio più favorevole in vigore al momento della commissione del fatto".* Dimentica di dire che questa "*pena equa*" è il massimo edittale per il reato ascritto ad Ambrogio e che il Tribunale avrebbe dovuto, secondo il dettato dell'articolo 133 del Codice Penale riaffermato dalla sentenza di Cassazione 35346/2008, motivare i criteri oggettivi e soggettivi secondo i quali aveva deciso di discostarsi dal minimo e anche dal medio valore della pena stessa. Baro un poco, citando dall'atto di appello degli avvocati Rossodivita ed Elia, la sentenza della Cassazione Penale, sezione IV, n.27959 del 18 giugno 2013: *"l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri dell'art.133 c.p. le espressioni del tipo: pena congrua, pena equa, congruo aumento…*". Proprio le espressioni usate dal Tribunale nel condannare Ambrogio Crespi a 12 anni. La sentenza prosegue anche dicendo: *"… come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la pronuncia di condanna ad una pena prossima al massimo edittale per aver definito la sanzione in motivazione come "equa e proporzionata" e tale da mantenere un rapporto di "congruità" con la "gravità della condotta")*".
Parrebbe proprio il caso di Ambrogio Crespi, definito per tutta la sentenza più come un condannato che come un imputato, descritto in pratica come un delinquente abituale, capace di proseguire nella sua condotta criminale, integrato all'organizzazione tanto da porre il Tribunale nella

necessità di modificare la richiesta di pena del Pubblico Ministero, raddoppiandola e scrivendo testualmente (pagina 478) *"il Collegio dissente completamente dalle conclusioni cui è giunto il Pubblico Ministero, il quale, ritenendo non provata la circostanza di fatto – invece pacifica per il Tribunale – che Zambetti avesse promesso, quale corrispettivo dei voti, di agevolare le imprese riconducibili a Costantino e D'Agostino tramite l'assegnazione preferenziale di appalti e lavori pubblici, ha ritenuto non configurabile a carico di Zambetti Domenico e Crespi Ambrogio il reato rispettivamente loro contestato ai capi 4) e 8) sul presupposto che il patto di scambio stipulato e gli atti esecutivi conseguenti non avessero fornito, in base ai criteri indicati dalla sentenza Mannino, un rilevante contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento del sodalizio"*.

Tradotto dal legalese, il Tribunale di Milano non ha accettato il fatto che il Pubblico Ministero abbia ritenuto non provata l'aggravante del metodo mafioso al reato ascritto ad Ambrogio (e a Zambetti), derubricandolo probabilmente a quello descritto nell'art. 86 D.p.r. n. 570/1960.

Il Tribunale, a chiusura del dibattimento, si è convinto altrimenti e ha deciso quindi, come in suo diritto e dovere, di applicare il 416 bis, somministrando ad Ambrogio la pena di 12 anni.

Il 416 bis citato è quello in cui si dice tra l'altro che *"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone (2), è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali… Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre asso-

ciazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].”

Il combinato disposto dei due articoli dice quindi che Ambrogio Crespi è stato indagato, imputato e infine condannato per essere parte di un’associazione di tipo mafioso per la quale, specificamente, avrebbe accettato di procurare voti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Una volta di più, mica pizza e fichi.

Letti gli articoli, torno alla sentenza e cerco di capire come il Tribunale si sia formato questa convinzione. Cerco. Cerco. E cerco ancora.

Trovato niente, a meno che io non creda ciecamente e senza riscontri a quel che dicono in varie intercettazioni telefoniche e ambientali ‘ndranghetisti accertati (in altri processi e, taluni, in via definitiva) come Alessandro Gugliotta, Eugenio Costantino e Giuseppe D’Agostino.

Provo a riassumere le pagine della sentenza per darvi un’idea del contenuto dei loro dialoghi.

In vari modi, tempi e interazioni i tre, intercettati tra il gennaio 2011 e il maggio 2012, dicono che nel 2010 Ambrogio Crespi avrebbe contribuito a far eleggere Domenico Zambetti all’Assemblea Regionale Lombarda garantendogli almeno “*duemila, duemilacinquecento*” voti. Il tutto essendosi adoperato alla bisogna in maniera mai precisata nelle conversazioni e mai specificata in motivazione. Crespi ha minacciato gli elettori? Li ha pagati? Ha promesso loro un abbonamento per il Milan? Quando? Dove? Come? Niente di niente. In motivazione non c’è traccia di questi particolari che mi paiono tutt’altro che ininfluenti nella definizione di un reato.

Niente di strano, a dire il vero, visto che ripassando per l’ennesima volta tutte le 493 pagine mi sono reso conto che da nessuna parte è spiegato il perché Ambrogio Crespi avrebbe fatto ciò di cui è accusato. Chiunque abbia mai letto un libro giallo o visto una serie televisiva sa che il *cui prodest* è fondamentale per aiutare l’investigatore a venire a capo del mistero. Qui non c’è n’è traccia. Non c’è una persona per la quale Ambrogio sia

impazzito d'amore o interesse, accettando di fare per lei (con che mezzi, di nuovo, non è dato sapere) incetta di voti a favore di Zambetti (che, per inciso, in dibattimento ha dichiarato di non aver mai conosciuto Ambrogio, pag. 99 sentenza). Non c'è un ricatto che lo abbia costretto a prestarsi al gioco dei tre (Gugliotta, Costantino, D'Agostino). Non c'è interesse, perché in ogni conversazione intercettata tra i magnifici tre, Gugliotta insiste a ripetere che Ambrogio Crespi non ha percepito alcun compenso da chicchessia per il favorino da 2/3 mila voti che avrebbe fatto a Zambetti.

Quindi Ambrogio Crespi, che aveva ottenuto la bellezza di 1077 voti quando si era presentato alle elezioni comunali di Milano del 2006, avrebbe indirizzato, non si sa in che modo, 2500/3000 voti al lui sconosciuto Zambetti, per puro spirito di volontariato, senza vedere un soldo, ricevere un favore, farsi una scopata.

Un ragionamento rigoroso e logico, davvero.

Davvero questo è il processo mentale e giuridico attraverso il quale il Pubblico Ministero aveva ipotizzato il reato di voto di scambio a carico di Ambrogio?

Ambrogio Crespi avrebbe dovuto, stando all'articolo 533 del Codice di Procedura Penale , essere provato colpevole oltre ogni ragionevole dubbio.

Posso dire che a me, dopo aver letto la sentenza, verrebbe da mettere in dubbio non solo la sua colpevolezza, ma addirittura il reato? Quali sono le prove che si sono formate in dibattimento e incastrano Ambrogio Crespi?

Per quel che riguarda il concorso esterno paiono esserci solo le chiacchiere di alcuni dubbi personaggi e l'averne (forse, se già non si erano conoscuiti prima, cosa tutt'altro che improbabile) presentato uno, Gugliotta, a un altro, D'Agostino in occasione di un aperitivo in un bar di Milano.

Andiamo a vedere, di nuovo, quel che c'è in motivazione.

LE PROVE

Art. 533 Codice di Procedura Penale.1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
Articolo 192 codice di Procedura Penale. 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

Questi due articoli del Codice di Procedura Penale la dicono tutta. Ovvero: colui che è stato prima indiziato, attenzionato, indagato, imputato può diventare infine un condannato solo a patto che questi due articoli vengano rispettati.
Che cosa significa nel caso di Ambrogio Crespi? Che per emettere sentenza di condanna, il Tribunale deve essere convinto che tutte le prove formatesi in dibattimento (ivi comprese le intercettazioni, ma solo alle condizioni che vedremo più avanti) così come tutti gli indizi (gravi, precisi e concordanti) non abbiano lasciato alcun dubbio sulla sua colpevolezza.
Prima di proseguire, rifacciamo il punto, per chi, colpa mia, si fosse perso nelle tecnicalità dei capitoli precedenti. Raggiunta la conclusione che i fatti acquisiti in dibattimento soddisfino il dettato di questi due articoli, il Tribunale deve poi racchiudere il tutto in un unico documento in cui prove e indizi siano cuciti tra loro dal filo del ragionamento logico e giuridico seguito fino a sentenza: la motivazione. Tale documento, depositato in Cancelleria entro date certe, serve (anche) a garantire il controllo pubblico sull'operato del Tribunale, come sancito dalla revisione dell'art.111 della Costituzione entrato in vigore con la legge costituzionale 2/1999.
Perché ripeto una volta di più sequenza e logica di questo passaggio? Perché io, noi, abbiamo il diritto (e magari anche il dovere) di accertarci che i giudici, unici italiani *irresponsabili* per legge del loro operato professionale, facciano le cose come si deve. In estrema sintesi, che in un processo penale conducano il confronto dibattimentale tra accusa e difesa secondo legge e che, sempre secondo legge, sappiano individuare le prove neces-

sarie a dire non se un imputato è colpevole o innocente, ma se è colpevole. I due stati non sono equivalenti.
Un cittadino italiano infatti è non colpevole fino a sentenza definitiva, nessuno deve dimostrarlo (Costituzione Italiana, art. 27, co. 2: "*l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*").È un fatto acquisito, fino a prova contraria (art. 6, co. 2, Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata").*
È l'accusa a dover dimostrare che il cittadino è colpevole di un determinato reato. Non è la difesa a dover dimostrare che non lo ha commesso.
E per dimostrare la colpevolezza di un cittadino, l'accusa deve produrre delle prove. Meglio: deve far sì che esse si formino in dibattimento, davanti al giudice naturale.
Prove che il Tribunale deve riportare in motivazione, spiegando perché le abbia accettate come tali, rifiutando le confutazioni della difesa, anch'esse da riportare.
Finita questa tiritera, che cosa rimane da fare? Andare a vedere quali siano, in sentenza, le prove che il Tribunale ha giudicato sufficienti ad annullare ogni possibilità di dubbio sulla colpevolezza (non sull'innocenza, badate bene) di Ambrogio Crespi.
Io le 493 pagine della motivazione me le sono lette bene e di prove del genere non ne ho trovate.
A un occhio come il mio, inesperto legalmente, ma aduso alle parole e al loro significato, pare proprio che di prove definitive contro Ambrogio in sentenza non ce ne siano. Pare strano, soprattutto alla luce del fatto che Ambrogio si sia beccato dodici anni, il doppio dei 6 richiesti dall'accusa.
Per questo mi sono rimesso a caccia di informazioni: magari avevo capito male, magari non so che cosa sia una prova.
Sono allora tornato a leggermi l'art.192 del codice di Procedura Penale citato in apertura, quello che indica come deve essere valutata una prova: *"1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati [546 1 lett. e] (1).*

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti [2729]
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità [210, 238bis, 500].
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b".
Anche al netto dei vari commi e riferimenti del Brocardi (sito giuridico dal quale l'ho estrapolato: val la pena di citare anche il contenuto della loro nota 1 al primo comma: *(1) Il principio del libero convincimento del giudice incontra il limite dell'obbligo di motivazione, per soddisfare il quale è tenuto a ricostruire il percorso logico-conoscitivo e a trarne quindi determinate conclusioni*), mi sono riconciliato con il buon senso: il mio concetto di prova e quello giuridico di che cosa sia una prova in un processo penale coincidono. Scoperto questo, mi sono ritrovato quindi a pensare che in questa sentenza di prove contro Ambrogio Crespi non ce ne siano.
Sono così tornato dal genercugino avvocato a chiedere lumi e mi sono reso conto una volta di più che la faccenda, quando si tratta di sistema giudiziario italiano, non è mai semplice. Proviamo a scavare un poco nella motivazione per vedere se, sotto sotto, c'è qualcosa che alla prova quanto meno somigli.
Certo, potrebbe essere più facile: la prova è la pistola fumante in mano a chi ha appena ammazzato qualcuno. Non sempre, anzi, quasi mai, le cose stanno così. Nel caso di Ambrogio Crespi, infatti, è evidente che di pistole fumanti non ce ne sono (e nemmeno di cadaveri, per fortuna).
Quale avrebbe potuto essere la pistola fumante, nel suo caso? Immagino che avrebbe potuto essere un assegno da 25mila euri firmato da Zambetti con una nota del tipo "100 euro a voto, 2500 voti forniti, a saldo, 25mila euri", ma non credo che fra 'ndranghetisti usi così.
Al di là delle facezie, che quando si parla di 12 anni di carcere sono anche fuori luogo, un breve riepilogo del reato ascritto ad Ambrogio nel capo

8), così da poter avere un aiuto nella ricerca in sentenza delle prove incontrovertibili della sua colpevolezza.
Il PM nel capo 8) imputa inizialmente a Crespi Ambrogio i delitti di cui agli articoli 110 e 416 bis del Codice Penale. Con il 110 ("*Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti*.") il PM ipotizza che ad Ambrogio tocchi la sua parte per ogni e qualsiasi cosa anche gli altri imputati nel processo abbiano fatto. Con il 416 bis *("1) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. 2) Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].3) L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*") chiarisce che Crespi Ambrogio fa parte della 'ndrangheta.
Nello specifico, poi, il PM gli imputa alcuni fatti specifici, compiuti nel quadro del suo essere *"…concorrente esterno dell'associazione mafiosa denominata "ndrangheta…"*: *"… presentava allo stesso D'Agostino il suo stretto amico Gugliotta Alessandro, che sapeva appartenere alla medesima associazione criminale, per coinvolgere anche questo ultimo nell'operazione di raccolta delle preferenze elettorali: si impegnava attivamente in tale attività riuscendo a procurare per Zambetti Domenico… un numero di circa 2500 preferenze…"*.
Il PM infine chiede "*affermarsi la penale responsabilità di Crespi Ambrogio in relazione al delitto di cui agli artt. 416-ter c.p. (nel testo introdotto dalla legge 17 aprile 2014 n.62), 7 d.l. 13.05.1991 n.152, convertito nella legge 12.07.1991 n.203, così riqualificata la condotta indicata nel capo 8) dell'imputazione, con conseguente richiesta di condannare il medesimo imputato alla pena di anni 6 di reclusione (pena così computata ricomprendendo in*

essa già l'aumento della circostanza aggravante prevista dall'art.7 d.l. 13.05.1991 n.152, convertito nella legge 12.07.1991. n.203)."
In pratica il PM al termine della sua inchiesta ritiene che, contrariamente a quanto aveva ipotizzato inizialmente, non si debba applicare il 110- 416 bis (cosa che il Tribunale riterrà poi inesatta, come abbiamo visto) e che si debba invece applicare quanto previsto dal 416-ter ("*1) Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo* 416 bis *in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni…")*.
Finito. Adesso andiamo a cercare le prove.
Esiste una telefonata del 24 marzo 2011 (progr. N.174) in cui Costantino dice inizialmente a tal Simonte che i due, D'Agostino e Gugliotta, non si conoscevano al "*…fatto dei voti*" per poi, su insistenza e suggerimento di Simonte, correggersi dicendo "*Quando i voti, bravo! Ad Alessandro… gliel'ha chiamato Ambrogio*".
Questo basta al Tribunale per decidere che quella prima parte del capo 8) risponda al vero e che quindi Ambrogio incappi in pieno nel 416 bis, visto che presentando Gugliotta a D'Agostino è uno di coloro che "*… promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo…".*
A me invece, da vecchio giornalista, un pezzo scritto a questo modo avrebbe portato a un rigurgito di rabbia, con susseguente richiesta di riscrittura. Le fonti si controllano sempre e quindi, nell'ordine, anche se fosse tutto vero: A) Dove sta scritto che Gugliotta sia uno stretto amico di Ambrogio? B) Dove sta scritto che lo sapeva appartenere non solo alla medesima, ma a una qualsiasi associazione criminale? C) Dove sta scritto che lo volesse coinvolgere nell'operazione della raccolta delle preferenze elettorali?
Risposta A) Da nessuna parte. Risposta B) Da nessuna parte. Risposta C) Da nessuna parte.
Sia chiaro: non sto affermando che questi fatti non siano veri. Faccio soltanto notare che in motivazione queste cose vengono date per assodate, senza che siano provate. Questo da un punto di vista prettamente giornalistico: non riporti notizie che tu non sia in grado di provare in tutta onestà e dopo aver fatto di tutto per riuscirci. Forse avrei potuto scrivere

anche "*oltre ogni ragionevole dubbio*". Troppo facile.
Da un punto di vista fattuale, poi, pare che il Tenente Colonnello dei Carabinieri Alessio Carpanelli, colui che ha condotto almeno parte delle indagini, abbia in qualche modo contraddetto la tesi del Tribunale, dichiarando che D'Agostino e Gugliotta si conoscessero da ben prima del 2011. Per dimostrarlo devo citare quanto da lui detto, come riportato alla pag. 68 e successive della trascrizione dell'Udienza del 19 novembre 2014, (grazie agli estensori dell'Atto di Appello, avvocati Marcello Elia e Giuseppe Rossodivita): "*Per quanto riguarda la conoscenza di Giuseppe D'Agostino con gli altri soggetti emergono una serie di contenuti tecnici… Giuseppe D'Agostino e Alessandro Gugliotta e Crespi si sono conosciuti in precedenza … si fa espresso riferimento a un aperitivo avvenuto, se non ricordo male, nel 2008…*". D'Agostino nel 2008 era in effetti sotto osservazione in un'altra indagine, due anni prima delle elezioni regionali. Questo accadimento è quindi agli atti di un'altra inchiesta antecedente a quella riguardante Crespi e le parole di Carpanelli dimostrano che quanto detto nella telefonata del 24 marzo 2011 non era vero: Gugliotta e D'Agostino parrebbero essere noti l'uno all'altro sin dal 2008 quando, nel corso di un incontro al bar Basso di Milano tra D'Agostino e Crespi, questi aveva invitato Gugliotta, che lo aveva chiamato al cellulare, a raggiungerli. Per non dire poi del fatto che pare strano, se Gugliotta e D'Agostino facevano parte della stessa organizzazione criminale, che i due non si conoscessero, essendo entrambi attivi nella stessa "*zona di influenza*".
"… si impegnava attivamente in tale attività riuscendo a procurare per Zambetti Domenico… un numero di circa 2500 preferenze…". Anche in questo caso in motivazione sembra si assumano dei fatti senza riuscire a dimostrarli. A essere onesti, lo si può anche capire, visto che, come ho già fatto notare, il Tribunale è costretto dall'impeccabile freccia monodirezionale del tempo a svolgere un'inchiesta a posteriori, impossibilitato a fare intercettazioni al momento dei fatti agiti da Ambrogio o da altri imputati. Dell'improbabilità che Ambrogio avesse a disposizione per uno scambio di voti 2500 preferenze ho già scritto.
Niente da fare, i conti non tornano.
Per quel che riguarda poi l'essersi "… *impegnato attivamente in tale atti-*

vità…" a parte la cacofonia c'è poco da aggiungere. In motivazione non c'è traccia di prova in merito. Non una telefonata fatta da Ambrogio Crespi, non un incontro con Tizio o Caio di questa o quella camarilla, non uno scambio di denaro, nemmeno di un panettone. Niente di niente.
Insomma, che cosa diavolo c'è in motivazione che possa dare un senso alla scelta del Tribunale non solo di condannare Ambrogio, ma anche di raddoppiare la pena richiesta dal Pubblico Ministero portandola a 12 anni?
Intercettazioni. Solo intercettazioni. Intercettazioni telefoniche e ambientali.
E questa è tutta un'altra storia, che merita un altro capitolo.

LE INTERCETTAZIONI

Ah, le belle prove di una volta! Pistole fumanti, mani nella marmellata, amanti nell'armadio… Il caso in cui è implicato Ambrogio Crespi, come abbiamo visto sinora, nulla concede in questo senso. Ci regala però una marea di intercettazioni, ambientali e telefoniche. Niente di concreto, quindi, ma un corposo malloppo di parole scambiate tra vari imputati in un periodo compreso quantomeno tra il gennaio 2011 e il 10 ottobre del 2012, giorno dell'arresto di Ambrogio Crespi. Solo tre volte, nelle molte intercettazioni citate in motivazione, si sente la sua voce, come già scritto. Il suo nome però ricorre molte volte nelle ambientali e telefoniche di terze persone, altri imputati, e sono le uniche che potrebbero avere un significato incriminante. I vari Costantino, Gugliotta, D'Agostino e altri, pur contraddicendosi tra di loro, dicono in sostanza la stessa cosa: per reperire voti nelle elezioni comunali milanesi del 2011 da convogliare su chi vogliamo (Sara Giudice), dobbiamo chiedere ad Alessandro Gugliotta di tirar dentro il suo amico Ambrogio Crespi che, nelle regionali lombarde del 2010, era stato capace di fornire a Domenico Zambetti ben 2500/3000 voti. Dicono altro al riguardo? Come no? Una cosa sola, ripetuta più volte da Gugliotta e assunta per acquisita dagli altri: Ambrogio Crespi non ha mai preso un soldo per quell'asserito aiuto fornito a Zambetti.

Per il resto, quel che si legge nelle intercettazioni riportate in sentenza è soprattutto un Gugliotta che più volte si vanta dei rapporti con Crespi, rapporti che gli altri riconoscono essere "*suoi*". Altro? Qui e là affermano l'essere Ambrogio un vero duro, che conosce gente giusta di Napoli, della Sicilia.

Dicono loro.

E in effetti è tutto un gran dire, nelle intercettazioni citate, ma niente di quel che si legge mi è sembrato verificato: a essere sinceri, da quanto scritto in motivazione pare che nemmeno sia stato fatto un qualche tentativo di verificare quanto detto nelle intercettazioni riguardo al voto di scambio. Il Tribunale pare accettare per vero quel che viene detto, senza

che l'accusa, almeno in motivazione, abbia dovuto sprecarsi per portare pezze d'appoggio alle affermazioni degli intercettati. D'altronde, come diavolo si fa a verificare che sia vero che un tal voto sia stato pagato a Tizio da Caio? Una volta almeno, ai tempi del buon vecchio Lauro, si poteva vedere se qualcuno andava in giro con tutte e due le scarpe nuove… Non per nulla, secondo alcuni, la legge relativa al voto di scambio tirerebbe dentro chiunque e, per questo, pare non si ricordino condanne comminate solo per questa imputazione. Vero è che la Cassazione, come riportato più avanti, ha ribadito che quanto sentito in intercettazione può essere acquisito come prova, ma solo se determinate esigenze sono rispettate. Tutte, non alcune, tutte.

Non solo in una prima, ma anche in una seconda e terza e successiva lettura non sono riuscito a trovare traccia delle eccezioni fatte in dibattimento dalla difesa, solo brevi accenni del contraddittorio che pur ci deve essere stato (come si evince dall'atto di appello già citato). Eppure, così avrebbe dovuto essere, per quel che ho capito perché così è previsto, visto quanto scritto in Costituzione nell'articolo 111 e nell'articolo 24 riguardo l'inviolabilità del diritto alla difesa.

In proposito, fatemi tornare ancora una volta all'intervento di Antonio Scaglione, ordinario di Diritto Processuale Penale dell'Università degli Studi di Palermo, quello da lui fatto il 24 febbraio 2011 in un convegno nell'Aula Magna della Corte di Appello di Palermo con tema "*La motivazione della sentenza: profili teorici e pratici*". Il riferimento riguarda l'obbligo da parte del Tribunale di dar voce anche alla parte soccombente nel suo processo decisionale: *"In particolare, il diritto di difesa, proclamato inviolabile dall'art. 24 comma 2 Cost., ed estrinsecato nelle sue principali componenti dal comma 3 dello stesso art. 111 Cost., viene reso effettivo dall'obbligo motivazionale. Questo diritto risulterebbe, infatti, vanificato laddove il giudice non avesse l'obbligo di indicare su quali elementi ha fondato il suo convincimento e per quali motivi non ha ritenuto attendibili gli altri elementi che avrebbero portato ad una diversa ricostruzione dei fatti. L'essenzialità del dovere di motivare evidenzia, quindi, la sua rilevanza proprio nei confronti delle argomentazioni della difesa, perché <<indicativo della*

correttezza delle modalità del procedere e dell'uguale apertura verso le ragioni di ogni parte processuale>>".
A un incolto come me pare dunque che già così qualcosa in sentenza non quadri, perché il Tribunale non solo si limita a presentare i virgolettati dei vari intercettati forniti dal Pubblico Ministero senza dar uguale peso alle contestazioni della difesa, ma in vari punti del suo dire si riferisce ai contenuti di quelle intercettazioni come se fossero fatti acquisiti e non, appunto, parole (tra l'altro, parole scambiate tra imputati, personaggi, loro sì, con evidenti contatti con la malavita organizzata e pregiudicati e della cui attendibilità quindi parrebbe "*rigoroso e logico*" dubitare). A pagina 36 della sentenza, per esempio, il Tribunale dà per scontato che le parole di Gugliotta siano oro colato quando, riportando una intercettazione di quest'ultimo con Eugenio Costantino, effettuata il 13 maggio 2011, afferma che *"…Gugliotta Alessandro si lamenta di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività di procacciamento di voti svolta insieme a Crespi in favore di Zambetti*…". Non un condizionale, un dubbio, una pausa: l'attività di procacciamento voti è stata svolta, punto e basta.
E basta? Andiamo avanti. Nell'intercettazione tra Costantino e Simonte (altro sodale del gruppo) numero progressivo 174 del 24 marzo 2011, si legge che Costantino dice "*Ad Alessandro… gliel'ha chiamato Ambrogio… Hai capito poi… con Alessandro, e gli ha detto: Alessandro conosce tutti quelli che conosco io"*. Badate bene, queste sono le parole di Eugenio Costantino, non quelle di Gugliotta e tanto meno quelle di Crespi. È Costantino ad affermare che Crespi avrebbe chiamato D'Agostino per dirgli che Gugliotta aveva le sue stesse conoscenze. Eppure, poco dopo, il Tribunale scrive che "*è dunque evidente che Crespi Ambrogio, che viveva a Roma, contattò D'Agostino Giuseppe per organizzare l'incontro tra costui e Gugliotta Alessandro che lo avrebbe pienamente rappresentato ed avrebbe potuto aiutare "zio Pino" nella raccolta dei voti a favore di Zambetti perché "Alessandro conosce tutti quelli che conosco io"*". Chiaro, no? Il Tribunale fa sua la versione fornita in precedenza da Costantino e trasforma in verità accertata quel che era soltanto una voce di terza mano (pare ovvio che Costantino ammetta non essere stato presente alla telefonata di cui parla: come avrebbe

potuto affermare di conoscerne il contenuto, se anche questa fosse avvenuta?).

La *logica rigorosa* che il Tribunale dovrebbe applicare quando si tratta di decidere della libertà di una persona pare essere in questo caso almeno zoppicante.

Quel che mi ha colpito di più è però il modo in cui le sole intercettazioni siano assurte al ruolo di prova, sole protagoniste di questa condanna. La cosa è dimostrata da quel che ho trovato a pagina 107 della sentenza, dove il Tribunale scrive, verrebbe da dire quasi scusandosi, che *"Per giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. Sez. VI 11 febbraio 2016, Ferrante e altri) gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti (fattispecie in cui la Corte ha fatto riferimento all'esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro)*".

Il fatto stesso che il Tribunale senta di dover riportare questo pronunciamento recente della Cassazione la dice lunga su quanto abbia ritenuto importante il ruolo delle parole pronunciate da alcuni coimputati di Ambrogio Crespi per giungere a condannarlo.

Al solito, mi son preso la briga di andare a vedere le carte del Tribunale, in particolare a controllare se in questo caso siano state rispettate tutte le condizioni cui si riferisce la Corte perché quanto detto in un'intercettazione possa essere considerato fonte diretta di prova (pag. 107 della motivazione, con riferimento "*da ultimo Cass. Sez. VI, 11 febbraio 2016, Ferrante e altri*").

Andiamo con ordine.

A *Il contenuto della conversazione sia chiaro.* Se si intende comprensibile, sicuramente sì, almeno a leggere le trascrizioni: non sembra che chi ha effettuato il lavoro abbia avuto problemi a capire quel

che si diceva nelle registrazioni. Se si intende invece chiaro in quanto inequivocabile, insomma.

B *Non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato.* Qui ci siamo.

C *Per il ruolo ricoperto dagli interlocutori non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati.* Anche qui prendiamolo per buono.

D *Non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro.* E qui invece proprio non ci siamo.

Provo a spiegare perché, secondo me, questo quarto punto, fondamentale almeno quanto gli altri, non sia assolutamente soddisfatto, visti i personaggi intercettati e i loro interessi nella vicenda.

Comincio con lo sparare sulla Croce Rossa, ovvero prendendomela con il più debole, Alessandro Gugliotta. In fin dei conti è lui il depositario del rapporto con Crespi, a sentire gli altri nelle intercettazioni. È lui, secondo il Tribunale, ad avere sviluppato dal 2006 una "*stretta amicizia*" con Ambrogio. È lui a dire in più di una intercettazione che, solo passando attraverso Ambrogio, può garantire agli altri i mille, duemila voti necessari nelle elezioni comunali del maggio 2011 all'amico Costantino per fare eleggere Sara Giudice. È lui a ricordare che nel 2010, proprio con Ambrogio, aveva fatto ottenere due tremila voti a Zambetti, anche se poi non era stato pagato. È lui che propone di "*fare due squadre*" per questa nuova partita; la sua dovendo essere quella composta da se stesso e da Ambrogio, ipotizzando, guarda caso, di dover intascare lui l'ipotetico pagamento per il favore da farsi nelle comunali 2011. È lui a dire che avrebbe poi diviso con Ambrogio… Il tutto citato in motivazione tra virgolette come da intercettazione, quindi senza nessun condizionale, nessun riscontro, nessuna ipotetica. Soprattutto nessun rapporto con Ambrogio Crespi, la cui voce in proposito si sente insieme a quella di Gugliotta solo in due casi, prima per dirsi disponibile e poi per negare a quest'ultimo l'aiuto in favore di un suo amico (Costantino) che aveva bisogno di promuovere una sua conoscenza (Sara Giudice) nelle elezioni del 2011.

Se così raccontano le intercettazioni, e così raccontano, si dovrebbe quindi

pensare che il Tribunale non si sia nemmeno posto il dubbio che Gugliotta potrebbe aver "*riferito il falso*", ovvero mentito, agli altri suoi interlocutori per potersi presentare come necessario alla tresca e quindi incassare qualche migliaio di euri? Potrebbe mai un signore abituato a barcamenarsi tra lavoretti e affari poco puliti (come citato in motivazione) abbassarsi a mentire per guadagnare qualche migliaio di euri? A me il dubbio pare più che lecito, direi quasi "*rigoroso e logico*": a voi?
Passiamo a Costantino, ovvero al più fantastico dei testimoni possibili. Non scherzo, non fosse altro perché Eugenio Costantino ha chiesto "*persino scusa a Crespi per i guai che gli ha procurato parlando a vanvera*". È stato questo riportato in sentenza? No. Confesso, ho barato di nuovo, sono andato a leggere l'appello presentato da Marcello Elia e Giuseppe Rossodivita per conto di Ambrogio: il Tribunale non dice che Costantino ha dichiarato di aver parlato a vanvera, ma c'è scritto a pagina 109 della trascrizione dell'udienza del 20 maggio 2015.
A prescindere dal fatto che il Tribunale ignori questa affermazione di Costantino (ma il personaggio, è credibile allora solo quando "incastra" Ambrogio?) bisogna dire che questo signore proprio affidabile non è. Chi lo dice? Lo dicono in parecchi, a cominciare da un perito, il dottor Francia, come rammentato proprio dal Tribunale che riporta in sentenza, a pag. 111, un fatto importante. A seguito di un tentativo di suicidio, "*reale o simulato*" di Costantino, recluso nel carcere di Opera, il Tribunale del Riesame (badate bene non la difesa) aveva disposto un accertamento peritale su di lui. Conclusioni? *"Il perito, dott. Francia, concludendo per la sussistenza di condizioni di salute particolarmente gravi e tali da non consentire cure adeguate nello stato di custodia cautelare, aveva formulato nei confronti dell'imputato diagnosi di disturbo della personalità NAS (schizotipico, narcisistico e istrionico)…"* E ancora, nella stessa pagina, sempre il Tribunale ricorda come Costantino avesse *"… ingigantito ed esagerato, sino a giungere al ridicolo, la portata dei sintomi del suo disturbo della personalità…"* quando, nell'udienza dell'11 dicembre 2014 aveva dichiarato di essere *"…un po' missionario, io la considero così: io sono un medium, sono un cartomante, un chiromante, sono, come si dice in gergo, un mago…".* E

più oltre, ancora "… *All'età di otto anni è arrivato qualcuno che poi è diventato, come posso dire… il mio maestro di vita. E si chiama Rospert… eh, viene da un'altra galassia…*".
Un po' troppo anche per questo Tribunale, evidentemente, che poco più avanti, a pagina 112, scrive infatti che *"… Sia sufficiente confrontare l'illogicità e l'incongruenza delle dichiarazioni rese da Costantino nel corso dell'esame, con la concretezza, la duttilità, la lucidità di cui dà prova nell'ideazione e realizzazione delle attività delittuose, quali emergono dalle captazioni effettuate, per rendersi conto che l'imputato ha recitato in dibattimento, in modo sicuramente istrionico e teatrale, una parte che proprio non gli si confà*". E ancora, poco più sotto" *il Tribunale ritiene superfluo evidenziare punto per punto le numerose contraddizioni che caratterizzano l'esame di Costantino, che ha sostenuto, tra l'altro, di non sapere se esista e cosa sia la 'ndrangheta…*".
Parrebbe di capire che il Tribunale dica che Costantino mente sapendo di mentire, o quanto meno che non sia attendibile, giusto? Pare in effetti che attendibile non sia, se non quando si tratta di considerare affidabili i contenuti delle intercettazioni in cui Costantino "incastra" Ambrogio. Un testimone double face, dunque, buono quando serve a corroborare le tesi accusatorie e capace di recitare in dibattimento quando si scusa per quel che ha detto su Ambrogio.
E il punto d) dove lo mettiamo?
Davvero non vi è alcuna ragione per ritenere che Costantino abbia potuto mentire parlando con gli altri imputati, non dico per averne vantaggio, ma anche soltanto per essere lui *"istrionico e teatrale*"?
Lasciamo pure perdere Simonte, D'Agostino e altri. Gugliotta e Costantino sono le vere star di tutte le intercettazioni che sono state evidentemente acquisite come le fonti dirette di prova per condannare Ambrogio Crespi. Le uniche prove possibili in un processo indiziario come questo. Non vi è "*alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro"*?
Gugliotta è un "*personaggio in cerca di famiglia*" che sta dando la caccia a un bel mucchietto di euri e sa che solo millantando grandi imprese con

Crespi può agguantarlo. Ora che D'Agostino è in carcere, ha finalmente la speranza di potersi far considerare indispensabile e quindi retribuibile, visti i suoi affermati rapporti particolari con Crespi. E l'altro intercettato? Costantino è un signore affetto da disturbo della personalità che, quando non dà la caccia a qualche soldo facile, parla con esseri di altre galassie e si scusa per aver parlato a vanvera riguardo ad Ambrogio.
E questi sono i pilastri che hanno consentito il formarsi delle prove necessarie a sancire la colpevolezza di Crespi?
Nessuna ragione per dubitare di loro, ovviamente, dice il Tribunale. E voi, che ne dite?

CONCLUSIONE

Biscotti di Viola finiti.
Argomenti del Tribunale pure.
Non c'è più niente da scrivere, avrebbe detto Miller.
Ho passato e ripassato queste 493 pagine tante volte che non so più dove ho letto che cosa. Ho scritto appunti su appunti, frugando la rete per trovare i riferimenti di cui il Tribunale ha parlato e il genercugino Francesco ha suggerito. Ho scandagliato pagine intere della motivazione con Marcello Elia e Barbara Belloni, i due avvocati che hanno seguito tutto il procedimento di Ambrogio insieme al collega Giuseppe Rossodivita e con lui hanno proposto l'appello che il 23 maggio del 2018 ha portato al dimezzamento della condanna: adesso sono sei anni.
Solo sei anni, ha detto qualcuno. La stessa pena che aveva chiesto il Pubblico Ministero. Sei anni.
Mica mezze pizze e mezzi fichi.
Certo, nel frattempo ho fatto parecchie altre cose (tra cui un orto pensile di cui vado particolarmente fiero), ma queste 493 pagine continuano a rimbalzarmi davanti. Ancora di più dopo aver passato qualche ora con i difensori di Ambrogio e aver verificato che tanto di quel che loro hanno prodotto in dibattimento nella motivazione non è nemmeno citato. Mi hanno fatto avere i verbali degli interrogatori di Gugliotta e di Costantino, regalandomi un altro scorcio di come il giusto processo sia qualcosa di scritto, ma ancora, pare, poco applicato.
Belloni ed Elia mi hanno raccontato anche di cose che nel processo non sono entrate, ma che hanno pesato eccome sulla vicenda umana di Ambrogio. Mi hanno per esempio confermato quel che mi aveva raccontato Helene, la moglie di Ambrogio, riguardo al trattamento loro riservato dalla Giustizia italiana. I due avvocati mi hanno raccontato del loro stupore e della loro tristezza, come persone e come legali, per quel che è stato fatto ad Ambrogio e a sua moglie (e figlio), la vigilia di Natale del 2012. Una delle quattro volte in cui è stata chiesta la scarcerazione pareva andata a buon fine. Il Pubblico Ministero aveva detto agli avvocati che per Natale

Ambrogio sarebbe stato a casa. Helene era già in treno tra Roma e Milano. L'avvocato Elia quella mattina ricevette però la telefonata del PM: contrito, questi comunicava che il Tribunale aveva cambiato idea: c'è stata una riunione, dice, Ambrogio resta dentro. Davvero notevole.
Dicono, dicevano, almeno, che il giusto processo sia un modo nostrano di riprendere il processo anglosassone. Come spesso accade, alle intenzioni non sono seguite le azioni necessarie, pare. O forse è solo colpa del fatto che in Italia non c'è un Ottavo Emendamento alla Costituzione che chiarisca bene che cosa può e non può fare il giudice: "*Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted*" ("*Non sarà richiesta un'eccessiva cauzione, né multe eccessive imposte, né inflitte punizioni crudeli e inusuali*").
Una volta di più, questo con la motivazione c'entra nulla, ma adesso queste 493 pagine sono passate. In appello Ambrogio si è vista la pena ridotta da 12 a sei anni e prima o poi si saprà anche perché, la motivazione sarà depositata (altro che 90 giorni al massimo di attesa, una volta di più), gli avvocati potranno decidere come organizzare l'appello in Cassazione e io tornerò a veder crescere la quercetta che ho visto sbucare dalla ghianda caduta in un vaso.
Quelle 493 pagine, però, mi rodono ancora.
Fin qui ho cercato, con alterne fortune, di rimanere il più possibile aderente ai fatti, agli articoli di legge e Costituzione, alle sentenze (grazie ancora a Francesco Del Freo, Marcello Elia e Barbara Belloni, che mi hanno corretto più volte: se ci sono ancora strafalcioni legali è tutta colpa mia e delle mie revisioni dell'ultimo minuto, non loro). Un giornalista cerca di fare questo, risalire alle fonti, stare ai fatti, separare questi dalle opinioni. Visto però che mi è capitato di dilettarmi a scrivere racconti gialli, ammesso e non concesso che una cinquantina d'anni passati a leggere polizieschi in ogni lingua a me nota mi dia una qualche familiarità con crimini e procedure, in quest'ultimo capitolo voglio rivedere queste 493 pagine con l'occhio della fantasia, le orecchie della serva e la lingua della polemica, sia pur contenuta da educazione e timore delle conseguenze nell'usarla a sproposito.

Cominciamo dalle leggi, che tutto vien da lì. Me lo ha fatto notare Francesco e lo ha ribadito Elia: all'origine di molte sentenze incomprensibili ci stanno le leggi, meglio, il come le leggi sono scritte. È il modo in cui le idee del legislatore, magari buone, scendono sulla carta della Gazzetta Ufficiale a rendere possibile l'incredibile.
Il voto di scambio, per esempio. Come fai a provarlo? Magari ai tempi di Achille Lauro, a Napoli, i Procuratori andavano a vedere chi prima delle elezioni aveva una scarpa sola e dopo invece due, ma adesso? E le maglie con le quali si descrive adesso il reato, quel da promessa a promessa, chi chiede e chi offre, chi sollecita e chi garantisce, il tutto a fronte di "*o altre utilità*" … Ci sta dentro tutto, parrebbe a uno come me che si limita a sapere benino almeno come leggere. Viene paura a suggerire alla mamma di un amico di votare per il proprio nipote, magari finendo la frase con il solito "*poi quando ci si vede ti offro un caffè*!". Quanto è grande l'utilità per essere offensiva della legge e quanti sono i voti promessi/richiesti/accettati che fanno scattare il reato?
E infatti, scartabellando sulla maledetta Internet come ormai si fa tutti invece di andare da chi le cose le sa, mi sono imbattuto in un riferimento a una sentenza delle Sezioni Riunite di Cassazione (12 luglio 2005, n. 33748) in cui si dice testualmente che l'introduzione del 416 ter (l'articolo che il PM chiedeva di applicare) "*deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il patto preso in considerazione, non risolvendosi in contributo al mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione, resterebbe irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 cod. pen. (l'ipotesi iniziale del PM nel caso Crespi, rigettata dal Tribunale, NdA)*" Come dire: i due articoli citati, nel loro coordinato disposto, lasciavano fuori chi pur non essendo integrato nell'organizzazione, dava loro una mano. Questo intervento però restringe a dismisura le maglie della rete, alla faccia della proibizione di andare a strascico: qui si prende di tutto, i bianchetti paion balene.
Di nuovo, quindi, è stato l'intervento del legislatore a mettere i Tribunali nella posizione di non poter/dover più "*dispensare buon umore*" come cantava Faber, quale che sia la loro statura.

Ora che le 493 pagine sono impacchettate per finire ovunque le metterò, posso ammettere che in finale di giornata mi sono permesso di fare ai difensori, gli avvocati Elia e Bellomo, qualche domanda e a richiedere alcuni dei materiali presentati in dibattimento. Non ho barato. Tutto quello che ho scritto prima di questo capitolo è stato vergato (si può ancora dire, quando si usa solo la tastiera?) prima che li leggessi. E se li ho chiesti è stato proprio perché in motivazione "*si sente*" che manca qualcosa. Manca la voce della difesa. C'è qualche squittio, qualche sussurro, ma niente in confronto alla tonitruante presenza dell'accusa. E questo nonostante la famosa riforma del 111 richieda una certa (Francesco mi ha guardato male: una totale) equità nei volumi accordati alle parti.
Che cosa mi pareva mancasse? Per esempio, la risposta a una domanda che a me, povero appassionato giallista, parrebbe ovvia: in questo turbinio di intercettazioni, quante volte Ambrogio ha chiamato gli altri indagati? Dopo essersi spupazzati il mare di virgolettati della motivazione a me pare normale chiederselo, specialmente pensando che, per quanto esterno, un "*concorso*" preveda una qualche reciprocità nei rapporti. E di occasioni ce ne devono essere state parecchie, visto che, proprio il Tribunale ci dice, a pagina 250 della motivazione, che *"secondo quanto spiegato dal tenente Carparelli, il presente processo ha preso l'avvio proprio da una parallela attività investigativa esplicata a partire dal dicembre 2010 nei confronti della…"*.
L'attività comincia quindi quanto meno nel 2010 in un'altra investigazione (anche se ancora Carparelli conferma l'esistenza di una ambientale del 2008 riguardante Costantino e Gugliotta, spingendo così ancora più indietro nel tempo la stesura delle reti), nel corso della quale immagino qualcuno, intercettato, avrà detto qualcosa che ha fatto scattare altre indagini e altre intercettazioni, quelle di questo processo. Intercettazioni che sono proseguite fino ai vari arresti. Quello di Ambrogio, il 10 ottobre del 2012, o quello di Costantino, il 10 dicembre dello stesso anno.
Facciamo due conti. Da dicembre 2010 a ottobre 2012: stiamo parlando di 22 mesi. Bellomo ed Elia non mi hanno saputo dire quante ore di intercettazioni siano state raccolte, tra telefoniche e ambientali, ma di una cosa sono certi. A precisa domanda, "*quante volte Ambrogio ha chiamato*

gli altri imputati?" la risposta è stata altrettanto precisa: "*non ne ricordiamo: di certo, nei tre mesi in cui è stato lui a essere intercettato, nessuna*". Eppure, si dovrebbero notare queste "*assenze di intercettazioni*" interessanti. Per esempio, andando a leggere altri atti, come quello con il quale, il 24 giugno 2013 il PM ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico del cognato di Costantino, Alfredo Morra, carabiniere. A pagina 44 di quell'atto, sempre per esempio, si legge dell'ambientale 1223 del 5 luglio 2011, alle ore 20.57. Si sentono le voci del padre di Costantino, di Morra e di Costantino stesso che dice di essere stato chiamato "*l'altra sera*" da Crespi, che gli voleva presentare Vallanzasca (su cui Crespi stesso voleva fare un docufilm, cosa non ricordata negli atti): è una telefonata importante, perché richiamata altrove per testimoniare la "*personalità criminale di Ambrogio*", eppure non vi è traccia di una verifica sui tabulati dell'esistenza di tale chiamata, che pure avrebbe dovuto essere registrata, essendo anche il telefono di Costantino sotto sorveglianza, come appare in altri atti.

Nessuna chiamata. Non una volta Ambrogio ritiene di dover chiedere nuove ai suoi presupposti sodali, nonostante sia periodo di elezioni, periodo di vendite e acquisti, periodo di raccolta impegni per favori futuri, se non di soldi. Non una chiamata, nemmeno per chiedere ragione del perché i denari che secondo Gugliotta gli sarebbero stati promessi non erano mai arrivati.

Ah, che meraviglia le intercettazioni! Quante volte sarà capitato anche a voi di volere essere una mosca posata su un muro, fuori portata da scarpe e giornali, e ascoltare quel che Tizio o Caio si raccontano su di voi, su vostra moglie, sui vari amici… Non si dovrebbe fare, ma, insomma, siamo tutti curiosi, giusto?

Sbagliato. Non si fa, anche se la legge, in Italia, consente di farlo anche troppo, almeno stando ai numeri. Nel 2017, anno in cui le intercettazioni sono fortunatamente diminuite, ne sono state fatte oltre 127 mila (autorizzate dai giudici, telefoniche e ambientali, per un costo di 169 milioni di euro). Quelle telefoniche sono state 106 mila, spannometricamente una ogni 560 italiani: visto che poi a parlare si deve essere almeno in due,

e che il dato indica i "*bersagli*", a essere stato "*ascoltato*" è stato un italiano ogni 280. È vero, la statistica andrebbe fatta sul serio, altrimenti si finisce a dire, come nella vecchissima battuta, che l'uomo che gode della temperatura ideale è quello che ha i piedi nel forno e la testa nel frigorifero, ma nelle semplificazioni giornalistiche direi che titola bene. A dire il vero titolerebbe anche bene il fatto che, quando provi ad accedere alle informazioni attraverso il sito ufficiale www.giustizia.it, sia Firefox che Bing che Chrome ti bloccano dicendo che rischi di vedere i tuoi dati compromessi, ma questo è un altro discorso.

Tornando al tema principale, invece, val la pena di fare il paragone con gli Stati Uniti, il paese dal quale si dice abbiamo preso, con le riforme degli ultimi venti e passa anni, diversi spunti per rinnovare il sistema giudiziario. Nel 2017 (anno in cui, al contrario di quanto avvenuto in Italia, le intercettazioni negli Stati Uniti sono aumentate: quelle federali del 30 per cento) negli USA le intercettazioni sono state 3813 in totale (federali e statali insieme). Sì avete letto bene: tremilaottocentotredici, una ogni 89 mila persone: un americano ogni 44500.

Ma tutto questo con Ambrogio Crespi che c'azzecca, direbbe quel tale?

C'entra eccome e non solo per quello che ho già scritto, ma anche perché l'attitudine a raccogliere una enorme mole di conversazioni può portare a perdere il filo del discorso. O dell'accusa. Nelle famigerate 493 pagine sono citate decine e decine di intercettazioni… Meglio: sono citate parti accuratamente scelte di decine e decine di intercettazioni, intercettazioni che sono state autorizzate dai magistrati su richiesta degli inquirenti, sempre e solo degli inquirenti. Non ci sono intercettazioni richieste dagli avvocati difensori. Si sente sempre e solo quello che si è registrato nel tentativo di raccogliere le prove necessarie a validare le tesi dell'accusa, non della difesa.

E qui torna fuori l'anima del giallista. Visto il principio di assoluta parità tra accusa e difesa finalizzatosi nella riforma Orlando, ha il PM effettuato anche intercettazioni "*a discolpa*"? Magari sono state fatte, ma nella motivazione non se ne trova traccia. Io, per esempio, sarei stato curioso di sapere che cosa si sono detti dopo l'arresto di Ambrogio i personaggi legati

alle cosche per le quali lui avrebbe fatto da *concorrente esterno*. Costantino, per esempio, è stato arrestato due mesi dopo Ambrogio. Magari avrebbe potuto confrontarsi con i suoi accoliti, come avevano fatto qualche tempo prima a proposito della carcerazione di D'Agostino. Magari potevano dirsi spaventati che lui, esterno com'era, potesse cantare una volta in carcere. Oppure, al contrario, che si felicitassero tra loro dell'avere spostato l'attenzione dai propri uomini di peso a un "*utile idiota*". O anche che richiedessero il pagamento dovuto per il servizio fatto a un qualche personaggio che provasse astio contro la famiglia Crespi e avesse richiesto di incastrarne un esponente. Invece niente. In motivazione non ve ne è traccia.
Non saprò, non sapremo mai se qualcosa del genere è stato detto. Certo esagero con la fantasia, ma in fin dei conti l'ho tenuta a freno per cinque capitoli, adesso mi sento di lasciarla galoppare in un'ultima corsa lungo le famose 493 pagine.
Per esempio, da giallista e sceneggiatore, come posso evitare di pormi domande sull'atteggiamento tenuto da Gugliotta durante la telefonata con Ambrogio, quella in cui insiste per fargli ricordare presunti incontri con D'Agostino? Abituato a costruire dialoghi per sviare il lettore da una traccia troppo evidente, non ho molti dubbi sul fatto che Gugliotta in realtà stia parlando non ad Ambrogio, ma a qualcuno che gli è al fianco, magari proprio il Costantino, che sta ascoltando quel che dice a Crespi. Sarà pur capitato a tutti di essersi dimenticati di fare un favore a un amico per un prestito in banca, di rammentare all'idraulico di fare la riparazione richiesta dalla moglie. E quale modo migliore di giustificarsi del farsi ascoltare dall'amico, dalla moglie, mentre si parla al telefono con l'idraulico, con il bancario, cercando di mettere in bocca a loro quel che ci serve per sentirsi scusati? "*Sì, ti ricordi di quando ti ho detto che dovevi cambiare il sifone?". "C'era anche tuo figlio lì con te, è stato allora che mi hai detto che non potevi venire subito perché mancava il pezzo…". "Direttore, non mi dica che si è dimenticato della pratica di fido per il mio amico, quello che ha i lavori fermi in casa, ne abbiamo parlato insieme a quel suo dipendente, come si chiama*?".
Ho troppa fantasia? Può essere, ma provate a leggere questi passi dell'inter-

cettazione, tenendo presente che Gugliotta ha bisogno di accreditarsi con Costantino per convincerlo che può essere utile anche in assenza di D'Agostino per spillare qualche soldo in cambio di un aiuto nel reperire voti per Sara Giudice. Il tutto va da pagina 57 a pagina 60 della motivazione e si riferisce alla conversazione 8278 dell'8 maggio 2011 (una delle sole tre intercettazioni in sentenza che vede la partecipazione di Ambrogio).

Sinora si sono riportate conversazioni ambientali tra soggetti diversi dal Crespi che discorrono - in plurime occasioni e prendendo spunto da eventi che stanno vivendo - del suo palese e fattivo coinvolgimento nella raccolta di voti a favore di Zambetti.
Proprio questo dato, l'assoluta spontaneità dei dialoghi e l'evidente mancanza di interesse ad attribuire al Crespi condotte alle quali è estraneo, ne confermano la credibilità.
Tuttavia, vi sono anche conversazioni telefoniche tra Gugliotta e lo stesso Crespi che, seppure di tono ben più guardingo e controllato (Crespi, come si vedrà, ammonisce infatti Gugliotta a non parlare di queste cose al telefono), lasciano trasparire il fattivo contributo dell'imputato all'epoca delle elezioni regionali 2010 a sostegno (si è già specificato in quale senso) di Zambetti.

Tra il marzo e il maggio 2011, Costantino offre voti, in cambio di denaro, a Tizzoni Marco (Lista civica gente di Rho) mediante Scalambra Marco, nelle elezioni amministrative comunali di Rho che si sarebbero svolte il 15 e 16 maggio 2011, ed a Sara Giudice, candidata al Consiglio Comunale di Milano, a seguito degli specifici accordi assunti con il padre di costei. D'Agostino è già stato arrestato ed è necessario rivolgersi all'altro canale di approvviggionamento di voti utilizzato per il sostegno elettorale nelle elezioni regionali 2010.
Costantino e Gugliotta decidono dunque di coinvolgere di nuovo Crespi. Nella conversazione, intercorsa in data 24 marzo 2011 (progr n. 1883), Gugliotta comunica a Costantino che il giorno dopo Crespi Ambrogio sarebbe stato a Milano e precisa di avergli riferito il desiderio

di Costantino di conoscerlo e di avergli accennato "qualcosa riguardante anche tipo Rho", (così ci ... gli ho parlato di te, che lo vuoi conoscere (...) - ... gli ho detto ... gli ho accennato già qualcosa riguardante anche tipo Rho ... (…) e gli ho accennato e gli ho detto: "Guarda, c'è quel ragazzo ... "ragazzo, diciamo ragazzo, quel ragazzo ... (...) "Quel/"amico che gli parlato (t.c. audio distorto) al telefono, così così (...) gli ho detto: "No, se ... e te lo voglio presentare ". Si desume dunque da questa conversazione che Crespi e Costantino non si sono mai incontrati personalmente, ma si sono sentiti telefonicamente nel passato.

L'8 maggio 2011, due giorni dopo il primo incontro svoltosi tra Costantino e Giudice Vincenzo, durante il quale questo ultimo ha accettato la promessa rivoltagli dal primo di procurare voti a favore della figlia, Gugliotta chiama Crespi Ambrogio, per chiedergli aiuto nel reperimento dei voti a favore di Sara Giudice . Ancora una volta, nella conversazione n. 8278, fa riferimento a Costantino come di persona ben nota a Crespi, che ha avuto a che fare con lui, sia pure telefonicamente "per quelli di ... "(è immediato, alla luce delle altre conversazioni intercettate il riferimento ai colloqui intercorsi per la raccolta dei voti a sostegno di Zambetti) e che è un amico di zio Pino: "allora ti volevo chiamare. Eh ... no, sai perché? E pure, viene ... c'è un amico mio, che è un amico di Zio Pino, no? ... E' uno che ... viene da ... ti ricordi quando avete parlato per quelli di ...? Niente, ti voleva parlare che c'ha un'amica sua ... una sua carissima amica, no, che si sta candidando, no? E ha bisogno un pò di te, capito, non so per ... dice: 'Adesso è quindici (t.c.) e ... "nella Lista Civica è, e può ... a Milano". Crespi mostra in un primo momento la sua disponibilità ad incontrare l'amico di Gugliotta il giovedì successivo, e cioè il 12 maggio, perché deve già venire a Milano. Gugliotta chiede però un'anticipazione dell'incontro evidenziando che di lì a poco, nei giorni 15 e 16 maggio, si sarebbero tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Milano: "Eh, essendo che però adesso sono ... adesso ... e hai capito? Il giorno 15 e giorno 16 ... ti voleva dire se, allora, oggi potevi venire

un attimo ad aiutarmi, non so". Gugliotta insiste a più riprese nel ribadire al suo interlocutore che Costantino, pur non essendosi mai incontrato di persona con lui, gli aveva telefonato, alla presenza dello stesso D'Agostino: "avete sempre parlato al telefono con lui, ci avete parlato anche con te, quando c'era Pino, capito?". Crespi a questo punto risponde di non ricordare il particolare di essersi telefonicamente sentito con l'amico dell'interlocutore, ribadendo comunque la sua disponibilità ad incontrarlo in occasione della sua visita a Milano il giovedì successivo: "Ah, ah, non me lo ricordo. Comunque, facciamo una cosa ... eh, io giovedì, no?".

È evidente che i due discorrono del sostegno da fornire a Sara Giudice. Gugliotta dice infatti che la candidata alle elezioni comunali di Milano, alla quale bisogna fornire aiuto, è napoletana: "eh, lei è una ragazza napoletana, hai capito?" (il padre di Sara Giudice non è napoletano ma è di origine campana, essendo nato a Salerno). I due interlocutori prendono atto della oggettiva ristrettezza dei tempi prima delle elezioni (Crespi: "Eh, eh. E come facciamo? Eh, bim bum, come facciamo?"). Gugliotta suggerisce a Crespi di telefonare direttamente a Costantino o di consentirgli di dare il suo numero a Costantino perché questi possa contattarlo: "sai che facciamo? Ti do il numero suo (ndr: di Costantino)? Anzi, gli mando ... il tuo numero, e ti faccio chiamare". Crespi rifiuta: "no, facciamo una cosa, guarda, taglia ... eh, sentiamoci domani, vediamo un po' quando organizzare". Crespi chiede di specificare in cosa dovrà consistere l'aiuto che gli è richiesto "perché, il problema è che ... Cosa ha bisogno di me? Cosa? Sondaggi?". Gugliotta afferma in modo più chiaro che l'aiuto consiste nel procurarle i voti: "Magari, qualche ... qualche ... perché avevi ... qualche amico che può votarla, no?". Crespi ribadisce la ristrettezza dei tempi a disposizione "ah, eh, ma il tempo è cario, come faccio?". Gugliotta, da parte sua, dichiara di avere promesso in anticipo al suo amico [Costantino] che Crespi Ambrogio li avrebbe comunque aiutati nel procacciamento dei voti: "eh, lo so ... io ormai gli ho detto: "guarda, lo posso chiamà, magari, visto che lui è nei sondaggi, magari ... '' ... eh,

ma io ... gli ho promesso, no? Capito?". Crespi accetta e risponde a Gugliotta di riferire al suo amico che avrebbe potuto chiamarlo, e confermando: "quello che posso fare, magari, è un'intervista ... gli faccio un articolo, faccio girare ... ": "eh, okay ... posso vedere, e dire: vabbé, digli di chiamarmi, e vediamo, però ... il problema è che il tempo è corto, proprio corto ... se era prima, eh, gli potevo dare una mano benissimo, nel senso che ... eh, come ... vediamo, ma quello che posso fare, magari, è un'intervista ... eh, gli faccio un articolo, faccio girare ... cioè, quello che ... boh, non lo so cosa ... è lunedì, e poi abbiamo una settimana sola davanti, quindi è un po' ... cacchio, è un po' ... non ho il tempo neanche materiale ... io fino a giovedì non sono a Milano, quindi… eh, eh!". Crespi, nel ribadire il problema rappresentato dalla ristrettezza dei tempi per potere intervenire, precisa che dovrà comunque incontrare e parlare direttamente con l'amico (Costantino) per capire meglio i termini della questione: "eh, lo so, ma non ce la faccio proprio, fisicamente è proprio impossibile, perché, se il 15 ed il 16 è il week-end prossimo, eh! . . . praticamente è il week-end prossimo, e come facciamo? Fisicamente non è ... possibile ... cioè, giovedì ... sono a Milano. Non è possibile, perché poi io devo parlarci un attimo, devo capire un po', perché anche io devo capire ... perché devo parlarci, bisogna dirgli ... ". Gugliotta insiste nel consentirgli di fornire a Costantino il recapito telefonico del suo interlocutore: "certo ... allora, che facciamo? Magari ti metto ... io devo dargli ... gli do il numero tuo?" . Crespi rifiuta di concedergli tale autorizzazione, ribadendo comunque la sua disponibilità ad incontrare l'amico il successivo giovedì: "no, tu digli cosi ... giovedì io sono ... giovedì: mercoledì giovedì massimo" .. e alle insistenze del suo interlocutore ribadisce di non conoscere quest'uomo: "perché io non lo conosco, io non ... se non lo conosco". Conseguentemente Gugliotta gli riporta alla mente che aveva parlato con lui al telefono e che costui era colui che era sempre insieme a D'Agostino: "ma si che avete parlato! No, così, magari, ti spieghi", che era quello che ti vuole sempre conoscere, è quell'amico suo di Zio ..., che ti vuote sempre conoscere ... cammi-

navano sempre insieme ... loro due"(è palese il riferimento a Pino D'Agostino). E all'osservazione di Crespi ("non me lo ricordo ... erano sempre insieme loro due? Chi è? No, non me lo ricordo, se me lo ricordavo ... "), Gugliotta gli rammenta particolari ben precisi, ricordandogli che aveva parlalo con lui assieme a Pacitto Helen, la moglie di Crespi Ambrogio, a proposito di "quell'amico suo che si candidava pure", riferendosi chiaramente a Zambetti Domenico ed alle elezioni regionali lombarde del 2010: "Eh, quando avete parlato con ... Helen là, con lui, con ... con quell'amico suo, che si candidava pure". Nonostante la precisione di Gugliotta nel riportare i dettagli dei suoi contatti con Costantino, Crespi nega ancora di averlo mai visto e conosciuto ("no, mai visto io, mai conosciuto io") e raccomanda con fermezza al suo interlocutore di non dare il suo numero di telefono in giro, perché è molto meglio parlare di persona: "non dare i numeri di telefono in giro, (...) Però, non c'è problema, ti ... li incontriamo giovedì e ... mercoledì, giovedì: tanto non cambia niente. Luned1: anche se lo sento, non so né se ve ... cioè, non posso aiutarlo. Quindi, giovedì, comunque abbiamo giovedì se è ... se è ... giovedì, venerdì: sabato, e vediamo cosa possiamo fare. Però, io fino a ... fino a che non lo vediamo e lo incontriamo a voce, e ne parliamo a voce tranquillamente. Poi, quello che possiamo fare, facciamo. Gli ultimi quattro o cinque giorni, eh, vediamo. Tanto, non cambia niente da lunedì a mercoledì ... cioè, non cambia niente. Però, è meglio parlare a voce perché poi, non per altro, perché ti dice delle cose non ... non conosco, non so chi è ... e tutto quanto, quindi ci vediamo a voce tranquillamente, ci beviamo un caffè assieme e vediamo un po' cosa ... se ... e magari, poi, non so. fargli un articolo, fargli una cosa senza ... vediamo. Vediamo un po' cosa possiamo fare". Gugliotta gli propone di incontrare sia Costantino, sia eventualmente Sara Giudice: "appunto, ti volevo fare parlare con lui, magari, poi tu parlavi con lei, con questa ragazza qua". Crespi accetta questa proposta, raccomandandogli ancora di non dare il suo numero di telefono a Costantino: "Eh, lo so, però non lo conosco, non te. Alessà ... non dare numeri", specificando ancora:

"Eh, hai capito? Non so chi è, non so chi (...): "cioè, questi ... poi si va a fi ... mhm ... poi parlano pasticci, e poi non voglio mica ... non voglio mica che ... questi magari sono dei pazzi". E conclude con queste parole, che non avrebbero alcun significato se i due interlocutori stessero parlando di un lecito sostegno elettorale : "Io so, ma quando si tratta di candidati e cose ... son ... sono carie delicate, hai capito?", delle quali è meglio parlare a voce e non per telefono.

A proposito di questa conversazione, il consulente della difesa Crespi ha sostenuto l'esistenza di due difformità tra l'ascolto della conversazione e la trascrizione operata dal perito nominato dal GUP, sig.ra Masserini Emanuela. Il dott. Cerati Enrico, ha infatti sostenuto che nella frase attribuita a Gugliotta "ti ricordi quando avete parlato per quelli di ... ?", non si sentirebbe affatto la parola "quelli"; e che nella successiva frase attribuita a Crespi Ambrogio: "quando si tratta di candidati e cose ... son ... sono carte delicate, hai capito?", non si percepirebbe la parola "carte".

La trascrizione operata dal perito appare invece del tutto fedele all'audio. Peraltro, come ha precisato correttamente il PM nella sua requisitoria, il significato della conversazione non muterebbe affatto se le parole "quelli" e "carte" fossero omesse

Il giorno successivo il 9 maggio 2011, Gugliotta comunica a Costantino di essersi sentito con Crespi Ambrogio, il quale si era reso disponibile a incontrarlo il mercoledì successivo per discutere dell'appoggio elettorale in favore di Sara Giudice (progr. n. 2763 del 09.05.2011).

Il 13 maggio 2011, Crespi Ambrogio comunica a Gugliotta Alessandro il suo rifiuto definitivo ad occuparsi del sostegno elettorale richiestogli; specifica di essere a Milano, ma di non avere il tempo per incontrare il suo "amico", essendo di corsa e aggiunge comunque che per motivi che gli avrebbe poi riferito, non poteva supportare nessun candidato soprattutto a Milano: "eh, io non potevo vedere, eh. Non posso vedere nessun ... Poi ti spiego, poi ti spiego che non posso vedere nessuno, eh, sul ... a livello di ... soprattutto su Milano ... Non posso vedere nessun candidato". Gli comunica infine di non volere affatto incontrare il suo amico:

"no, no, però, non posso ve ... no, digli a quello (ndr: Costantino) che non posso vedere proprio nessuno!". (cfr. tel. Progr. N. 8748del13.05.2011).

Dunque, tirando le fila del discorso, emerge con evidenza dalle conversazioni intercettate che, in vista della competizione elettorale del 18-19 marzo 2010, è stato stipulato un patto di scambio politico mafioso tra Zambetti Domenico da un lato, Costantino Eugenio e D'Agostino Giuseppe dall'altro, i quali agivano quali referenti e portavoce di alcune importanti famiglie mafiose della 'ndrangheta lombarda. D'Agostino coinvolgeva nella raccolta dei voti Crespi Ambrogio e Gugliotta Alessandro, che erano pienamente consapevoli dell'accordo intercorso con Zambetti di compravendita dei voti e che hanno raccolto i voti rivolgendosi a loro volta ad esponenti della criminalità organizzata mafiosa e dunque avvalendosi della forza di intimidazione sul territorio di tali gruppi criminali.

Gli è che poi, se si vanno a leggere i faldoni del dibattimento, escono fuori cose che un poco di eccitazione "giallofila" te la mettono. Per esempio, nell'escussione di Costantino del 13 maggio 2015 (non in sentenza: ho ricevuto i tre file del verbale dagli avvocati di Ambrogio), il PM cita una ambientale tra questi e Gugliotta, la 694 del 13 maggio 2011, dicendo che è stata registrata il 13 aprile, ma queste sono quisquilie. Il fatto è che in quella registrazione si sente Gugliotta dire che potrebbe andare lui a chiedere voti a Peppe Ferraro perché *"eh, che Peppe, ah, gli disse Pino gli disse, gli disse quando viene Alessandro è come se vengo io ogni volta"*.
Strano, quasi esattamente la stessa frase che in un'altra intercettazione viene pronunciata da Costantino, ma da questi attribuita a Gugliotta con riferimento ad Ambrogio, come vedremo più avanti.
E che dire di un'affermazione come quella che si trova a pagina 106 della motivazione, quando il Tribunale afferma "*è ovvio che l'interpretazione fornita dall'imputato Crespi, secondo la quale Gugliotta si sarebbe venduto il suo nome per accreditarsi con Zambetti Domenico e riceverne maggior somme di denaro è del tutto sganciata dalla realtà dei fatti. Non vi è agli atti alcun elemento da cui possa dedursi che Costantino e D'Agostino abbiano*

parlato con Zambetti di Ambrogio Crespi, vantandosi di conoscerlo o prospettando al politico il suo interessamento nella campagna elettorale".
A dire il vero, Costantino, interrogato dal PM in dibattimento il 25 maggio 2015 dichiara proprio il contrario: *"IMPUTATO COSTANTINO – …. Anche perché le spiego: io al signor Zambetti quando l'ho visto, ma proprio due o tre giorni prima delle elezioni, gli ho detto: "Guarda che c'è anche un'altra bella notizia, c'è un giornalista di Milano, non gli ho detto di Roma, di Milano che sicuramente lavorerà anche per lei, darà voti a lei". Però sono stato attento a non dirgli il nome, assolutamente."* Vero che non gli dice il nome, ma vero pure che è agli atti: uno dei maggiori interpreti della saga intercettazioni di Ambrogio dice di aver parlato con Zambetti e proprio per "accreditarsi" con lui del rapporto con Crespi.

Se poi invece della mia parte gialla volessi lasciare via libera a quella dietrologista (pessimo neologismo per una davvero minima porzione di me), che dire della ripetuta presenza di un carabiniere a fianco di Costantino? Non ci sarebbe niente di strano, visto che quello di cui si parla è suo cognato, non fosse che la sua voce è stata intercettata nel bel mezzo di almeno un incontro che parrebbe, come dire, centrato su attività quanto meno improprie. Un dialogo che il PM in dibattimento capita ricordi a Costantino, nel contestargli suoi comportamenti sconfinanti nell'illecito. Durante l'interrogatorio di Costantino in dibattimento (verbale udienza del 13 maggio 2015, non citato in motivazione, da pag. 111 a pag.113), si legge infatti: "*PM – Allora io Le leggo l'ambientale, progressivo 1223 del 5 luglio del 2011 ore 20.57, questa volta Lei sta parlando con suo padre Antonio e con Morra Alfredo, allora Lei gli dice: "Mò vado, anche perché ho pure le pistole da pulire, da pulire…"* E si va avanti con la descrizione delle armi (una calibro 6, una 22, una 9) dei proiettili a disposizione (25 di un tipo, 50 di un altro) eccetera eccetera. Da notare che il PM, astutamente, aveva fatto già dichiarare a Costantino, pag. 106 verbale stessa udienza): *"PM – Lei ha mai avuto a disposizione armi? IMPUTATO COSTANTINO – No. PM – Sia legalmente dalle, sia chiaramente illegali? IMPUTATO COSTANTINO – Sì, ho avuto nell'83, ho avuto il porto di fucile*

da caccia praticamente, il porto d'Armi. PM – E questo porto d'armi lo ha avuto fino a quando? IMPUTATO COSTANTINO – Fino a quando è scaduto, cioè insomma non mi ricordo nemmeno". Costantino aveva quindi da pulire delle armi senza avere un permesso che ne autorizzasse il possesso. E il cognato carabiniere era evidentemente a conoscenza dell'esistenza di quelle armi. Così come era a conoscenza delle richieste di Costantino a Zambetti di rinnovare un contratto di affitto della moglie al San Carlo di Milano, come richiamato di nuovo dal PM in dibattimento (verbale del 20 maggio 2015, pagina 224/25), in una intercettazione avvenuta appena dopo un incontro tra Zambetti e Costantino, il cui tema è il rapporto tra Zambetti e il direttore dell'ospedale: *"P.M… è una telefonata, mi scusi, la progressivo 2591 del 23 maggio del 2011, ore 18.28, utenza cellulare 339, è la sua. Lei chiama Morra Alfredo. IMPUTATO COSTANTINO – Sì. PM – E gli dice: "Comunque io sono stato lì, e ha detto che quello lì è un bastardone, ha detto che lui non mi promette che ci riesce, però fa di tutto per poterci parlare e vedere quello che può fare. Alfredo: ho capito. Eugenio: ha detto che è un bastardo figlio di puttana. Già ha detto lo conosco bene che è un figlio... ed è la verità, no, penso. Alfredo: ed allora bisogna andare a parlare di persona a questo…".*

Capisco bene che non ci si può aspettare nella realtà una scena all'americana, una cosa modello *Law&Order*: in aula un testimone dice una parola di troppo, si incrimina e il poliziotto arriva e lo blinda. Non so se da noi succeda, ma almeno una domanda, un accenno di reazione da parte di qualcuno a queste almeno apparenti "notizie di reato" in un paese in cui vige l'obbligatorietà dell'azione penale e in cui i pubblici ufficiali sono tenuti a denunciare un delitto quando ne vengono a conoscenza (anche i comuni cittadini, mi ricorda il genercugino)? Il dietrologo che è in me potrebbe pensare che, per esempio, il carabiniere fosse ben più fedele all'Arma che alla parentela e che quindi stesse facendo solo il proprio mestiere, facendosi raccontare queste cose dal Costantino per ragioni di servizio. Di qui il silenzio in aula a proposito della sua presenza in queste intercettazioni. In fin dei conti è proprio l'imputato a dichiarare la stima

per l'appuntato, vantandone le capacità e i presunti ruoli importanti (sempre nell'udienza del 13 maggio 2015, pag.114): *"IMPUTATO COSTANTINO – Glielo sto spiegando, perché dato che Morra è un Carabiniere, è una persona che ama moltissimo il suo lavoro, e era stato mi sembra all'inizio mi pare nel RIS, un reparto speciale, allora io volevo fare capire a lui che io ero bravo, che anche io ero un grande tiratore, e tutte queste cose qua".*
Insomma, la presenza di un carabiniere in molti dei verbali relativi a Costantino potrebbe essere interpretata in vari modi da un giornalista che avesse voglia di scavare ancora, oltre il processo Crespi: semplici questioni di rapporti famigliari da rinsaldare, disattenzioni, incarichi speciali, ci sarebbe di tutto, per gli amanti della dietrologia. (Ho saputo più avanti dagli avvocati di Ambrogio che Morra è stato in effetti anch'egli indagato per concorso esterno in associazione mafiosa a causa di queste intercettazioni e dei suoi rapporti con Costantino: per lui, intercettato direttamente più volte in situazioni apparentemente compromettenti, il PM però chiese e ottenne l'archiviazione il 24 giugno 2013, *NdA*).

Io non amo affatto la dietrologia e quindi torno al semplice italiano, a quello spesso maltrattato dei verbali e dalle usanze dialettali, quello del cui uso, almeno ufficialmente, io come giornalista sarei se non esperto, almeno praticone.

Che c'azzecca l'italiano, direbbe di nuovo quel tale, che pure di risse tra italiano e dialetti è stato acclarato protagonista?

C'azzecca eccome, se solo qualcuno si prendesse la briga di leggersi di fila le centinaia di pagine della deposizione in dibattimento di Costantino, con annesse citazioni da parte del PM di altre decine di pagine di intercettazioni. Questo qualcuno imparerebbe presto a riconoscere i protagonisti anche dalle loro parole riportate per iscritto, dall'uso che ne fanno, dalle ripetizioni, interiezioni, lapsus. Le parole contano, eccome, quasi come il tono delle voci nel contesto delle registrazioni. Per questo i verbali, non i brogliacci, sono quelli che hanno peso: devono essere precisi e validati da un perito, come ci insegnano le varie discussioni procedurali

tra presidente, P.M e avvocati. Per esempio, in sentenza si legge di una contestazione fatta proprio dalla difesa di Ambrogio e non considerata valida dal Tribunale (Pag. 60): *"A proposito di questa conversazione, il consulente della difesa CRESPI ha sostenuto l'esistenza di due difformità tra l'ascolto della conversazione e la trascrizione operata dal perito nominato dal Gup, signora Masserini Emanuela. Il dott. Cerati Enrico, ha infatti sostenuto che nella frase attribuita a Gugliotta "ti ricordi quando avete parlato per quelli di…?", non si sentirebbe affatto la parola "quelli", e che nella successiva frase attribuita a CRESPI Ambrogio: "quando si tratta di candidati e cose… son son carte delicate, hai capito?", non si percepirebbe la parola "carte". La trascrizione operata dal perito appare invece del tutto fedele all'audio. Peraltro, come ha precisato correttamente il pm nella sua requisitoria, il significato della conversazione non muterebbe affatto se le parole "quelli" e "carte" fossero omesse".*

Di contestazioni ce ne sono ovviamente anche "in corso d'opera", come avviene per esempio durante l'escussione di Costantino del 20 maggio 2015, pagg.98/99, laddove si capisce l'importanza attribuita dalle parti all'origine delle parole citate in udienza: *"AVV. PICCOLOTTO – Posso chiedere di indicare la pagina che sta leggendo il Pubblico Ministero? PM – La progressivo ambientale... Io le pagine delle trascrizioni non le ho, io ho l'ambientale, questo spezzone di ambientale riportato nei miei appunti. PRESIDENTE - I dati identificativi li può dire il Pubblico Ministero? PM – Tutto. Ambientale progressivo... AVV. PICCOLOTTO – Quindi solo per verificare che stia leggendo il brogliaccio e non la Perizia. PM – No, la trascrizione sto leggendo, ambientale progressivo... Queste le trascrizioni, l'ho detto. AVV. PICCOLOTTO – Sì." PM – Non leggo nessun brogliaccio. Ambientale progressivo 174 del 24 marzo del 2011 ore 20.04. PRESIDENTE – Va bene, comunque ha risposto. Valuteremo".*
L'avvocato mette in evidenza il fatto che il PM stia citando non i verbali, ma i suoi appunti, basati sul brogliaccio di un'intercettazione ambientale tra le più importanti di quelle citate in dibattimento. È infatti quella in cui Costantino e Simonte si confrontano, nel 2011, sul come e quando D'Agostino e Gugliotta si fossero conosciuti. È l'intercettazione grazie

alla quale il PM parrebbe voler ottenere conferma del fatto che nel 2010 era stato Ambrogio a mettere in contatto D'Agostino e Gugliotta (punto fondamentale, mi pare, per poter asserire il concorso esterno), ma anche che Crespi avrebbe indicato proprio Gugliotta come suo "*braccio destro*" in queste faccende di voti (come detto prima, usando proprio le stesse parole adoperate in altra occasione).

E rieccoci all'importanza delle parole e di come sono pronunciate. Leggendo i verbali di Costantino, salta all'occhio una costruzione dei periodi che lui usa spesso. Per esempio, a pag.95, nell'udienza del 20 maggio 2015 *"… perché era Gugliotta che conosceva, che conosceva* ***a*** *Crespi…"*e di nuovo, a pag.96 "*Costantino:* ***a*** *Alessandro no, lo conosceva già*" e ancora a pag. 111 *"…io gentilmente come faccio ho salutato* ***a*** *tutti, nessuno mi ha detto buongiorno e buonasera…"*. Un dativo per così dire abnorme, tipico di influenze dialettali del meridione. E con ciò?

Con ciò, è proprio una "a" di troppo a essere causa di quel che mi pare una classica incomprensione. Che cosa dice infatti il verbale citato dal PM? Sempre udienza del 20 maggio 2015, pag.96 e segg. Il PM riferendosi a Costantino: *"Perché io ora le leggo questa ambientale, siamo il 24 marzo del 2011, progressivo numero 174, ore 20.04, Lei si trova in macchina con Ciro Simonte… lei aggiunge: "Quando i voti, bravo, a Alessandro lo ha chiamato* (il riferimento è alle elezioni regionali del 2010, NdA) *Ambrogio per... Hai capito? Con Alessandro e gli ha detto: Alessandro conosce tutti quelli che conosco làio*".

"… a *Alessandro lo ha chiamato Ambrogio per…".* Eccola, la "a". Che cosa ha detto Costantino? Che Ambrogio ha chiamato Alessandro o viceversa? È una "a" pronunciata parlando in buon italiano oppure è una "a" sonoramente dialettale? Ideale sarebbe poter sentire la registrazione, per avere una chiara idea dell'intenzione, delle pause, dell'inflessione con la quale Costantino ha pronunciato queste frasi, ma quanto meno il dubbio (il dubbio, ricordare, salvifico sostantivo) che esse non vadano lette come l'accusa parrebbe intendere dovrebbe venire anche solo leggendole. Nella prima ipotesi

sarebbe stato Ambrogio a dire che Alessandro era "*cosa sua*": nella seconda invece sarebbe stato Gugliotta a dire che Ambrogio aveva garantito per lui. Nel primo caso un possibile indizio di accreditamento di Gugliotta presso D'Agostino, nel secondo un possibile ennesimo tentativo di "*farsi bello*" da parte di Gugliotta per proporsi a D'Agostino nella caccia al voto. La differenza tra un "*concorso*" di Ambrogio e un "*millantato credito*" di Gugliotta.

Senza tralasciare il fatto che, come abbiamo visto, Costantino citi qui proprio la stessa frase che aveva detto essere stata usata da Gugliotta in altra occasione, usandola una volta di più con simile intento millantatorio (ambientale 694 del 13 maggio 2011).

Lasciando perdere le interpretazioni lessicali, pure importanti, rimane poi un fatto, questo sì incontrovertibile e indicativo del pur corretto e naturale intento accusatorio dell'escussione di Costantino. Nel suo dire in quell'udienza, il PM fa inavvertitamente un salto logico non indifferente, come se avesse letto nei suoi appunti il nome che voleva leggere, non quello che c'era.

Mi riferisco a quanto il PM dice incalzando Costantino a pag. 97 del verbale dell'udienza del 20 maggio 2015: "*…che sostanzialmente Pino D'Agostino e Gugliotta Alessandro si sono conosciuti proprio in occasione della campagna elettorale di Zambetti. IMPUTATO COSTANTINO – No, io ho detto che me lo ha presentato…PRESIDENTE – Lasci finire. PM – E che era stato Crespi, era stato Ambrogio Crespi a telefonare a Pino D'Agostino e a dirgli: "Incontra questo Alessandro – aggiungendo – Alessandro conosce tutti quelli che conosco io". Io voglio sapere se Lei…IMPUTATO COSTANTINO – No, no, assolutamente no. PM – Che cosa vuol dire assolutamente no? IMPUTATO COSTANTINO – Assolutamente no, non è così".*
Anche senza considerare il fatto che Costantino neghi l'assunto, dove mai ha detto che Crespi ha telefonato a D'Agostino? I nomi che fa in quel passaggio sono solo due: Ambrogio e Alessandro. Nessun D'Agostino in quelle frasi. È il PM a inferire che, se una telefonata c'era stata, aveva avuto anche D'Agostino come protagonista. Verrebbe quindi da pensare che anche questo pezzo di "*hearsay*" abbia poca attinenza con la realtà fattuale.

Curioso rimane poi il fatto, ricordiamolo ancora, che la frase usata da Costantino sia proprio la stessa usata da Gugliotta per accreditarsi dei suoi buoni rapporti con D'Agostino, il quale lo avrebbe presentato al "professore" Peppe Ferraro come suo uomo di fiducia: "*ma me lo disse Pino (D'Agostino, NdR), mi disse a me, disse "quand'è glielo raccomandiamo" eh! Che Peppe, ah, gli disse "Pi… Eeeeh… Pino – gli disse… - quando viene Alessandro è come se vengo io ogni volta*" (pag. 35 motivazione).

Per finire il discorso sui tempi dei rapporti Costantino-Gugliotta-D'Agostino-Crespi, rimane poi fondamentale ricordare ancora quanto testimoniato dal Tenente Colonnello dei Carabinieri Carparelli durante l'udienza del 19 novembre del 2014 (pag.68 e segg.): "… *sostanzialmente emerge che… Giuseppe D'Agostino e Alessandro Gugliotta e Crespi si sono conosciuti in precedenza ed emerge chiaramente, e si fa espresso riferimento ad un aperitivo avvenuto, se non ricordo male, nel 2008 all'epoca del contesto investigativo dell'ortomercato al bar Gatto*". Come hanno fatto notare gli avvocati in appello, ben prima delle elezioni regionali del 2010, dando tempo a Gugliotta e D'Agostino di sviluppare (all'insaputa o meno di Crespi) un rapporto solidale al punto da far sì che al Costantino, nella deposizione del 13 maggio 2015 a pag.108, venga contestata dal PM questa frase, nel dal progressivo numero 167 del 24 marzo del 2011 ore14.19, tratta da un suo dialogo con Simonte, con riferimento a D'Agostino: *"No, no, perché lui mi ha detto che mi lasciava una pistola piccola, hai capito? E non c'è qualcosa e niente, dopo mi metto i guanti quelli di plastica mi metto, devo cercare di nuovo dappertutto, ma devo trovarla qua. Adesso chiedo a Alessandro, ma non credo se l'ha lasciata a lui, perché sono in società, hai capito? Abbiamo due pistole in società, tre pistole".* In pratica Costantino dice che lui stava cercando un'altra pistola, un'arma che sarebbe stata nella disponibilità di D'Agostino: visto che lui era ormai in galera, perché non prenderla? E a chi chiedere se non a Gugliotta (Alessandro), dimostrando così di sapere dei buoni rapporti sviluppatisi tra questi e D'Agostino stesso? Sarebbe allora così strano pensare a una messa in scena, ricordando la telefonata di Gugliotta nel 2010, quella in seguito alla quale Ambrogio lo invita a passare dal bar dove si trova con

D'Agostino per inscenare un "*piacere di conoscerla*" e preparare una copertura legale per eventuali sviluppi espansivi del trio calabrese? Ah, saperlo!

Fatto il dietrologo, fatto il professorino da *Settimana Enigmistica*, fatto il giallista, fatto il cronista da settimanali scandalistici, che cosa mi resta da fare, a parte tornare ai campi e alla mia quercetta?

Potrei provare a fare l'investigatore dilettante, tagliarmi la barba e fingermi Miss Marple, ficcanaso rompiscatole, per ricostruire una trama improbabile fino a farla diventare accettabile, un perfetto esempio di giallo "*whodunit*", deduttivo, scritto per far impazzire il lettore nella ricerca del colpevole. Cosa seria, anche perché qui c'è un nome che incute paura, 'ndrangheta, e si parla di cose fin troppo pesanti, tipo 12 anni di carcere per una telefonata in cui si nega l'aiuto richiesto da un personaggio dubbio come Gugliotta.

Dato quel che ho visto e letto nella motivazione e negli atti dibattimentali che ho avuto a disposizione grazie all'aiuto degli avvocati Elia e Belloni, sarei invece portato a vestire i panni di uno sceneggiatore di commedie all'italiana, ipotizzando la trama di un sequel di grandi classici, per esempio "*I soliti ignoti*". Pensateci un po'. Abbiamo un gruppo di strani esemplari del sottobosco criminale, personaggi che vanno dal medium mantenuto da piacenti gelataie tedesche a un anziano ed elegante trafficone in odor di cosche criminali, incapace però di trovarsi un posto dove dormire nella Milano matrigna; dal giovinotto con famiglia impegolata in faide sanguinose, ma senza i mezzi per "*comprare le brioche per i bambini ...*" (Copyright Costantino, in aula il 13 maggio 2011, pag.216) al compagno schivo, ma onnipresente, il confidente malato di Parkinson… Immaginatevi Totò a fare D'Agostino, Renato Salvatori nei panni di Gugliotta, Carlo Pisacane a impersonare Simonte e Marcello Mastroianni in versione Costantino. Tutti alla continua ricerca di qualche soldo facile, forti delle proprie origini calabresi, delle conoscenze dirette e indirette nel giro dei "*criminali maggiori*" e del timore che la parola 'ndrangheta induce nei più. Probabilmente, ora che ci penso, timore ben vivo anche in loro; andiamo infatti alle parole di Costantino, sentito durante l'udienza del 20 maggio

2011. Si riferisce a un incontro avvenuto nel carcere di Opera con un non identificato detenuto: *"IMPUTATO COSTANTINO – Dice: "tutti questi nomi che lei faceva qui forse ci sono in questo carcere, ha fatto, o qualcuno, qualche parente, qualche amico e c'è un piccolo problema, ha fatto, mentre la Magistratura e il giornalista la reputano e la calunniano in questo modo, noi che siamo in 1400 in questo ambiente, ha fatto, c'è un piccolo problema, i Calabresi non sanno nemmeno che lei esiste, i siciliani non sanno nemmeno che lei esiste. Questi nomi non sanno che lei esiste, i napoletani e pugliesi...". PRESIDENTE – Chi era questa persona? IMPUTATO COSTANTINO – Lasciamo stare. Io non mi sento... Io avevo già paura. No, voglio dire questo, loro sa che hanno detto? "Le diciamo noi il perché, qui ci sono delle scommesse in atto su di lei", ma ha detto. Ha detto: "quali scommesse? Che a breve verrà fuori chi è lei".* Insomma, sempre ricordando che Costantino è inaffidabile, bisogna ammettere che i suoi timori potrebbero essere reali.

Torniamo al nostro canovaccio. Ecco i nostri eroi finalmente scoprire che oltre alle mille occasioni illegali già sfruttate, dalle false fatturazioni allo smercio di merce rubata, dalla vendita di gemme taroccate a gli interventi a pagamento per risolvere questioni di pizzo, c'è n'è una nuova, il voto di scambio. Scoprono che non è poi così difficile far credere a questo o quel politico di essere in grado di spostare preferenze: basta conoscere chi abbia bisogno di voti, fargli sapere di avere amicizie pericolose, fare la voce grossa e vantarsi dei successi elettorali dei propri protetti, ovviamente nelle elezioni precedenti. Ex post non è difficile trovare dove e quando i voti di questo o quello sono aumentati rispetto a una precedente tornata elettorale. Costantino ha testimoniato di sapere benissimo come ci si informa sui voti raccolti nelle varie zone. Lo dimostra il PM nell'udienza del 20 maggio 2011 dalla pag 121 in poi, quando avvia questo scambio con l'imputato: *"… Il discorso è: Lei lo incontrò Zambetti? IMPUTATO COSTANTINO – Caspita! Sì, sì, caspita! PM – Che cosa gli disse circa l'impegno che Lei aveva messo? IMPUTATO COSTANTINO – È logico, mi sono...PM – Me lo racconti. IMPUTATO COSTANTINO – Mi sono documentato benissimo, su tutti i paesi… PM – Come si è documentato?*

IMPUTATO COSTANTINO – Semplice, si va ai Comuni e si prende la scheda di dove ci sono, in base ai voti che sono usciti e tutti i Comuni la espongono, quindi è una cosa semplicissima. PM – Quindi lo ha fatto per tutte le zone, o per... IMPUTATO COSTANTINO – Per tutte le zone, se no come facevo a parlare?
PM – Ed allora, poi dopo una volta fatto? IMPUTATO COSTANTINO – Sono andato da Zambetti, già mi ero superaccreditato già prima, comunque adesso che avevo in mano degli elementi, perfino secondo me sono riuscito anche a far credere a Zambetti che perfino a Ossona, a Ossona che era terreno di Garavaglia, il 40 per cento dei voti erano i miei…".

Che si tratti proprio dello stesso sistema utilizzato da chi ha fornito al PM le tabelle che il Tribunale presenta a pag. 86 della motivazione? Così si possono davvero raccogliere i dati che avrebbero potuto consentire a Costantino di dimostrare al Giudice le sue capacità di indirizzare voti e stabilire quindi le tariffe?

Dati alla mano per accreditarsi meriti, basta spaventare il pollo facendosi belli di vere e presunte conoscenze con famiglie malavitose "pesanti" e poi spennarlo ben bene. Se poi, per darsi un tono e farsi belli, si riesce anche a incastrare qualche nome noto, magari un sondaggista, un giornalista, qualcuno che "suoni bene", meglio (dimenticavo, per il casting: nella parte di Ambrogio, chi meglio di Vittorio Gassman?).
Naturalmente tutto questo non può essere successo, me lo sono inventato io, un'ennesima trama come quelle che scrivevo per i fumetti di Bonelli. Anzi, no, peggio, è solo la bozza di un soggetto da filmaccio di serie zeta, quelli di una volta, dove i morti e i grandi delitti sono solo citati, sia pur reali, mentre le questioni si risolvono spesso tra tarallucci e vino, che costano meno del ricostruire sparatorie e ammazzamenti. Brutta sceneggiatura, cassata.
Basta scherzare, adesso.

La vicenda di Ambrogio Crespi non è la sceneggiatura di un film. È reale. Reale come la spada di Damocle cha ancora gli pende sul capo, dopo 200 giorni di carcere preventivo, sei anni di processi, 12 di condanna in primo

grado e sei in appello. Lui continua a dirsi fiducioso che Giustizia sarà fatta, ad insistere a credere nel sistema che fin qui lo ha condannato. Continua a vivere e a lavorare con una serenità difficile a immaginarsi. Continua a fare film contro il mondo di cui secondo sentenza farebbe parte, sostenuto da molti che quel mondo combattono ogni giorno nei fatti e nella vita reale: giornalisti, giudici, direttori di carcere, ministri, politici, gente comune, tutti convinti che Ambrogio non sia colluso con la 'ndrangheta. Gente che gli crede, che ha buoni motivi per credergli.

Io ho provato a non credere. Non ho voluto credere che sia innocente o colpevole. Ho voluto trovare in sentenza le ragioni per cui il Tribunale lo ha ritenuto colpevole oltre ogni ragionevole dubbio.

Non le ho trovate.

E allora mi sono chiesto, in questo avvio indeciso di primavera, che diavolo sia successo, che senso dare a tutto questo. E mi sono ritrovato con la memoria al pomeriggio passato nello studio degli avvocati di Ambrogio, Marcello Elia e Barbara Belloni, quando in tre, separatamente e senza accordo precedente ci siamo scoperti ad aver evidenziato nelle nostre copie della sentenza le stesse righe, le cinque righe che il Tribunale ha usato per dire tutto quello che conta in questo processo. Per dire la cosa più importante, senza però tenerne conto nella sentenza stessa.

Le righe sono a pagina 107, più o meno a metà. Il Tribunale si riferisce all'intercettazione in cui Ambrogio parla con Gugliotta, la 8278 dell'8 maggio 2011, quella in cui Gugliotta cerca di ottenere il suo aiuto in favore di Sara Giudice e di cui ho scritto prima.
Ecco che cosa dice il Tribunale in proposito.

"Sfugge davvero al Tribunale la ragione per la quale Gugliotta avrebbe dovuto parlare ad Ambrogio Crespi in questi termini – del tutto consoni e concordanti con quelli utilizzati nelle conversazioni etero- accusatorie – se la sua intenzione fosse stata quella di millantare e di calunniare e se Crespi non fosse stato mai coinvolto nell'approvvigionamento dei voti in favore di Zambetti e non avesse

mai avuto rapporti, neppure telefonici, con Costantino in questa vicenda".

Tutti e tre, gli avvocati e io, abbiamo evidenziato le stesse righe. Perché leggendole ci siamo posti la stessa domanda: se è sfuggita, questa ragione esiste. Se è sfuggita, significa che è quanto meno ipotizzabile. Se alla fine di un procedimento tanto lungo è ipotizzabile, vuol dire che un'altra realtà è configurabile. E non è questo un ragionevole dubbio, quello che dovrebbe garantire l'assoluzione di ogni imputato e non solo di Ambrogio Crespi?

Non l'hanno scritta i difensori quella frase, non l'ho scritta io: l'ha scritta il Tribunale.

Io mi sono limitato a leggerla, come ho letto tante altre cose, comprese tante parole di Costantino, tra le quali ci sono quelle con cui ho deciso di chiudere questo mio contributo alla storia del processo Crespi.
Le riporto ricordandovi ancora una volta che Costantino proprio attendibile non è. A costo di essere banale, vi ricordo però che pure un orologio rotto un paio di volte al giorno riporta l'ora esatta. Ecco allora quel che ha detto Costantino nella sua testimonianza durante l'udienza del 20 maggio 2015 (parole, una volta di più, non riportate in sentenza),

Pag. 102: *"IMPUTATO COSTANTINO – No, allora la partecipazione di questo Crespi nella campagna elettorale di Zambetti praticamente l'ho inventata tutta io".*

Pag.109 *"… ma io di questo Ambrogio, anzi quasi, quasi chiedo scusa a quest'uomo… ".*

Nessun altro se la sente di chiedergli scusa e agire di conseguenza?

POST SCRIPTUM

Eccola, è arrivata. La motivazione dell'appello si palesa il 22 maggio 2019 un anno dopo la sentenza emessa il 23 maggio 2018. Che ci siano voluti nove mesi in più del previsto per scriverla è comprensibile: al contrario di quella di primo grado è molto ben scritta. Dice le stesse cose, niente di nuovo. Almeno, però, è ben scritta.
Il 22 maggio 2019, nove mesi oltre il limite previsto dalla legge, è stata depositata la motivazione della sentenza di appello con la quale la pena a carico di Ambrogio Crespi è stata ridotta a sei anni, dai 12 originari.
È arrivata. Contrariamente alla prima è scritta bene, ma nulla cambia, se non gli anni di galera.
Ambrogio è ancora considerato un "concorrente" esterno in associazione mafiosa. Il nuovo Tribunale, infatti, riferendosi alla precedente sentenza, conferma per intero le ricostruzioni del primo, limitandosi a intervenire sul "trattamento sanzionatorio".
Scrive infatti la Corte: "*se con riferimento al trattamento sanzionatorio, così come per il merito dell'imputazione, non assume a parere di questa Corte rilievo alcuno, nonostante l'impegno profuso dalla difesa al riguardo, l'attività di divulgazione del Crespi, vanno tuttavia, così come per il coimputato Zambetti, adeguatamente valorizzate – in una con l'incensuratezza, mantenuta ad oggi dal Crespi – l'età ed il comportamento processuale dell'appellante. Crespi merita dunque la concessione del beneficio invocato ed anche con riferimento alla posizione processuale che ne occupa, la determinazione nel massimo assoluto della pena risulta, oltre che immotivata, anche non adeguata rispetto alla concreta gravità del fatto ed al periodo di tempo nel quale Crespi ha concorso nell'associazione mafiosa di riferimento. Di tal che può anche per Crespi individuarsi la pena in anni nove di reclusione ed abbatterla fino ad anni sei di reclusione per l'applicazione dell'articolo 62 bis del Codice Penale*".
Sei anni invece di 12: dovrebbe bastare ad Ambrogio per sentirsi soddisfatto?
Direi proprio di no. Anche perché la chiarezza con la quale questa nuova

sentenza è scritta non fa che mettere ancora di più in evidenza i punti deboli della prima, che ho cercato di evidenziare nei capitoli precedenti e che riassumerò più avanti.
Vorrei invece per prima cosa leggere il "tra le righe" delle frasi appena riportate.
Che cosa mi pare infatti dire davvero la Corte d'Appello? Che Crespi è incensurato, ovvero che in nessuna occasione la sua "*personalità criminale*" (parole del Tribunale di Primo Grado) è risultata in atti sanzionabili dalla legge. Che il suo comportamento processuale è stato esemplare. Che esiste una sua attività di divulgazione (il riferimento è alle molte opere e azioni contro le mafie realizzate da Ambrogio, ovviamente) degna di lode, sia pure ininfluente in sede processuale. Che la sua posizione nel procedimento è legata a un fatto la cui "*concreta gravità*" non merita la pena inflitta. Che esiste un "*limitato periodo di tempo*" in cui Ambrogio avrebbe concorso all'associazione mafiosa di riferimento.
Provo a tradurla. Una volta concluso che il Primo Grado ha inchiodato Ambrogio, l'Appello ci dice che questo stesso Ambrogio, in fondo, è un bravo ragazzo, che fa cose buone, che questo suo errare non è stato poi così grave, e che per giunta si è trattato di un agire limitato nel tempo.
Quindi, provo a capire. Leggendo le motivazioni d'appello si evince che il Tribunale di primo grado ha fatto tutto bene, a parte la sanzione. Ovvero, ha detto che Ambrogio ha frequentazioni criminali di lungo periodo, che ha operato in nome e per conto di potenti organizzazioni criminali, che ha contribuito a sconvolgere i risultati delle elezioni regionali del 2010, che si è fatto forza del metodo mafioso per influenzare i votanti, che ha contribuito consapevolmente al rafforzamento delle varie organizzazioni, che ha contribuito a indebolire le istituzioni democratiche, che conosceva benissimo la caratura dei personaggi con cui si interfacciava… Però è un bravo ragazzo, che fa attività antimafia e parrebbe essersi smarrito un attimo solo non si sa bene perché (visto che non ha ricavato soldi né alcun beneficio, ha appurato il Primo Grado).
Sembrerebbe il caso di botte piena e moglie ubriaca, finalmente ben narrato in altre 338 pagine, da rileggersi più facilmente delle prime 493, per

fortuna. Continuo così a limitarmi a fare il vecchio caporedattore che legge, stavolta soddisfatto per lo stile, un buon pezzo di giudiziaria. Nessuna velleità legale, dio ce ne scampi!
La prima nota è che secondo la sentenza esiste una vera e propria struttura sociale, un gruppo coeso la cui esistenza è verificabile attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, sorveglianze e altre attività di polizia messe in atto per vari procedimenti a partire almeno dal 2008. In questa struttura vivono e operano con continuità e contiguità vari personaggi: Costantino, Simonte, Gugliotta, D'Agostino tra questi. Hanno le stesse origini, gli stessi interessi e le stesse conoscenze, molte delle quali con nomi importanti nel panorama delinquenziale: Morabito, Mancuso, Di Grillo e via discorrendo.
Ore e ore di registrazioni, pagine e pagine di verbali, racconti e riscontri evidenziano nelle ordinate pagine della sentenza di appello vita e abitudini del mondo in cui i personaggi si muovono. La buona prosa dell'estensore li rende vivi e reali, anche oltre le necessità processuali, mostrandone talvolta i lati grotteschi, altre volte quelli pericolosi e sempre le interazioni, spesso più asociali che sociali.
Che cosa manca in questo mondo?
Ambrogio Crespi.
Se leggete d'un fiato le 338 pagine della sentenza d'appello, Ambrogio Crespi è sì e no un rumore di fondo, incapace di giungere a livello di un sia pur lieve acufene. Ne parlano talvolta, i protagonisti, ma nel racconto non riesce mai ad avere uno spessore, una storia vera.
Improvvisamente Ambrogio in questo mondo oscuro appare, dopo il 23 marzo 2011 (data dell'arresto di D'Agostino), ma mai si manifesta in azioni e opere. Anche quanto a parole è piuttosto parco, visto che nella motivazione di primo grado lo si sente solo in tre telefonate, la più importante delle quale è quella in cui nega a Gugliotta il suo aiuto in favore di una candidata alle elezioni del maggio 2011. Per il resto Ambrogio è una sorta di leggenda, la fonte cui accedere per essere inondati di voti alla modica somma di 50 euro l'uno. A me, che amo John Milius, a sentire Costantino che parla di Gugliotta che parla di Crespi vien da pensare a

Conan che parla del dio Crom: "*io prego a Crom, ma lui non mi ascolta*". Perdonate, non si celia su cose come sei anni di galera, ma la lettura dell'appello mi ha consentito di vederci più chiaro di quanto non abbia potuto con quella di primo grado.
A pag.314 infatti, la motivazione espone quelli che definisce "alcuni dati fondamentali" contenuti nella conversazione del 24 marzo 2011 tra Simonte e Costantino, secondo il Tribunale esiziali per definire la colpevolezza di Ambrogio. Sono quattro per la precisione, che riporto di seguito come scritti dall'estensore.

1 *D'Agostino e Gugliotta si conobbero in occasione della campagna per le elezioni regionali lombarde del 2010;*
2 *La ragione per la quale i due mafiosi si erano conosciuti era il procacciamento dei voti al candidato Zambetti, con il quale, come è stato già accertato, D'Agostino aveva stipulato insieme a Costantino il patto di scambio politico-mafioso;*
3 *Fautore dell'incontro era stato Crespi, che già conosceva da qualche anni (sic), così come attestato dagli atti del processo King Ortomercato il D'Agostino;*
4 *La scelta di Crespi era caduta su Gugliotta, che lo stesso Crespi ha ammesso di frequentare da lunghissimo tempo, perché egli avrebbe potuto rappresentarlo nella raccolta dei consensi in quanto conosceva tutti quelli che conosceva lui!*

Anche ammesso che quanto detto nella telefonata intercettata sia reale, andiamo a rivederli uno per uno, questi dati fondamentali, confrontandoli con quel che sta agli atti.

1 D'agostino e Gugliotta si sono conosciuti al Bar Gatto di Milano, introdotti sì da Ambrogio, ma nel 2008, proprio nel corso dell'inchiesta sotto richiamata relativa al processo King Ortomercato. Lo dice Ambrogio? Lo dice il suo avvocato? Lo dico io? No, lo dice il Tenente Colonnello dei Carabinieri Carpanelli nell'Udienza del 19 novembre del 2014 (pag.68 e segg.) *"…Giuseppe D'Agostino e Alessandro Gugliotta e Crespi si sono conosciuti*

in precedenza … nel 2008 all'epoca del contesto investigativo dell'ortomercato al bar Gatto… noi riusciamo a sintetizzare, appunto, a seguito di quell'ambientale fu questo incontro al Bar Gatto avvenuto nel 2008". Val la pena di notare che il Tenente Colonnello non solo afferma che l'anno era il 2008, ma anche che esiste una ambientale a confermarlo;

2 Visto quanto al Punto 1) il 2) perde significato, non ha valore, se non per il fatto che si asserisce essere stato stabilito un patto di scambio politico-mafioso tra Zambetti, D'Agostino e Costantino: nessuna menzione di Crespi;

3 Si conferma quanto detto al punto 1): la conoscenza tra Gugliotta e D'Agostino è precedente (guarda caso: sempre nell'appello, a pag. 217 si cita una relazione della Squadra Mobile che parla di un incontro proprio nel 2008, il 17 gennaio, tra D'Agostino e, indovina, Costantino, non Crespi) e Gugliotta si dimostra uomo di fiducia non di Crespi, ma proprio di D'Agostino (che, per esempio, lo incarica di recuperare una pistola nel suo appartamento);

4 Crespi non ha ammesso, ha confermato di conoscere Gugliotta da molti anni, non di frequentarlo (ha per esempio contribuito alla liberazione di suo padre, malato terminale, di concerto con il Partito Radicale, non con una qualche cosca). Quanto alla scelta di rivolgere a lui non riesco a comprenderne la necessità, visto che è stato più volte affermato in entrambe le sentenze che è D'Agostino ad avere i rapporti che contano con le varie famiglie, non Crespi.

Non che voglia fare il Perry Mason della Baggina, che di più ormai non merito, ma mi parrebbe davvero che i fatti, non le chiacchiere, smontino questi "fondamentali" dati citati da entrambi i tribunali come prove dirette della colpevolezza di Ambrogio.
E qui mi vien da tornare a un punto già analizzato riguardo alla sentenza di primo grado: colpevolezza di cosa?

Capisco bene che l'eventuale incongruenza dei dati elettorali con le ipotesi accusatorie a carico di Ambrogio metterebbe a rischio anche l'accusa a carico di Zambetti, ma mi chiedo come mai nell'appello non si citi minimamente, non dico si analizzi, uno dei punti fondamentali proposti al riesame dagli avvocati Elia e Rossodivita, ovvero l'analisi dei flussi elettorali fatta da due acclarati professori, Noto e De Sio, analisi che dimostra non si possano evidenziare particolari incongruenze o picchi di preferenze nei risultati dei singoli seggi.
La chiarezza espositiva della motivazione d'appello mette poi ancora più in risalto un paio di altre cose, rendendole davvero difficili da mandar giù.
La principale è l'avere accettato le intercettazioni come fonte diretta di prova avendo considerato attendibili (attendibilità e mancanza di interesse a mentire sono richieste da diverse sentenze di Cassazione) personaggi come Simonte, Costantino e Gugliotta. Fatemi riassumere chi sono secondo la Corte stessa.
Costantino. Questo signore o è matto o è un genio del male al pari di Keyser Soze ne *I soliti sospetti*. In entrambi i casi mi pare davvero un poco eccessivo poterlo definire attendibile o disinteressato. La prima ipotesi è infatti supportata da quanto è stato accertato da una perizia del Tribunale del Riesame (pag.111 sentenza di Primo Grado, già citata): *Il perito, dott. Francia, concludendo per la sussistenza di condizioni di salute particolarmente gravi e tali da non consentire cure adeguate nello stato di custodia cautelare, aveva formulato nei confronti dell'imputato diagnosi di disturbo della personalità NAS (schizotipico, narcisistico e istrionico) …".* La seconda ipotesi, quella di un astuto manipolatore ammanicato con potenti cosche mafiose, è quella che con successo espositivo ricostruisce la sentenza di appello per inchiodarlo alle sue responsabilità. L'estensore fa notare anche la tendenza di Costantino a mentire un poco a tutti, Gugliotta incluso, al quale insegna pure come farlo in occasione di un'altra loro impresa criminale.
Simonte. A parte essere una sorta di Sancho Panza per Costantino, Simonte come testimone credibile viene smontato proprio nell'appello, a pag.79 "*Simonte Ciro ha assunto una linea difensiva così palesemente e insanabilmente contrastante con gli esiti delle captazioni e anche con i dati di fatto, indiscussi, emersi nel corso delle indagini, da indurre il Pubblico Mini-*

stero a proseguire nell'interrogatorio (ciò emerge dal relativo verbale in atti)".
Gugliotta. Anche in questo caso, pare un personaggio difficile da considerarsi attendibile. Ha bisogno di denaro e per averne non esita per esempio a minacciare di "*staccare la testa*" a chi non si piega ai desiderata del suo gruppo, è stato un operativo di D'Agostino e, lui sì, probabilmente conosce tutti quelli che conosceva questi. Tanto che la sentenza d'appello a pag.245 fa notare che anche in assenza dell'aiuto di Crespi, che si è rifiutato di aiutarlo, e a maggior ragione di D'Agostino, "*il risultato della Giudice fu, in ogni caso, positivo (avendo la candidata ottenuto più di mille preferenze, anche se i 1056 voti non erano stati sufficienti per la sua elezione) e Costantino non nascondeva la propria soddisfazione né Con Simonte, né con Marzullo, né con lo stesso Giudice"*. Non per nulla, pag.244 della sentenza, *"l'intera giornata del 14 maggio 2011 sia stata dedicata da Costantino e Gugliotta al coinvolgimento di persone gravitanti nell'ambiente mafioso (Ferraro, Lucchini, Paolo Antonio fra gli altri*)".

Questi sarebbero quindi attendibili e palesemente non interessati?

È poi quanto in sentenza viene ben descritto ai fini di inchiodare D'Agostino (e con lui Costantino e Simonte) che in realtà finisce per rendere assolutamente incredibile l'intervento di Crespi nella raccolta di voti per Zambetti. Oltre a diverse altre citazioni e riferimenti, ne scelgo una che più chiara non si può, come diceva la vecchia pubblicità di non ricordo cosa.
"*Si pensi ai dialoghi registrati nell'ambito delle vicende riguardanti Zambetti, nei quali emerge chiaramente che Costantino e Simonte fanno parte dell'unitaria organizzazione criminale che ha delegato D'Agostino, proprio in forza del prestigio e del rispetto unanimamente riconosciutogli, a "rappresentala" nei rapporti con l'assessore (*Zambetti, NdR)".
Perché mai qualcuno con queste caratteristiche avrebbe avuto bisogno di un Crespi capace di raccogliere soli 1077 voti per se stesso alle elezioni del 2005?
Ci sono poi altre cose che proprio paiono non tornare, tra quel che sta scritto nei verbali e la ricostruzione della sentenza di appello.
Per esempio, essa riprende un'imprecisione della sentenza di primo grado quando dice che "*non vi è agli atti alcun elemento da cui possa dedursi che*

Costantino e D'Agostino abbiano parlato con Zambetti di Ambrogio Crespi, vantandosi di conoscerlo o prospettando al politico il suo interessamento nella campagna elettorale a sue favore". In verità nel verbale dell'udienza processuale del 22 maggio 2015 si legge, *"IMPUTATO COSTANTINO – …. Anche perché le spiego: io al signor Zambetti quando l'ho visto, ma proprio due o tre giorni prima delle elezioni, gli ho detto: "Guarda che c'è anche un'altra bella notizia, c'è un giornalista di Milano, non gli ho detto di Roma, di Milano che sicuramente lavorerà anche per lei, darà voti a lei".*
A pag.92, ancora, si scrive che "*Costantino contattava Gugliotta e Crespi, al quale chiedeva "a nome" dell'amico mio che è un amico di Zio Pino*" di aiutarlo a reperire voti in favore della Giudice (progr.8278 del 8 maggio 2011 ore 13,04)". Si tratta di un errore di trascrizione con tutta probabilità, ma la realtà è che Costantino non contatterà mai Crespi, perché non lo conosce.
Da ultimo, un grande scomparso. D'accordo che la sua posizione è stata stralciata e il PM ne ha richiesto e ottenuto l'archiviazione, ma che dire del Morra, cognato di Costantino, carabiniere, a conoscenza di peccati e peccatucci di quest'ultimo? Qual è stato il suo ruolo in tutto questo mondo obliquo che come un buco nero ha attirato sino ai suoi margini un Ambrogio Crespi magari poco attento nelle sue frequentazioni giovanili fatte anche di discoteche e ristoranti aperti fino a tarda notte, ma avulso dalle pratiche tanto bene narrate dai tribunali nelle 493 prima e 338 poi pagine di sentenze?
Ambrogio è al momento sospeso su quello che mi pare i fisici chiamino l'orizzonte degli eventi. Un poco più in là e verrà inghiottito dal buco nero, un poco di qua e potrà continuare la sua vita impegnata, come uomo e professionista, a denunciare i crimini delle mafie.
So che la Cassazione, ultima spiaggia, è giudice di forma e non di merito e quindi mi faccio una domanda finale.
Può il buon senso essere definito questione di forma, oltre che di merito?
Per il bene di Ambrogio e non solo suo, mi auguro di sì.

LA TEMPISTICA

La tabella che segue è costata un po' di fatica, anche se mai quanta quella fatta da Ambrogio Crespi a esserne protagonista, perché redatta alla vecchia maniera: carta e penna. Il deposito delle motivazioni presso la cancelleria del tribunale prevede infatti che questo avvenga in forma cartacea: il documento viene poi trasformato in PDF a disposizione di parti e pubblico, per evidenti motivi di immodificabilità dell'atto. Il che è un bene, ma rende anche dannatamente lungo e faticoso, oltre che a rischio di errori, analizzarne i contenuti ed estrarre un qualsiasi dato ragionato.
In ogni caso, quel che ho fatto, da vecchio cronista, è stato molto semplice. Ho aperto un foglio Excel e ho preparato le colonne che vedrete, con la prima che riporta la data dell'apparizione in sentenza della citazione nella forma anno/mese/giorno per poter poi gestire da qui la sequenza come meglio mi serviva. Ho riportato le intercettazioni che il Tribunale ha ritenuto essere importanti ai fini del suo giudizio su Ambrogio, mettendo nell'ultima colonna a destra i miei commenti/riassunti di quel che si diceva.
Quelle riportate sono quindi le intercettazioni presentate in sentenza in cui viene fatto il nome di Ambrogio. Non tutte, ma quelle più significative.
Noterete, evidenziata in rosso, la prima delle due volte (ne esiste una terza, anch'essa segnalata in rosso, antecedente, ma non attinente al caso Zambetti) in cui Ambrogio viene ascoltato direttamente in relazione al caso per cui è processato (il Tribunale a pagina 42 della sentenza rammenta che l'imputato è stato sottoposto a intercettazione telefonica per "*brevissimo periodo*"). È l'8 maggio 2011 e Ambrogio si rifiuta di aiutare Alessandro Gugliotta che gli chiede un favore per una terza persona, Eugenio Costantino, dicendosi solo disponibile a incontrarlo nei giorni seguenti. Il 13 maggio 2011 è avvenuta la seconda conversazione di Ambrogio intercettata e citata in sentenza, quella in cui lui dice a Gugliotta che non è più disponibile e annulla l'incontro ipotizzato.
Tutto qui?
Tutto qui. In tutta la sentenza è riportata una sola altra volta la voce in diretta di Ambrogio Crespi. Se è per questo, non è nemmeno mai citato un solo atto commesso da Crespi, un solo euro incassato da Crespi, una sola minaccia

profferita da Crespi, un solo aiuto richiesto da Crespi, un solo voto richiesto da Crespi a chicchessia per sé o per altri nelle elezioni comunali seguenti quelle intercettazioni (15 e 16 maggio 2011), né in quelle regionali del 18 e 19 marzo del 2010. In tutta la motivazione il nome di Ambrogio Crespi ricorre più volte, ma solo in riferimento a eventi precedenti le intercettazioni stesse, pronunciato da terze persone che quasi sempre, come provato in sentenza, non lo conoscono personalmente, ma hanno interesse a mentire o sono provatamente inattendibili.
Quel che infatti la tabella non dice e non può dire è che tutto quello di cui Ambrogio Crespi è accusato sarebbe avvenuto prima delle elezioni regionali lombarde del 18 e 19 marzo del 2010.

Data	Riferimento	Fascicolo	pagina	Nome considerato	si parla di	Fonte	Note mie
20110131			20	Zambetti		intercettazione progr.380	consegna denaro anche 20110315
20110131			20	Costantino			consegna denaro anche 20110316
20110131			20	D'Agostino			consegna denaro anche 20110317
20110311			22	Simonte			Costantino parla con Simonte di D'Agostino
20110311			22	Costantino			Costantino parla con Simonte di D'Agostino
20110311			22	D'Agostino			Costantino parla con Simonte di D'Agostino
20110314			23	D'Agostino			Costantino parla con Zio Pino per Zambetti
20110314			23	Zambetti			Costantino parla con Zio Pino per Zambetti
20110314			23	Costantino			Costantino parla con Zio Pino per Zambetti
20110315			24	Costantino		progressivo 80	recupero soldi da Zambetti 30.000 discute assunzione figlia Teresa
20110315			27	Costantino		progressivo 81	dice a Simonte che Zambetti ha preso 11.500 voti di cui 4k grazie a lui
20110318			28	Costantino		progressivo 112	Costantino dice a Simonte che Zambetti ha pianto
20110322			29	D'Agostino			Arrestato
20110324			32	Costantino		progressivo 165	Costantino dice a Simonte che D'Agostino ha sentito le famiglie, ma che l'idea di Zambetti è stata sua
20110324	Simonte		41	Costantino	Ambrogio	progressivo 174	Costantino dice a Simonte che Ambrogio ha detto che Gugliotta conosce tutte le persone che conosce lui, Simonte dice che ai tempi di Zambetti Gugliotta non conosceva D'Agostino.
20110324	Costantino		57	Gugliotta	Giudice Sara	progressivo 1883	Gugliotta dice a Costantino che Ambrogio sarà a Milano il giorno dopo e che gli ha detto che Costantino voleva conoscerlo.
20110327			47	Costantino	Simonte	progressivo 208	Costantino dice a Simonte e al cognato Morra che Gugliotta lo ha chiamato per andare a conoscere Ambrogio in Viale Certosa, dice a Morra che Ambrogio conosce tutti di mafia, camora, ndrangheta. Non si capisce se è andato.
20110330	Simonte		52	Costantino	Giudice Sara	progressivo 243	Costantino pensa di chiamare Gugliotta per contattare Crespi per avere aiuto
20110407	Simonte		52	Costantino	Giudice Sara	Progeressivo 332	Costantino dice a Simonte che Gugliottta gli ha detto che Ambrogio può portare 1000 2000 voti
20110411	Evolo		38	Costantino	Gullace	progressivo 377	Costantino dice a Evolo che D'Agostino aveva un locale in Liguria con Gullace
20110411	Simonte		52	Costantino	Giudice Sara	progressivo 409	Costantino dice a Simonte di quanto chiedere a papà Giudice perché Ambrogio quei 1000 2000 voti li può garantire.
20110414			41	Costantino	Ambrogio	progressivo 410	Costantino dice a Simonte che Ambrogio ha fatto prendere 2500 voti a Zambetti
20110414			41	Costantino	Gugliotta	progressivo 411	Costantino dice a Simonte che Ambrogio ha rapporti solo con Gugliotta
20110414			49	Costantino		progressivo 410	Ambrogio se vuole mi porta 2000 e rotti voti per soldi grazie ai napoletani.
20110419			43	Ambrogio	Condello	progressivo 13	Condello chiede aiuto a Ambrogio per rinnovo consiglio di RC nel 2011
20110420	Gugliotta		53	Costantino	Giudice Sara	progressivo 480	Costantino dice a Gugliotta che vuol chiedere a Giudice 100k, da dividere a metà con Gugliottta/Ambrogio, Gugliotta dice che se la vede con Ambrogio per i 1000 che trova lui.
20110502	D'Agostino		53	Costantino	Giudice Sara	progressivo 592	Costantino non sa come chiamare Ambrogio perché l'altra volta Zambetti non ha preso soldi. Subito sotto il giudice dice che Ambrogio sapeva chegli 80K andavano a D'Agostino perché così ha detto Gugliotta

La marea di intercettazioni riportate in sentenza (assai meno di quelle presentate in dibattimento) si apre il 31 gennaio del 2011 e termina con l'arresto di Ambrogio, il 12 ottobre del 2012. Nella tabella ho riportato quelle citate in sentenza in cui si sente Crespi parlare (tre) e gran parte di quelle in cui altri imputati parlano di Crespi (41). I personaggi principali di queste intercettazioni sono però stati ascoltati per settimane, se non mesi, anche precedentemente, fin prima del 2010, perché implicati in altri procedimenti. Non risulta che Ambrogio sia mai stato nominato in precedenza o che abbia ricevuto o fatto telefonate ad alcuno di loro.
Nota Bene: le 44 volte in cui il nome di Crespi viene pronunciato da terzi in questa tabella valgono 12 anni (in appello 6) di carcere.

20110504			29	Costantino		progressivo 607	Costantino dice a Simonte che devono fare una finta lettera di minaccia come quella fatta da "quelli lì"
20110508	Ambrogio		57	Gugliotta	**Giudice Sara**	progressivo 8278	**Gugliotta dice ad Ambrogio che un amico di zio Pino ha bisogno di aiuto per le elezioni. Ambrogio dice che potrebbe incontrarlo il 12. insiste a dire che Ambrogio con Costantino ha parlato, Ambrogio dice di no. Chiede se può dare il cellulare a Costantino, Ambrogio dice di no. Ambrogio dice che non c'è tempo, le elezioni sono il 15/16. Chiede se vuole dei sondaggi. Dice che può fargli un'intervista. Ribadisce che non conosce Costantino, anche se Gugliotta ribdisce che quello era sempre con D'Agostino.**
20110509	Costantino		60	Gugliotta	Giudice Sara	progressivo 2763	Gugliotta dice a Costantino che Ambrogio lo incontrerà settimana prox
20110513			35	Costantino	Giudici Sara	progressivo 694	Costantino parla con Gugliotta dicendo che userà Ferraro Peppe, presentatogli da D'Agostino per raccogliere voti per Sara, come han fatto x Zambetti
20110513			35	Gugliotta	Giudici Sara	progressivo 694	Costantino parla con Gugliotta dicendo che userà Ferraro Peppe, presentatogli da D'Agostino per raccogliere voti per Sara. COMPARE GUGLIOTTA
20110513	Zambetti		36	Gugliotta	**Ambrogio**	progressivo 694	**Gugliotta si lamenta di non aver preso soldi per il lavoro fatto con Ambrogio per Zambetti nel 2010.**
20110513	Zambetti, Barbaro		37	Gugliotta	Ambrogio	progressivo 695	Costantino ipotizza che Ambrogio abbia preso, Gugliotta smentisce: dice che D'Agostino ha preso 80k da Zambetti e lo ha saputo da Ambrogio, soldi poi andati ai Barbaro
20110513			46	Gugliotta	Costantino	progressivo 694	Gugliotta dice che è davvero amico di Ambrogio. Telefonata successiva del padre che ringrazia aiuto e assunzione sorella.
20110513	Gugliotta		55	Costantino	Giudice Sara	progressivo 694	Gugliotta dice che Ambrogio ha detto che D'alessandro ha preso 80K e a lui non ha dato niente.Ribadisce che Ambrogio non ha preso soldi, che D'agostino era andato da lui per fargli un sondaggio cse così, gli ha fatto un lavoro di sondaggi.
20110513	Gugliotta		60	Ambrogio	Giudice Sara	progressivo 8748	**Ambrogio dice a Gugliotta appuntamento annullato.**
20110705			33	Costantino		progressivo 1223	Costantino dice al cognato Morra che lui da D'agostino non ha guadagnato, ma che sfruttava la sua immagine
20110705			47	Costantino	Morra	progressivo 1223	Costantino parla a Morra dei rapporti di Ambrogio con Vallanzasca, dice che ha fatto un imbroglio da 6 o 7 miliardi con Gigi in regione.
20110714	Simonte		53	Costantino	Giudice Sara	progressivo 410	Costantino dice a Simonte che Ambrogio i voti li trova, come li aveva trovati per Zambetti, 2500 e dice che soldi non li ha presi Pino e nemmeno Ambrogio, fatto per amicizia.
20110915			29	Costantino		progressivo 608	Costantino dice a Simonte che devono fare una finta lettera di minaccia come quella fatta da "quelli lì"
20110915			30	Costantino		progressivo 1961	Parla da solo e dice che i voti Zambetti li ha presi grazie a due famiglie calabresi
20120215			32	Costantino		Iphone Costantino	Costantino dice a Zambetti di rispettare gli accordi
20121012							ARRESTO AMBROGIO